SERIE GENERALE

Spedizione in abbonamento postale (50%) - Roma

Anno 138° — Numero 58

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Martedì, 11 marzo 1997** **SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI**

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

La **Gazzetta Ufficiale**, *oltre alla* **Serie generale**, *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

- **1ª Serie speciale:** *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
- **2ª Serie speciale:** *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
- **3ª Serie speciale:** *Regioni* (pubblicata il sabato)
- **4ª Serie speciale:** *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

AVVISO AGLI ABBONATI

Si comunica che sono in corso di spedizione i bollettini di c/c postale premarcati e predisposti per il rinnovo degli abbonamenti 1997 alla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Allo scopo di facilitare le operazioni di rinnovo, i signori abbonati sono pregati di voler utilizzare i suddetti bollettini.

SOMMARIO

LEGGI, DECRETI E ORDINANZE PRESIDENZIALI

DECRETO-LEGGE 10 marzo 1997, n. 49.

Disposizioni urgenti per assicurare l'operatività del Consiglio universitario nazionale e del Consiglio nazionale della scienza e della tecnologia.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di prorogare l'operatività del Consiglio universitario nazionale e del Consiglio nazionale della scienza e della tecnologia, considerata l'indispensabile funzione consultiva che svolgono nell'ambito del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, con particolare riguardo ai compiti ineludibili da esercitare con riferimento alle procedure concorsuali in atto ed ai contributi da ripartire tra enti di ricerca;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 7 marzo 1997;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro della pubblica istruzione e dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica;

EMANA

il seguente decreto-legge:

Art. 1.

1. Il termine di cui all'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 13 settembre 1996, n. 475, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 novembre 1996, n. 573, è differito al 31 ottobre 1997 con riferimento al Consiglio universitario nazionale ed al 31 dicembre 1997 con riferimento al Consiglio nazionale della scienza e della tecnologia, in attesa del riordino dei due organi consultivi del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica.

Art. 2.

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 10 marzo 1997

SCÀLFARO

PRODI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

BERLINGUER, *Ministro della pubblica istruzione e dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica*

Visto, *il Guardasigilli:* FLICK

97G0091

DECRETO-LEGGE 11 marzo 1997, n. 50.

Disposizioni tributarie urgenti.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di emanare disposizioni in materia di rimborso di imposta, di imposta sul valore aggiunto per i produttori agricoli e per il commercio di prodotti editoriali, di imposta comunale sugli immobili e di versamenti di imposte e ritenute nelle operazioni di fusione e scissione;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 7 marzo 1997;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro del tesoro e del bilancio e della programmazione economica;

EMANA

il seguente decreto-legge:

Art. 1.

Disposizioni in materia di rimborsi di imposta agli intestatari di conto fiscale

1. Le richieste di rimborso presentate al concessionario della riscossione dagli intestatari di conto fiscale non possono eccedere, per l'anno 1997, il limite di lire 500 milioni. Tale limite si applica anche alle richieste di rimborso già presentate alla data di entrata in vigore del presente decreto per le quali non sono scaduti i termini per l'effettuazione del rimborso, nonché a quelle già parzialmente accolte, limitatamente alla quota parte non ancora rimborsata.

2. È facoltà del contribuente sostituire la garanzia prestata con altra per il minor importo rimborsabile. L'imposta pagata sul premio della eventuale polizza fideiussoria sostituita, sarà oggetto di conguaglio, a favore delle società di assicurazione, in sede del primo versamento delle imposte sulle assicurazioni previste dalla legge 29 ottobre 1961, n. 1216, successivo a quello di sostituzione con obbligo di restituzione al contribuente.

Art. 2.

Disposizioni in materia di imposta sul valore aggiunto per i produttori agricoli e per il commercio di prodotti editoriali.

1. Nell'articolo 34, quarto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, concernente il regime speciale per i produttori agricoli ai fini dell'imposta sul valore aggiunto, i primi tre periodi

sono sostituiti dal seguente: «I produttori agricoli, se nell'anno solare precedente hanno realizzato un volume d'affari non superiore a venti milioni di lire, costituito per almeno due terzi da cessioni di prodotti di cui al primo comma, sono esonerati, salvo che entro il termine stabilito per la presentazione della dichiarazione non abbiano dichiarato all'ufficio di rinunciarvi, dal versamento dell'imposta e dall'obbligo di presentazione della dichiarazione e debbono assolvere gli obblighi documentali e contabili ai sensi dell'articolo 3, comma 172, della legge 23 dicembre 1996, n. 662.»; nell'ultimo periodo le parole: «dieci milioni» sono sostituite dalle seguenti: «venti milioni».

2. All'articolo 74, primo comma, lettera *c)*, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, come modificata, da ultimo, dall'articolo 2, comma 1, lettera *d)*, n. 01), del decreto-legge 31 dicembre 1996, n. 669, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1997, n. 30, le parole: «ridotto al 53 per cento a partire dall'anno 1996» sono sostituite dalle seguenti: «ridotto al 50 per cento, per gli anni 1996 e 1997 per i libri diversi da quelli di testo scolastici per le scuole primarie e secondarie, e al 53 per cento, a partire dall'anno 1998, per tutti i libri». Per le maggiori somme eventualmente versate anteriormente alla data di entrata in vigore del presente decreto in applicazione del predetto articolo 2, comma 1, lettera *d)*, numero 01), del decreto-legge n. 669 del 1996, può farsi luogo a variazione in diminuzione ai sensi dell'articolo 26 del citato decreto n. 633 del 1972.

3. La disposizione del comma 1 si applica dal 1° gennaio 1997 e i contribuenti possono regolarizzare la propria posizione entro il 30 giugno 1997. Non si fa comunque luogo a rimborsi di imposta.

Art. 3.

Disposizioni in materia di riduzione dell'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili

1. All'articolo 8, comma 3, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, concernente le riduzioni e detrazioni dall'imposta comunale sugli immobili, come sostituito dall'articolo 3, comma 55, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «La predetta facoltà può essere esercitata anche con riferimento a categorie di soggetti in situazioni di particolare disagio economico o sociale.».

Art. 4.

Versamenti di imposte e ritenute nelle operazioni di fusione e scissione

1. Nelle operazioni di fusione e scissione, gli obblighi di versamento, inclusi quelli relativi agli acconti d'imposta ed alle ritenute operate su redditi altrui, dei soggetti che si estinguono per effetto delle operazioni medesime, sono adempiuti dagli stessi soggetti fino alla data di efficacia della fusione o scissione ai sensi, rispettivamente, degli articoli 2504-*bis*, secondo comma, e 2504-*decies*, primo comma, primo periodo, del codice civile; successivamente a tale data, i predetti obblighi si intendono a tutti gli effetti trasferiti alla società incorporante, beneficiaria o comunque risultante dalla fusione o scissione.

Art. 5.

Tariffe elettriche

1. Fino a quando l'Autorità per l'energia elettrica e il gas non avrà assunto le determinazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 13 settembre 1996, n. 473, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 novembre 1996, n. 577, restano in vigore le norme in materia applicate alla data del 31 dicembre 1996. Sono fatti salvi gli atti e i provvedimenti adottati ai sensi del presente articolo.

Art. 6.

Entrata in vigore

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 11 marzo 1997

SCÀLFARO

PRODI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

VISCO, *Ministro delle finanze*

CIAMPI, *Ministro del tesoro e del bilancio e della programmazione economica*

Visto, *il Guardasigilli:* FLICK

97G0090

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 29 gennaio 1997, n. 51.

Regolamento di attuazione dell'articolo 14 della legge 7 marzo 1996, n. 108, concernente il Fondo di solidarietà per le vittime dell'usura.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'articolo 87 della Costituzione;

Visto l'articolo 14, comma 13, della legge 7 marzo 1996, n. 108;

Visto l'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso nell'adunanza generale del 28 novembre 1996;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 22 gennaio 1997;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, di concerto con i Ministri di grazia e giustizia, del tesoro, delle finanze e dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

EMANA

il seguente regolamento:

Art. 1.

Definizioni

1. Ai fini del presente regolamento si intendono:

a) per «legge», la legge 7 marzo 1996, n. 108;

b) per «Fondo», il Fondo di solidarietà per le vittime dell'usura previsto dall'articolo 14, comma 1, della legge;

c) per «commissario straordinario», il commissario straordinario del Governo per il coordinamento delle iniziative anti-racket;

d) per «Comitato», il Comitato previsto dall'articolo 5, comma 2, del decreto-legge 31 dicembre 1991, n. 419, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 febbraio 1992, n. 172;

e) per «mutuo», il mutuo previsto dall'articolo 14, comma 2, della legge a favore delle vittime del reato di usura.

Art. 2.

Domanda di concessione del mutuo

1. La domanda, indirizzata al Fondo per il tramite del Comitato, è presentata, o inviata con plico raccomandato con avviso di ricevimento, entro il termine di cui all'articolo 14, comma 5, primo periodo, della legge.

2. La domanda deve contenere:

a) la dichiarazione dell'interessato di essere vittima del reato di usura;

b) l'analitica descrizione dei fatti e l'indicazione della data in cui si sono verificati;

c) l'indicazione della data e delle modalità con le quali l'interessato ha avuto notizia dell'inizio delle indagini;

d) l'indicazione dell'ammontare del danno subito per effetto degli interessi e degli altri vantaggi usurari corrisposti all'autore del reato;

e) l'indicazione dell'ulteriore eventuale danno per perdite o mancati guadagni conseguenti al reato; a tal fine l'interessato deve fornire elementi di prova sulle cause che hanno determinato il maggior danno e sull'entità del danno stesso, con riguardo alle circostanze rilevanti previste dall'articolo 14, comma 4, secondo periodo, della legge;

f) l'indicazione della somma di denaro richiesta a mutuo e dei tempi di restituzione ed eventualmente delle modalità di erogazione della stessa;

g) l'indicazione della somma eventualmente richiesta a titolo di anticipazione, ai sensi dell'articolo 14, comma 3, della legge.

3. La domanda deve essere corredata della documentazione comprovante l'esercizio delle attività previste dall'articolo 14, comma 2, della legge, da un piano di investimento e di utilizzo delle somme mutuate che risponda alla finalità di reinserimento nell'economia legale e dall'elenco nominativo dei creditori dell'interessato, con indicazione dell'ammontare dei rispettivi crediti. Ove sia fatta richiesta di anticipazione, devono essere altresì documentate le situazioni di urgenza poste a fondamento della medesima.

Art. 3.

Accettazione preliminari e parere del Comitato

1. Il Comitato annota le domande in un apposito registro informatico generale nell'ordine cronologico riferito alla data di spedizione o presentazione, e, ai fini di quanto previsto dall'articolo 4, comma 1, e dall'articolo 9, provvede a trasmettere copia della domanda stessa alla segreteria della procura della Repubblica competente o alla cancelleria del tribunale presso il quale pende il procedimento per il delitto di usura, nonché al prefetto competente per territorio. Se vi è richiesta di anticipazione ai sensi dell'articolo 14, comma 3, della legge, la domanda è inviata immediatamente al commissario straordinario e

copia della medesima, su richiesta del commissario stesso, è altresì trasmessa al pubblico ministero per il parere previsto da tale disposizione.

2. Il Comitato, entro trenta giorni dalla data di spedizione o presentazione della domanda, esprime il suo parere circa le determinazioni da assumere sulla medesima, tenendo conto dell'ordine cronologico delle domande, delle modalità per la restituzione della somma concessa a mutuo, e del piano di investimento e di utilizzo proposto dall'interessato.

3. Ai fini di cui al comma 2, il Comitato esperisce accertamenti e può richiedere notizie, informazioni e copia di atti anche al prefetto e all'autorità giudiziaria competente, dandone notizia al commissario straordinario. Nei casi di particolare complessità, il termine di cui al comma 2 è prorogato di ulteriore trenta giorni.

Art. 4.

Decisione sulla domanda

1. Ai fini della decisione sulla domanda il Comitato invia senza ritardo al commissario straordinario il proprio parere unitamente a copia del decreto che dispone il giudizio nel procedimento per il delitto di usura in cui l'interessato risulta parte offesa ovvero delle sentenze di condanna a seguito di giudizio abbreviato o di applicazione della pena si sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, ancorché non definitiva, emessa nei confronti dell'autore del delitto nel medesimo procedimento.

2. Salvo quanto previsto dall'articolo 6, il commissario straordinario, acquisita la documentazione di cui al comma 1, delibera la concessione del mutuo nei successivi trenta giorni.

3. Ai fini della concessione del mutuo, il commissario straordinario tiene conto anche delle risultanze degli atti del procedimento penale. Il commissario straordinario può chiedere il nuovo parere al Comitato, in rapporto alle risultanze dei predetti atti; in tal caso, il provvedimento è emesso entro trenta giorni dalla ricezione del nuovo parere.

4. La decisione sulla domanda è comunicata dal commissario straordinario all'interessato nei dieci giorni successivi alla sua adozione.

Art. 5.

Determinazione dell'importo del mutuo

1. L'importo del mutuo, stabilito in relazione al piano di investimento e utilizzo, è commisurato all'ammontare del danno subito dalla vittima del delitto di usura, e non può comunque superare quest'ultimo.

2. Salvo quanto previsto dal secondo periodo del comma 4 dell'articolo 14 della legge, il danno si determina in base alla differenza tra quanto corrisposto a titolo di interessi o di altri vantaggi usurari e l'ammontare degli interessi risultante dall'applicazione del tasso medio indicato dall'articolo 2, comma 4, della legge, relativo al periodo nel quale si sono verificati i fatti.

3. Sino alla pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* dei dati di cui all'articolo 2 della legge, il danno è determinato con valutazione presuntiva.

Art. 6.

Provvisionale

1. Il commissario straordinario provvede sulla richiesta di concessione ai sensi dell'articolo 14, comma 3, della legge entro quindici giorni dalla ricezione, da parte del Comitato, del parere del pubblico ministero e, ove ne abbia fatto richiesta, del parere del Comitato stesso. In tal caso i termini di cui all'articolo 3, commi 2 e 3, sono ridotti della metà.

2. Nei casi di cui al comma 1, il commissario straordinario può avvalersi di funzionari di amministrazioni o enti pubblici dagli stessi indicati ovvero di uno o più consulenti tecnici, scelti fra gli iscritti nell'albo dei consulenti tecnici di cui all'articolo 13 delle disposizioni di attuazione del codice di procedura civile. In tale ultimo caso il compenso dei consulenti è a carico del Fondo ed è liquidato dal commissario straordinario in base alle disposizioni valevoli per i consulenti tecnici nel processo civile.

3. Si applica il comma 4 dell'articolo 4.

Art. 7.

Erogazione del mutuo

1. Nel caso di accoglimento della domanda, l'interessato è invitato, con la comunicazione di cui agli articoli 4, comma 4, e 6, comma 3, alla stipulazione del contratto di mutuo.

2. Salvo quanto previsto dal comma 3, la somma o i singoli ratei erogati in esecuzione del contratto di mutuo sono depositati su di un conto intestato al mutuatario e vincolato all'ordine del commissario straordinario presso la banca scelta dall'interessato, all'atto della sottoscrizione del contratto medesimo, tra quelle appositamente convenzionate con il Fondo. A valere su tale deposito, sono disposte delegazioni o ordini di pagamento in favore dei creditori del mutuatario, secondo l'ordine indicato nel piano di investimento e di utilizzo

3. Ove l'interessato ne abbia fatto richiesta, il commissario straordinario può stabilire modalità di erogazione diverse da quelle indicate nel comma 2, purché idonee ad assicurare il rispetto delle finalità del mutuo e dei divieti stabiliti dall'articolo 14, comma 5, della legge.

4. Nel caso di cui al comma 3, all'erogazione della somma o di ogni singolo rateo deve seguire, nel termine e con le modalità indicati dal commissario straordinario, la

presentazione da parte dell'interessato di idonea documentazione comprovante l'impiego delle somme in conformità del piano di investimento e di utilizzo. La presentazione di tale documentazione è condizione per la corresponsione degli eventuali ulteriori ratei.

5. Il commissario straordinario può in ogni caso acquisire notizie sull'impiego delle somme erogate, anche tramite il prefetto territorialmente competente.

Art. 8.

Surroga del Fondo

1. Ai fini dell'esercizio del diritto di surroga previsto dall'articolo 14, comma 2, secondo periodo, della legge, il Fondo si avvale del patrocinio dell'Avvocatura dello Stato.

Art. 9.

Sospensione o revoca del mutuo

1. La segreteria della procura della Repubblica competente o la cancelleria del tribunale presso il quale pende il procedimento per il delitto di usura comunicano immediatamente al Comitato i fatti rilevanti ai fini dell'adozione, da parte del commissario straordinario, dei provvedimenti di sospensione o di revoca della concessione del mutuo ai sensi dei commi 7, 8 e 9 dell'articolo 14 della legge. Analogamente provvede il prefetto quanto alle misure di prevenzione personale proposte nei confronti dell'interessato, nonché con riguardo all'esito del relativo procedimento di applicazione.

2. I provvedimenti di sospensione o di revoca di cui al comma 1 sono adottati dal commissario straordinario su parere del Comitato, che può esperire attività istruttoria ai sensi dell'articolo 3, comma 3.

Art. 10.

Speditezza e riservatezza del procedimento Segreto d'ufficio

1. Ai fini della speditezza e riservatezza del procedimento si applicano le disposizioni dell'articolo 4, commi 1, 3 e 5, del decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 12 agosto 1992, n. 396, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 3 ottobre 1992, n. 233, e successive modificazioni e integrazioni. Gli atti e i documenti relativi al procedimento di concessione del mutuo sono coperti dal segreto d'ufficio e di essi o del loro contenuto è vietata la pubblicazione, salve le disposizioni degli articoli 114 e 329 del codice di procedura penale, ove si tratti di atti e documenti del procedimento penale.

Art. 11.

Compiti e funzionamento del Comitato

1. Oltre quanto previsto dagli articoli 3, 4, commi 1 e 3, e 9, il Comitato:

a) trasmette al commissario straordinario, entro il 31 gennaio dell'anno successivo a quello cui si riferisce, una relazione sull'attività svolta con particolare riguardo alle domande non definite, indicandone i motivi; nella relazione il Comitato riferisce, altresì, sulla rispondenza della gestione del Fondo alle finalità previste dalla legge e può formulare proposte di modifica della legge e del regolamento;

b) esprime pareri su ogni altra questione sottopostagli dal commissario straordinario; i pareri sono rilasciati entro trenta giorni dalla richiesta.

2. Ai fini della validità delle riunioni e delle deliberazioni del Comitato si applicano le disposizioni previste dall'articolo 5, comma 1, del decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 12 agosto 1992, n. 396, e successive modificazioni e integrazioni. La partecipazione alle riunioni del Comitato per lo svolgimento dei compiti previsti dal presente regolamento è a titolo gratuito.

3. Ai fini dell'espletamento dei compiti attribuiti al Comitato dal presente regolamento, possono essere autorizzate dal commissario straordinario, con imputazione a carico del Fondo, spese per il funzionamento e la dotazione di beni e strumenti dell'ufficio di segreteria tecnica del Comitato, ad eccezione di quelle relative al personale amministrativo di supporto logistico. Per assicurare il supporto logistico dell'ufficio di segreteria tecnica il commissario straordinario può avvalersi di personale amministrativo, in numero non superiore a sei unità e con qualifica non superiore a quella direttiva, all'uopo comandato dal Ministero dell'interno. Si osservano le disposizioni contenute nell'articolo 3, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 2 novembre 1994, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 269 del 17 novembre 1994.

Art. 12.

Modalità per l'amministrazione del Fondo

1. Per la gestione patrimoniale del Fondo viene istituito nello stato di previsione del Ministero dell'interno un apposito capitolo di spesa, al quale affluiscono gli stanziamenti previsti dall'articolo 14, comma 11, lettera *a)*, della legge, nonché le somme di cui alle lettere *b)* e *c)* del medesimo articolo 14, comma 11, che, versate ad apposito capitolo dello stato di previsione dell'entrata, sono riassegnate con decreto del Ministro del tesoro.

Art. 13.

Relazione sulla gestione del Fondo

1. Il commissario straordinario trasmette alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, entro il 30 aprile dell'anno successivo a quello cui si riferisce, la relazione sulla gestione del Fondo.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inscrito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 29 gennaio 1997

SCÀLFARO

PRODI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

NAPOLITANO, *Ministro dell'interno*

FLICK, *Ministro di grazia e giustizia*

CIAMPI, *Ministro del tesoro*

VISCO, *Ministro delle finanze*

BERSANI, *Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato*

Visto, *il Guardasigilli:* FLICK
Registrato alla Corte dei conti il 28 febbraio 1997
Atti di Governo, registro n. 106, foglio n. 15

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note alle premesse:

— L'art. 87 della Costituzione conferisce al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore di leggi e regolamenti.

— Il comma 13 dell'art. 14 della legge 7 marzo 1996, n. 108, recante disposizioni in materia di usura, prevede che, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della predetta legge, il Governo adotti un apposito regolamento di attuazione ai sensi dell'art. 17 della legge 23 agosto 1988 n. 400 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri). Si riporta qui di seguito il testo integrale del predetto art. 14 della legge n. 108/1996:

«Art. 14. — 1. È istituito presso l'ufficio del commissario straordinario del Governo per il coordinamento delle iniziative anti-*racket* il "Fondo di solidarietà per le vittime dell'usura".

2. Il Fondo provvede alla erogazione di mutui senza interesse di durata non superiore al quinquennio a favore di soggetti che esercitano attività imprenditoriale, commerciale, artigianale o comunque economica, ovvero una libera arte o professione, i quali dichiarino di essere vittime del delitto di usura e risultino parti offese nel relativo procedimento penale. Il Fondo è surrogato, quanto all'importo dell'interesse e limitatamente a questo, nei diritti della persona offesa verso l'autore del reato.

3. Il mutuo non può essere concesso prima del decreto che dispone il giudizio nel procedimento di cui al comma 2. Tuttavia, prima di tale momento, può essere concessa, previo parere favorevole del pubblico ministero, un'anticipazione non superiore al 50 per cento dell'importo erogabile a titolo di mutuo quando ricorrono situazioni di urgenza specificamente documentate; l'anticipazione può essere erogata trascorsi sei mesi dalla presentazione della denuncia ovvero dalla iscrizione dell'indagato per il delitto di usura nel registro delle notizie di reato, se il procedimento penale di cui al comma 2 è ancora in corso.

4. L'importo del mutuo è commisurato al danno subito dalla vittima del delitto di usura per effetto degli interessi e degli altri vantaggi usurari corrisposti all'autore del reato. Il Fondo può erogare un importo maggiore quando, per le caratteristiche del prestito usurario, le sue modalità di riscossione o la sua riferibilità a organizzazioni criminali, sono derivati alla vittima del delitto di usura ulteriori rilevanti danni per perdite o mancati guadagni.

5. La domanda di concessione del mutuo deve essere presentata al Fondo entro il termine di sei mesi dalla data in cui la persona offesa ha notizia dell'inizio delle indagini per il delitto di usura. Essa deve essere corredata da un piano di investimento e utilizzo delle somme richieste che risponda alla finalità di reinserimento della vittima del delitto di usura nella economia legale. In nessun caso le somme erogate a titolo di mutuo o di anticipazione possono essere utilizzate per pagamenti a titolo di interessi o di rimborso del capitale o a qualsiasi altro titolo in favore dell'autore del reato.

6. La concessione del mutuo è deliberata dal commissario straordinario del Governo per il coordinamento delle iniziative anti-*racket* sulla base della istruttoria operata dal comitato di cui all'art. 5, comma 2, del decreto-legge 31 dicembre 1991, n. 419, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 febbraio 1992, n. 172. Il commissario straordinario può procedere alla erogazione della provvisionale anche senza il parere di detto comitato. Può altresì valersi di consulenti.

7. I mutui di cui al presente articolo non possono essere concessi a favore di soggetti condannati per il reato di usura o sottoposti a misure di prevenzione personale. Nei confronti di soggetti indagati o imputati per detto reato ovvero proposti per dette misure, la concessione del mutuo è sospesa fino all'esito dei relativi procedimenti. La concessione dei mutui è subordinata altresì al verificarsi delle condizioni di cui all'art. 1, comma 2, lettere *c)* e *d)*, del citato decreto-legge n. 419 del 1991.

8. I soggetti indicati nel comma 2 sono esclusi dalla concessione del mutuo se nel procedimento penale per il delitto di usura in cui sono parti offese, ed in relazione al quale hanno proposto la domanda di mutuo, hanno reso dichiarazioni false o reticenti. Qualora per le dichiarazioni false o reticenti sia in corso procedimento penale, la concessione del mutuo è sospesa fino all'esito di tale procedimento.

9. Il Fondo procede alla revoca dei provvedimenti di erogazione del mutuo e della provvisionale ed al recupero delle somme già erogate nei casi seguenti:

a) se il procedimento penale per il delitto di usura in relazione al quale il mutuo o la provvisionale sono stati concessi si conclude con provvedimento di archiviazione ovvero con sentenza di non luogo a procedere, di proscioglimento o di assoluzione;

b) se le somme erogate a titolo di mutuo o di provvisionale non sono utilizzate in conformità al piano di cui al comma 5;

c) se sopravvengono le condizioni ostative alla concessione del mutuo previste nei commi 7 e 8.

10. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano ai fatti verificatisi a partire dal 1° gennaio 1996. Le erogazioni di cui al presente articolo sono concesse nei limiti delle disponibilità del Fondo.

11. Il Fondo è alimentato:

a) da uno stanziamento a carico del bilancio dello Stato pari a lire 10 miliardi per l'anno 1996 e a lire 20 miliardi a decorrere dal 1997; al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1996-1998, al

capitolo 6856 dello stato di previsone del Ministero del tesoro per l'anno 1996, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero di grazia e giustizia. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio;

b) dai beni rivenienti dalla confisca ordinata ai sensi dell'art. 644, sesto comma, del codice penale;

c) da donazioni e lasciti da chiunque effettuati.

12. E comunque fatto salvo il principio di unità di bilancio di cui all'art. 5 della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni.

13. Il Governo adotta, ai sensi dell'art. 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, apposito regolamento di attuazione entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge».

— Il comma 1, lettera *b)*, dell'art. 17 della legge n. 400/1988 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri) prevede che, con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito il Consiglio di Stato che deve pronunciarsi entro novanta giorni dalla richiesta, possono essere emanati regolamenti per disciplinare l'attuazione e l'integrazione delle leggi e dei decreti legislativi recanti norme di principio, esclusi quelli relativi a materie riservate alla competenza regionale.

Note all'art. 1:

— La legge 7 marzo 1996, n. 108, reca disposizioni in materia di usura.

— Per il testo dell'art. 14 della legge n. 108/1996 vedasi nelle note alle premesse.

— Il decreto-legge 31 dicembre 1991, n. 419, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 febbraio 1992, n. 172, il cui testo coordinato è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 28 febbraio 1992, s.g., n. 49, prevede l'istituzione del Fondo di sostegno per le vittime di richieste estorsive. Si riporta il testo dell'art. 5, commi 2 e 3, del predetto decreto-legge n. 419/1991:

«2. Il Fondo è amministrato, sotto la vigilanza del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, dall'Istituto nazionale delle assicurazioni a mezzo del proprio consiglio di amministrazione. Presso il medesimo Istituto, fermi restando gli ordinari controlli cui è sottoposta la relativa attività, è istituito un comitato avente compiti consultivi, propositivi e di verifica della rispondenza della gestione del Fondo alle finalità previste dal presente decreto.

3. Il comitato di cui al comma 2 è presieduto dal presidente dell'Istituto nazionale delle assicurazioni o in sua vece dal direttore ed è composto da un rappresentante per ciascuno dei Ministeri dell'industria, del commercio e dell'artigianato, del tesoro, delle finanze, dell'interno e di grazia e giustizia, nonché da tre componenti, nominati annualmente dal Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro su designazione delle associazioni nazionali di categoria in esso rappresentate, assicurando il principio della rotazione».

Nota all'art. 2:

— Per il testo dell'art. 14 della legge n. 108/1996 vedasi nelle note alle premesse.

Nota all'art. 3:

— Per il testo dell'art. 14 della legge n. 108/1996 vedasi nelle note alle premesse.

Nota all'art. 4:

— Si trascrive il testo dell'art. 444 del codice di procedura penale:

«Art. 444 *(Applicazione della pena pena su richiesta).* — 1. L'imputato e il pubblico ministero possono chiedere al giudice l'applicazione, nella specie e nella misura indicata, di una sanzione sostitutiva o di una pena pecuniaria, diminuita fino a un terzo, ovvero di una pena detentiva quando questa, tenuto conto delle circostanze e diminuita fino a un terzo, non supera due anni di reclusione o di arresto, soli o congiunti a pena pecuniaria.

2. Se vi è il consenso anche della parte che non ha formulato la richiesta e non deve essere pronunciata sentenza di proscioglimento a norma dell'art. 129, il giudice, sulla base degli atti, se ritiene che la qualificazione giuridica del fatto e l'applicazione e la comparazione delle circostanze prospettate dalle parti sono corrette, dispone con sentenza l'applicazione della pena indicata, enunciando nel dispositivo che vi è stata la richiesta delle parti. Se vi è costituzione di parte civile, il giudice non decide sulla relativa domanda; non si applica la disposizione dell'art. 75, comma 3 (1).

3. La parte, nel formulare la richiesta, può subordinarne l'efficacia alla concessione della sospensione condizionale della pena. In questo caso il giudice, se ritiene che la sospensione condizionale non può essere concessa, rigetta la richiesta».

(1) La Corte costituzionale ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 444, comma 2, nella parte in cui non prevede che il giudice condanni l'imputato al pagamento delle spese processuali, in favore della parte civile, salvo che ritenga di disporne, per giusti motivi, la compensazione totale o parziale (sentenza n. 443 del 26 settembre 1990).

Note all'art. 5:

— Per il testo dell'art. 14 della legge n. 108/1996 vedasi nelle note alle premesse. L'art. 2, comma 1, della legge n. 108/1996 prevede che: «1. Il Ministro del tesoro, sentiti la Banca d'Italia e l'Ufficio italiano dei cambi, rileva trimestralmente il tasso effettivo globale medio, comprensivo di commissioni, di remunerazioni a qualsiasi titolo e spese, escluse quelle per imposte e tasse, riferito ad anno, degli interessi praticati dalle banche e dagli intermediari finanziari iscritti negli elenchi tenuti dall'Ufficio italiano dei cambi e dalla Banca d'Italia ai sensi degli articoli 106 e 107 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, nel corso del trimestre precedente per operazioni della stessa natura. I valori medi derivanti da tale rilevazione, corretti in ragione delle eventuali variazioni del tasso ufficiale di sconto successive al trimestre di riferimento, sono pubblicati senza ritardo nella *Gazzetta Ufficiale*».

Note all'art. 6:

— Per il testo dell'art. 14 della legge n. 108/1996 vedasi nelle note alle premesse.

— Si trascrive il testo dell'art. 13 delle disposizioni di attuazione del codice di procedura civile:

«Art. 13 *(Albo dei consulenti tecnici).* — Presso ogni tribunale è istituito un albo dei consulenti tecnici.

L'albo è diviso in categorie.

Debbono essere sempre comprese nell'albo le categorie: 1) medico-chirurgica; 2) industriale; 3) commerciale; 4) agricola; 5) bancaria; 6) assicurativa».

Nota all'art. 7:

— Per il testo dell'art. 14 della legge n. 108/1996 vedasi nelle note alle premesse.

Nota all'art. 8:

— Per il testo dell'art. 14 della legge n. 108/1996 vedasi nelle note alle premesse.

Nota all'art. 9:

— Per il testo dell'art. 14 della legge n. 108/1996 vedasi nelle note alle premesse.

Nota all'art. 10:

— Con il decreto ministeriale 12 agosto 1992, n. 396, il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, ai sensi dell'art. 5, comma 4, del decreto-legge n. 419/1991 (per i contenuti del decreto-legge n. 419/1991 vedasi nelle note all'art. 1) ha adottato il regolamento recante le modalità per la gestione del Fondo di solidarietà per le vittime dell'estorsione e per la concessione e la liquidazione delle relative elargizioni. Si riporta integralmente il testo dell'art. 4 del decreto ministeriale n. 396/1992:

«Art. 4 *(Speditezza e riservatezza del procedimento).* — 1. Tutti gli organi chiamati a svolgere funzioni nell'ambito del procedimento di

elargizione curano che la rispettiva attività sia espletata in base a criteri tali da assicurare la massima speditezza del procedimento medesimo.

2. Il termine per la definizione del procedimento è fissato in giorni novanta che decorrono dalla data in cui la domanda per la concessione dell'elargizione perviene al comitato di cui all'art. 1.

3. Gli atti del procedimento di elargizione devono essere custoditi in forme idonee a garantirne la massima riservatezza. Analoghe cautele devono essere adottate nella fase dell'acquisizione della documentazione necessaria e della relativa comunicazione tra gli organi interessati.

4. Il comitato di cui all'art. 1 provvede con celerità all'attuazione del disposto di cui all'art. 5, comma 5, della legge, verificando periodicamente l'idoneità delle misure adottate

5. Negli atti del procedimento, gli elementi di identificazione dei soggetti interessati devono essere indicati nei limiti indispensabili ai fini dei controlli sul procedimento e sull'attività del Fondo».

— Gli articoli 114 e 329 del codice di procedura penale disciplinano, rispettivamente, il divieto di pubblicazione di atti e l'obbligo del segreto

Note all'art. 11

— Si trascrive il testo dell'art. 5, comma 1, del decreto ministeriale n. 396/1992 (per i cui contenuti si rinvia alle note all'art. 10): «1. Le riunioni del comitato sono valide quando intervengono almeno cinque dei suoi componenti. Le deliberazioni sono adottate a maggioranza degli intervenuti: in caso di parità di voti prevale quello del presidente».

— Con decreto del Presidente della Repubblica 2 novembre 1994, ai sensi dell'art. 11 della legge n. 400/1988 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri) si è proceduto alla nomina del commissario straordinario del Governo per il coordinamento delle iniziative antiracket e sono stati determinati i compiti del commissario e le dotazioni di mezzi e personale. Si riporta integralmente il testo dell'art. 3 del predetto decreto:

«Art. 3. — 1. Il commissario straordinario si avvale di una struttura posta alle sue dirette dipendenze, istituita presso il Ministero dell'interno e composta anche da personale all'uopo comandato dalle amministrazioni e dagli enti indicati all'art 2, comma 1, per il supporto logistico ed il collegamento con i Ministeri e gli altri enti competenti, secondo quanto sarà stabilito con decreto del Ministro dell'interno.

2. Il commissario straordinario si avvale altresì, previa intesa, di personale, mezzi e strutture delle amministrazioni e degli enti indicati all'art. 2, comma 1.

3. Il commissario straordinario è autorizzato ad impegnare i fondi occorrenti per la propria attività e per il funzionamento della struttura di supporto e collegamento a valere sugli stanziamenti iscritti nello stato di previsione del Ministero dell'interno, nei limiti stabiliti dal Ministro dell'interno con proprio decreto».

— Con decreto del Presidente della Repubblica 14 agosto 1996 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 243 del 16 ottobre 1996, la denominazione del commissario straordinario del Governo per il coordinamento delle iniziative antiracket, a seguito dei nuovi compiti attribuiti a detta autorità dalla legge n 108/1996, è mutata in commissario straordinario del Governo per il coordinamento delle misure antiracket e antiusura

Nota all'art 12

— Per il testo dell'art 14 della legge n 108 1996 vedasi nelle note alle premesse.

97G0081

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELLE RISORSE AGRICOLE, ALIMENTARI E FORESTALI

DECRETO 13 dicembre 1996.

Disciplina del commercio interno del riso per l'annata agraria 1995-96.

IL MINISTRO DELLE RISORSE AGRICOLE, ALIMENTARI E FORESTALI

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Visto l'art. 2 della legge 18 marzo 1958, n. 325, concernente la disciplina del commercio interno del riso e l'art. 28 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 109, recante modificazioni alla predetta legge;

Ritenuto che il provvedimento concernente la determinazione della denominazione delle varietà di risone e delle corrispondenti varietà di riso e loro attribuzione al gruppo di appartenenza previsto dalla sopra citata legge 18 marzo 1958 è di competenza del Ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

Decreta:

Articolo unico

La denominazione delle varietà di risone e delle corrispondenti varietà di riso, la loro ripartizione in gruppi e le caratteristiche di ciascuna varietà, con la indicazione delle tolleranze consentite e dei relativi limiti, sono, per gli effetti della legge 18 marzo 1958, n. 325, modificata dal decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 109, determinate, per l'annata agraria 1995-96, con le tabelle annesse al presente decreto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 13 dicembre 1996

Il Ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali
PINTO

Il Ministro dell'industria del commercio e dell'artigianato
BERSANI

Registrato alla Corte dei conti il 27 febbraio 1997
Registro n. 1 Risorse agricole, foglio n. 51

(ANNATA AGRARIA 1995/96)

DENOMINAZIONE DELLE VARIETA' DI RISONE E DELLE CORRISPONDENTI VARIETA' DI RISO E LORO ATTRIBUZIONE AL GRUPPO DI APPARTENENZA

RISO ITALIANO

RISONE	RISO
Gruppo Comune o Originario	Gruppo Comune o Originario
BALI BALILLA CIGALON ELIO SELENIO	BALI o BALILLA o CIGALON o ELIO o SELENIO
CRIPTO	CRIPTO
Gruppo Semifino	Gruppo Semifino (1)
ALPE LIDO ROSA MARCHETTI	ALPE o LIDO o ROSA MARCHETTI o R.M.
ARGO PADANO (BAHIA)	ARGO o PADANO o (Bahia)
VIALONE NANO	VIALONE NANO
Gruppo Fino	Gruppo Fino (1)
ARIETE DRAGO EUROPA LAGO LAMPO LOTO RIBE (Euribe) KORAL	ARIETE o DRAGO o EUROPA o LAGO o LAMPO o LOTO o RIBE o (Euribe) o KORAL
S. ANDREA	S. ANDREA
Gruppo Superfino	Gruppo Superfino (1)
ARBORIO VOLANO	ARBORIO o VOLANO
BALDO ELBA ROMA	BALDO o ELBA o ROMA
CARNAROLI	CARNAROLI
THAIBONNET	THAIBONNET

(1) Resta fermo il divieto previsto dall'art. 4 della Legge 18/3/1958 n°325 modificato dall'art.2 della Legge 5/6/1962 n°586 di miscelare risi di varietà diversa anche se appartenenti allo stesso gruppo.

RISO ESTERO (*)

RISONE	RISO
Gruppo Comune o Originario	Gruppo Comune o Originario
YABANI SABINI CODY COLUSA 1600 CALORO CHACARERO YAMANI	YABANI o SABINI o CODY o COLUSA 1600 o CALORO o CHACARERO o YAMANI
Gruppo Semifino	Gruppo Semifino (1)
ARKROSE BLUEROSE MAGNOLIA NATO ZENITH GULFROSE 501 CALROSE	ARKROSE o BLUEROSE o MAGNOLIA o NATO o ZENITH o GULFROSE o 501 o CALROSE
Gruppo Fino	Gruppo Fino (1)
DAWN BLUEBONNET TORO NIRA CENTURY PATNA REXORO PATNA GRAIN BELLE PATNA BLUEBELLE LEBONNET STARBONNET SELEZIONE 406	DAWN o BLUEBONNET o TORO o NIRA o CENTURY PATNA o REXORO o PATNA GRAIN o BELLE PATNA o BLUEBELLE LEBONNET o STARBONNET o SELEZIONE 406
PEROLA AGULHA FORTUNA	PEROLA o AGULHA o FORTUNA
VARY LAVA ALICOMBO MACALIOCA	VARY LAVA o ALICOMBO o MACALIOCA
INRA 68/2 o DELTA ARLESIENNE	INRA 68/2 o DELTA o ARLESIENNE
SIAM PATNA	SIAM PATNA
BAROE-BRAND	BAROE-BRAND
LUNGO SURINAM	LUNGO SURINAM

(1) Resta fermo il divieto previsto dall'art.4 della Legge 18/3/1958 n°325 modificato dall'art.2 della Legge 5/6/1962 n°586 di miscelare risi di varietà diverse anche se appartenenti allo stesso gruppo.

(*) Qualora il riso importato presenti le stesse caratteristiche delle varietà italiane, previste in un determinato gruppo, il medesimo riso può essere commercializzato con identica denominazione di gruppo spettante llevarietà italiane, fermo restando l'obbligo dell'indicazione della varietà.

RISO ITALIANO

Per ogni varietà sono fissati: nome, lunghezza, forma, grossezza, perla,striscia , dente,testa,sezione .

CARATTERISTICHE DEI RISI DI GRUPPO COMUNE O ORIGINARIO

BALI: corta - tonda - piccola - laterale poco estesa - breve - regolare - regolare - tondeggiante.

BALILLA : corta - tonda - piccola - laterale poco estesa - breve - regolare - tozza - tondeggiante.

CIGALON: corta - tonda - piccola - centro laterale poco estesa - breve - regolare - regolare - tondeggiante.

ELIO : corta - tonda - piccola - centro laterale estesa - allungata - regolare - tozza - tondeggiante.

SELENIO : corta - tonda - piccola - assente - breve o assente - regolare - regolare - tondeggiante

CRIPTO:.corta - semiaffusolata - piccola - centrale poco estesa - assente - sfuggente - regolare - tondeggiante.

CARATTERISTICHE DEI RISI DI GRUPPO SEMIFINO

ALPE : semilunga - semiaffusolata - piccola - assente - assente o breve - regolare - normale - tondeggiante

LIDO : semilunga - affusolata - piccola - assente - assente - sfuggente - oblunga - tondeggiante.

ROSA MARCHETTI : semilunga - semiaffusolata - media - assente - assente - regolare - regolare - tondeggiante.

ARGO : semilunga - semitonda - media - centro laterale - breve - regolare - regolare - tondeggiante.

PADANO (Bahia) : semilunga - semitonda - media - centro laterale poco estesa - allungata - sfuggente - regolare - tondeggiante.

VIALONE NANO : semilunga - tonda - media - centrale estesa - assente - pronunciato - tozza - tondeggiante

CARATTERISTICHE DEI RISI DI GRUPPO FINO

ARIETE : lunga - affusolata - media - assente - assente - regolare - oblunga - tondeggiante.

DRAGO : lunga - affusolata - media - assente o centrale - assente - pronunciato - oblunga - schiacciata.

EUROPA : lunga - semiaffusolata - media - assente o centro laterale poco estesa - assente o breve - sfuggente - oblunga - tondeggiante.

LAGO · Lunga - affusolata - media - assente - assente - regolare - oblunga - tondeggiante.

LAMPO : lunga - affusolata - media - assente o centrale poco estesa - assente - sfuggente - oblunga - tondeggiante.

LOTO : lunga - semiaffusolata - media - assente o laterale poco estesa - breve o assente - regolare - oblunga - tondeggiante.

RIBE (Euribe) : lunga - affusolata - media - centro laterale poco estesa - assente o breve - pronunciato - oblunga - schiacciata.

KORAL : lunga - affusolata - media - assente - assente - sfuggente - oblunga - tondeggiante.

S.ANDREA : lunga - semiaffusolata - grossa - centro laterale poco estesa - breve - regolare - regolare - tondeggiante.

CARATTERISTICHE DEI RISI DI GRUPPO SUPERFINO

ARBORIO : molto lunga - semitonda - molto grossa - centrale estesa - assente - pronunciato - oblunga - schiacciata.

VOLANO : molto lunga - semitonda - molto grossa - centrale estesa - breve - pronunciato - regolare - tondeggiante.

BALDO : lunga - semiaffusolata - grossa - assente o centrale poco estesa - assente - regolare - regolare - tondeggiante.

ELBA: lunga - semiaffusolata - grossa - centro laterale poco estesa - assente o breve - pronunciato - oblunga - tondeggiante.

ROMA : lunga - semiaffusolata - grossa - centro laterale poco estesa - allungata - regolare - regolare - tondeggiante.

CARNAROLI : molto lunga - semiaffusolata - grossa - centro laterale - assente - pronunciato - oblunga - tondeggiante.

THAIBONNET (L 202) : lunga - molto affusolata - piccola - assente o laterale poco estesa - assente - oblunga - sfuggente - schiacciata.

RISO ESTERO

CARATTERISTICHE DEI RISI DI GRUPPO COMUNE O ORIGINARIO

YABANI : corta - tonda - piccola - laterale poco estesa o assente - breve o assente - sfuggente - regolare - tonda.

SABINI : corta - tonda - piccola - assente - assente - sfuggente - regolare - tonda.

CODY : corta - tonda - piccola - assente - breve - sfuggente - regolare - tonda.

COLUSA 1600 : corta - tonda - piccola - laterale poco estesa - assente - normale - normale - tonda.

CALORO : corta - tonda - piccola - laterale poco estesa - allungata - normale - normale - tonda.

CHACARERO : corta - affusolata - piccola - assente - assente - regolare - oblunga - ellittica.

YAMANI : corta - tonda - piccola - assente - assente - regolare - regolare - tonda.

CARATTERISTICHE DEI RISI DI GRUPPO SEMIFINO

ARKROSE : semilunga - semiaffusolata - media - assente - assente - pronunciato - oblunga - ellittica

BLUEROSE : semilunga - semiaffusolata - media - assente - assente - regolare - oblunga - ellittica.

MAGNOLIA : semilunga - semiaffusolata - media - assente - assente - pronunciato - oblunga - ellittica.

NATO : semilunga - semiaffusolata - piccola - assente - assente - pronunciato - oblunga - ellittica.

ZENITH : semilunga - semiaffusolata - media - assente - assente - pronunciato - oblunga - ellittica.

GULFROSE : semilunga - semiaffusolata - media - assente - assente - pronunciato - oblunga - ellittica.

501 : semilunga - semiaffusolata - piccola - assente - assente - sfuggente - oblunga - tonda.

CALROSE : semilunga - semitonda - media - assente - assente - sfuggente - oblunga - tondeggiante.

CARATTERISTICHE DEI RISI DI GRUPPO FINO

DAWN : lunga - affusolata - media - assente - assente - sfuggente - normale - tondeggiante

BLUEBONNET : lunga - affusolata - piccola - assente - assente - regolare - oblunga - tonda.

TORO : lunga - affusolata - piccola - assente - - assente - pronunciato - oblunga - tonda

NIRA : molto lunga - affusolata - piccola - assente - assente - regolare- oblunga - tonda.

CENTURY PATNA : lunga - affusolata - piccola - assente - assente - sfuggente - oblunga - tonda.

REXORO : lunga - affusolata - piccola - assente - assente - regolare - oblunga - tonda.

PATNA GRAIN : molto lunga - affusolata - media - assente - assente - sfuggente - oblunga - tonda.

BELLE PATNA : lunga - affusolata - piccola - assente - assente - sfuggente - oblunga - tonda.

BLUEBELLE : lunga - affusolata - piccola - assente - assente - sfuggente - normale - tondeggiante.

LEBONNET : molto lunga - affusolata - media - assente - assente - regolare - normale - tondeggiante.

STARBONNET : lunga - affusolata - media - assente - assente - regolare - normale - tondeggiante.

SELEZIONE 406 : lunga - affusolata - grossa - assente - assente - pronunciato - oblunga - tondeggiante.

PEROLA : lunga -affusolata - media - assente - assente - sfuggente - oblunga - tonda.

AGULHA : lunga - affusolata - media - assente - assente - sfuggente - oblunga - tonda.

FORTUNA : molto lunga - affusolata - grossa - assente - assente - pronunciato - oblunga - tondeggiante.

VARY LAVA : molto lunga - affusolata - grossa - assente - assente - sfuggente - oblunga - tonda.

ALICOMBO : molto lunga - affusolata - media - assente - assente - sfuggente - oblunga - ellittica.

MACALIOCA - molto lunga - affusolata - media - assente - assente - sfuggente - oblunga - tonda.

NRA 68/2 o DELTA : lunga - affusolata - media - assente - assente - sfuggente - regolare - tondeggiante.

ARLESIENNE : lunga - semiaffusolata - grossa - assente - assente - normale - regolare - tondeggiante.

SIAM PATNA : lunga affusolata - piccola - assente - assente - sfuggente - oblunga - tonda.

BAROE-BRAND : lunga - affusolata - piccola - assente - assente - sfuggente - oblunga - ellittica.

LUNGO SURINAM : molto lunga - molto affusolata - media - assente - assente - sfuggente - oblunga - tondeggiante.

TOLLERANZE CONSENTITE PER LE
VARIETA' DI RISO CHE NON HANNO SUBITO UN
TRATTAMENTO IDROTERMICO (Non Parboiled)

grani spuntati	5,00%	
grani striati rossi	3,00%	
disformità naturali e impurità varietali	10,00%	massimo impurità varietali 5,00%
grani gessati	3,00%	
grani danneggiati	1,50%	
grani danneggiati da calore	0,05%	
rotture	5,00%	

Per la produzione relativa all'annata agraria 1995/96 e limitatamente alle varietà:

A) - VIALONE NANO la tolleranza di grani gessati è elevata al 4,00%
B) - ARIETE,DRAGO,EUROPA,LAGO,LAMPO,LOTO,KORAL,RIBE
la tolleranza dei grani danneggiati é elevata al 2,00%.

Per tutte le varietà sono consentite le seguenti tolleranze di corpi estranei:

a) - sostanze minerali o vegetali non commestibili, a condizione che esse non siano tossiche: 0,01%
b) - presenza di semi, parte di semi e loro derivati commestibili: 0,10%

Nelle varietà vendute come "sottotipo" le tolleranze dei corpi estranei di cui al prece punto b) sono consentite fino allo 0,40%.

TOLLERANZE CONSENTITE PER LE
VARIETA' DI RISO CHE HANNO SUBITO UN
TRATTAMENTO IDROTERMICO (Parboiled)

grani striati rossi	1,00%
impurità varietali	5,00%
grani di riso che non hanno subito un trattamento idrotermico (non parboiled)	0,10%
grani non completamente gelatinizzati	4,00%
grani danneggiati	1,00%
pecks	0,50%
rotture	5,00%

Per tutte le varietà sono consentite le seguenti tolleranze di corpi estranei:

a) - sostanze minerali o vegetali non commestibili, a condizione che esse non siano tossiche: 0,01%

b) - presenza di semi, parte di semi e loro derivati commestibili: 0,10%

Nelle varietà vendute come "sottotipo" le tolleranze dei corpi estranei di cui al prece punto b) sono consentite fino allo 0,40%.

NOTE GENERALI

1) - I risi aventi una percentuale di grani striati rossi superiore al 3% debbono essere venduti come risi "Ostigliati", senza che tale fatto li faccia ricadere fra i risi "sottotipo". La dichiarazione di riso "Ostigliato" deve essere riportata sulle confezioni in aggiunta alle diciture obbligatorie e con le stesse dimensioni.

2) - Per destrinoso si intende quel riso, derivato da particolari varietà, che per le sue caratteristiche ereditarie, presenta il granello di colore bianco - latte, opaco e non farinoso. La dichiarazione di riso "destrinoso" deve essere riportata sulle confezioni in aggiunta alle diciture obbligatorie, e con le stesse dimensioni.

3) - Nei risi "sottotipo" è consentita una tolleranza di due punti sulla percentuale di rotture, quando dichiarata.

4) - Le varietà di risone e dei corrispondenti risi non classificati nella presente "Tabella" possono essere vendute unicamente quali appartenenti al Gruppo "Comune o Originario".

5) - Risetti : sono le granelle disformi, anche se spuntate, e le granelle gessate o comunque difettate con rotture massime del 10 %. Tale prodotto deve essere venduto senza riferimento al nome di riso o a varietà dello stesso.

6) - I risi del Gruppo "Comune o Originario" debbono ritenersi omogenei alla cottura

7) - La classificazione dei risi in raggruppamenti all'interno del Gruppo, è effettuata per similitudine delle varietà tra loro.

DEFINIZIONE DEI DIFETTI

A - GRANI SPUNTATI : grani ai quali è stato tolto tutto il dente.

B - GRANI STRIATI ROSSI : grani che presentano, secondo diverse intensità e tonalità, delle striature longitudinali di colore rosso, dovuti a residui del pericarpo.

C - GRANI CHE PRESENTANO DELLE DISFORMITA' NATURALI : sono considerate disformità naturali le disformità di origine ereditarie o meno, rispetto alle caratteristiche morfologiche tipiche delle varietà.

D - IMPURITA' VARIETALI : per le impurità varietali è da intendersi la presenza di grani appartenenti ad altre varietà. La grana striata rossa di altro gruppo è considerata impurità varietale.

E - GRANI GESSATI : per i risi di produzione estera sono gessati i grani di cui almeno i tre quarti della superficie presentano un aspetto opaco e farinoso. Per i risi di produzione italiana sono gessate le granelle che si presentano opache e farinose : oltre il 40% della loro superficie per le varietà a assente; oltre il 70% della loro superficie per le varietà a poco estesa; oltre il 90% della loro superficie per le varietà a estesa.

F - GRANI DANNEGGIATI : grani o parti di grani che mostrano un evidente deterioramento provocato da umidità, infestazioni, predatori o altre cause,ma che non sono danneggiati da calore.

G - GRANI DANNEGGIATI DA CALORE : grani o parti di grani la cui colorazione naturale é cambiata per effetto del calore. Questa categoria comprende anche i grani o parti di grani che presentano una colorazione gialla dovuta ad alterazione. I grani di riso parboiled nel riso non parboiled sono compresi in questa categoria

H - GRANI ROTTI o ROTTURE : grani a cui é stata tolta una parte del volume superiore al

I - GRANI NON COMPLETAMENTE GELATINIZZATI : Grani di riso che, durante il trattamento idrotermico (parboiled) non hanno subito la completa gelatinizzazione dell'amido e che pertanto non risultano totalmente privi di parti biancastre visibili ad occhio nudo.

L - PECKS : Grani o parti di grani di riso che ha subito un trattamento idrotermico (parboiled) nei quali più di 1/4 della superficie presenta una colorazione nera o marrone scura.

97A1787

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

DECRETO 29 gennaio 1997.

Scioglimento di alcune società cooperative.

IL DIRETTORE
DELL'UFFICIO PROVINCIALE DEL LAVORO
E DELLA MASSIMA OCCUPAZIONE DI CATANZARO

Vsto l'art. 2544 del codice civile;

Visto l'art. 2 della legge 17 luglio 1975, n. 400;

Visti i verbali delle ispezioni ordinarie eseguite sulle attività delle società cooperative appresso indicate, da cui risulta che le medesime trovansi nelle condizioni previste dal precitato art. 2544 del codice civile;

Considerato che il provvedimento di scioglimento non comporta una fase liquidatoria, perché non esistono attività e passività da definire;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1991, n. 29;

Visto il decreto del direttore generale della cooperazione Ministero del 6 marzo 1996;

Sentito il parere del Comitato centrale per le cooperative di cui all'art. 18 della legge 17 febbraio 1971, n. 127, del 7 febbraio 1996;

Decreta

lo scioglimento d'autorità ex art. 2544 del codice civile senza nomina di commissario liquidatore delle società cooperative sottoelencate:

1) società cooperativa di produzione è lavoro «Turistica Strongoli», a responsabilità limitata, con sede in Strongoli, costituita per rogito notaio Aldo Cerrelli in data 18 febbraio 1982, rep. 67194, reg. soc. 1500, tribunale di Crotone - BUSC n. 1830/190452;

2) società cooperativa di produzione e lavoro «Stella Blu» a responsabilità limitata, con sede in Falerna, costituita per rogito notaio dott. Francesco Notaro in data 14 maggio 1984, rep. 44750, reg. soc. 1076, tribunale di Lamezia Terme - BUSC n. 2040/204573;

3) società cooperativa mista «Azzurra 85», con sede in Lamezia Terme, costituita per rogito notaio dottor Mario Bilangione in data 24 luglio 1965, rep. 10940, reg. soc. 1300, tribunale di Lamezia Terme - BUSC n. 2184/213741;

4) società cooperativa di produzione e lavoro «Poliedrico», con sede in Catanzaro, costituita per rogito notaio dott.ssa Paola Gualtieri in data 19 aprile 1985, rep. 19159, reg. soc. 3927, tribunale di Catanzaro - BUSC n. 2174/213210;

5) società cooperativa di produzione e lavoro «Arredo Edil», con sede in S. Andrea Ionio, costituita per rogito notaio dott.ssa Paola Gualtieri in data 25 marzo 1986, rep. 23200, reg. soc. 4289, tribunale di Catanzaro - BUSC n. 2305/219529;

6) società cooperativa mista «Asturia», con sede in Sellia Superiore, costituita per rogito notaio dott.ssa Paola Gualtieri in data 25 marzo 1986, rep. 23692, reg. soc. 4324, tribunale in Catanzaro - BUSC n. 2329/220503;

7) società cooperativa mista «La Regina», con sede in Scandale, costituita per rogito notaio dott. Aldo Cerrelli in data 31 marzo 1987, rep. 93443, reg. soc. 2717, tribunale di Crotone - BUSC n. 2471/228158;

8) società cooperativa mista «Lidja», con sede in S. Nicola dell'Alto, costituita per rogito notaio dott. Mario Capocasale in data 9 settembre 1988, rep. 14239, reg. soc. 2955, tribunale di Crotone - BUSC n. 2595/236990;

9) società cooperativa di produzione e lavoro «Tiziana», con sede in Crotone, costituita per rogito notaio dott. Aldo Cerrelli in data 13 aprile 1988, rep. 99449, reg. soc. 2905, tribunale di Crotone - BUSC n. 2598/236992;

10) società cooperativa di produzione e lavoro «G. Piraino», con sede in Lamezia Terme, costituita per rogito notaio dott. Iadvida Palange in data 24 maggio 1989, rep. 139650, reg. soc. 2021, tribunale di Lamezia Terme - BUSC n. 2693/242722;

11) società cooperativa mista «Larix», con sede in Petilia Policastro, costituita per rogito notaio dottor Francesco Maria Liguori in data 3 marzo 1990, rep. 43681, reg. soc. 3256, tribunale di Crotone - BUSC n. 2787/247376;

12) società cooperativa mista «Lamezia 90», con sede in Lamezia Terme, costituita per rogito notaio dottor Francesco Notaro in data 12 ottobre 1990, rep. 66455, reg. soc. 2222, tribunale di Lamezia Terme - BUSC n. 2838/249615;

13) società cooperativa agricola «Oleificio sociale di Cirò», con sede in Cirò Marina, costituita per rogito notaio dott. Romano Naschi in data 9 novembre 1964, rep. 8756, reg. soc. 366, tribunale di Crotone - BUSC n. 406/94618;

14) società cooperativa agricola «Ortofrutticola Neto», con sede in Crotone, costituita per rogito notaio dott. Riccardo Proto in data 5 dicembre 1979, rep. 31806, reg. soc. 1172, tribunale di Crotone - BUSC n. 1541/172740;

15) società cooperativa agricola «Agricola del Mezzogiorno», con sede in Lamezia Terme, costituita per rogito notaio dott. Fortunato Galati in data 10 aprile 1980, rep. 97519, reg. soc. 636, tribunale di Lamezia Terme - BUSC n. 1600/175277;

16) società cooperativa agricola «Giovanile florofrutticola zootecnica avicola e primizia», con sede in Mileto, costituita per rogito notaio dott. Tommaso Miceli in data 29 novembre 1982, rep. 20379, reg. soc. 726, tribunale di Vibo Valentia - BUSC n. 1907/194963;

17) società cooperativa «Bonnace», con sede in Isola Capo Rizzuto, costituita per rogito notaio dott.ssa Guglielmina Ciliberto in data 24 dicembre 1984, rep. 14695, reg. soc. 2025, tribunale di Crotone - BUSC n. 2165/212362;

18) società cooperativa agricola «San Francesco», con sede in Marcellinara, costituita per rogito notaio dott.ssa Paola Gualtieri in data 1° dicembre 1986, rep. 26267, reg. soc. 4515, tribunale di Catanzaro - BUSC n. 2401/224042;

19) società cooperativa agricola «Avicola Fronti», con sede in Lamezia Terme, costituita per rogito notaio dott. Francesco Notaro in data 25 marzo 1987, rep. 53107, reg. soc. 1645, tribunale di Catanzaro - BUSC n. 2456/227304;

20) società cooperativa mista «Impresa lavoratori portuali», con sede in Crotone, costituita per rogito notaio dott. Francesco Maria Liguori in data 26 ottobre 1990, rep. 45668, reg. soc. 3373, tribunale di Crotone - BUSC n. 2863/251405;

21) società cooperativa di produzione e lavoro «C.S.S.», con sede in Catanzaro, costituita per rogito notaio dott.ssa Giuliana Tozzi in data 23 marzo 1991, rep. 16802, reg. soc. 5909, tribunale di Catanzaro - BUSC n. 2694/252982;

22) società cooperativa mista «L'Arcadia», con sede in Badolato, costituita per rogito notaio dott. Natale Naso in data 27 giugno 1991, rep. 26830, reg. soc. 5967, tribunale di Catanzaro - BUSC n. 2913.

Catanzaro, 29 gennaio 1997

Il direttore: TRAPUZZANO

97A1796

DECRETO 12 febbraio 1997.

Scioglimento di alcune società cooperative.

IL DIRETTORE
DELL'UFFICIO PROVINCIALE DEL LAVORO
E DELLA MASSIMA OCCUPAZIONE DI CATANZARO

Visto l'art. 2544 del codice civile;

Visto l'art. 2 della legge 17 luglio 1975, n. 400;

Visti i verbali delle ispezioni ordinarie eseguite sulle attività delle società cooperative appresso indicate, da cui risulta che le medesime trovansi nelle condizioni previste dal precitato art. 2544 del codice civile;

Considerato che il provvedimento di scioglimento non comporta una fase liquidatoria, perché non esistono attività e passività da definire;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1991, n. 29;

Visto il decreto del direttore generale della cooperazione Ministero del 6 marzo 1996;

Sentito il parere del Comitato centrale per le cooperative di cui all'art. 18 della legge 17 febbraio 1971, n. 127, del 7 febbraio 1996;

Decreta

lo scioglimento d'autorità ex art. 2544 del codice civile senza nomina di commissario liquidatore delle società cooperative sottoelencate:

1) società cooperativa agricola «Unione agricola Verzinese», a responsabilità limitata, con sede in Verzino, costituita per rogito notaio Mario Capocasale in data 22 giugno 1979, rep. n. 695, reg. soc. n. 1137, tribunale di Crotone - BUSC n. 1500/170676;

2) società cooperativa agricola «Ferdinandea», a responsabilità limitata, con sede in Rocca di Neto, costituita per rogito notaio Giulio Capocasale il 14 gennaio 1981, rep. n. 2268, reg. soc. cooperative n. 1312, tribunale di Crotone - BUSC n. 1701/181856;

3) società cooperativa «La nuova alba», con sede in Strongoli, a responsabilità limitata, costituita il 7 giugno 1982 per rogito notaio Mario Capocasale, rep. n. 3000, reg. soc. n. 1544, tribunale di Crotone - BUSC n. 1864/1992493;

4) società cooperativa «Tecnoagricola», con sede in Torre Melissa, a responsabilità limitata, costituita il 20 novembre 1985 per rogito notaio Giulio Capocasale in data 20 novembre 1985, rep. n. 8371, reg. soc. n. 2245, tribunale di Crotone - BUSC n. 2209/215142;

5) società cooperativa agricola «Agrisud», a responsabilità limitata, con sede in Vibo Valentia, costituita per rogito notaio Domenico Scordamaglia in data 17 dicembre 1985, rep. n. 7239, reg. soc. n. 1179, tribunale di Vibo Valentia - BUSC n. 2129/216221;

6) società cooperativa «Tacina Valle Verde», con sede in Roccabernarda, a responsabilità limitata, costituita per rogito notaio Aldo Cerrelli in data 21 gennaio 1986, rep. n. 87189, reg. soc. n. 2303 - BUSC n. 2252/217914;

7) società cooperativa agricola «Agricola S. Nicola», con sede in Stefanaconi, a responsabilità limitata, costituita per rogito notaio Beatrice Romano in data 29 marzo 1987, rep. n. 642, reg. soc. n. 1450 - BUSC n. 2463/226612;

8) società cooperativa agricola «La Rinascente», con sede in Rocca di Neto, a responsabilità limitata, costituita per rogito notaio Aldo Cerrelli in data 19 gennaio 1989, rep. n. 103321, reg. soc. n. 3030, tribunale di Crotone - BUSC n. 2645/240703;

9) società cooperativa agricola «Nuova cooperativa ortofrutticola Rocca», con sede in Rocca di Neto, a responsabilità limitata, costituita per rogito notaio Mario Capocasale in data 19 febbraio 1991, rep. n. 21157, reg. soc. n. 3422 - BUSC n. 2878/252387.

Catanzaro, 12 febbraio 1997

Il direttore: TRAPUZZANO

97A1775

DECRETO 18 febbraio 1997.

Scioglimento della società cooperativa «L'ultima casa», in La Spezia.

IL DIRETTORE
DELL'UFFICIO PROVINCIALE DEL LAVORO
E DELLA MASSIMA OCCUPAZIONE DI LA SPEZIA

Visto l'art. 2544 del codice civile;

Vista la legge 17 luglio 1975, n. 400;

Visto l'art. 18, comma 1, della legge 31 gennaio 1992, n. 59;

Visto il decreto della Direzione generale della cooperazione in data 6 marzo 1996 che demanda agli U.P.L.M.O. l'emanazione di decreti dirigenziali di scioglimento delle cooperative edilizie;

Visto il verbale ispettivo dell'ispezione ordinaria eseguita sull'attività della società cooperativa appresso indicata, da cui risulta che la medesima si trova nelle condizioni previste dal precitato art. 2544 del codice civile;

Decreta:

La seguente società cooperativa è sciolta ai sensi dell'art. 2544 del codice civile, senza far luogo alla nomina di commissari liquidatori:

1) società cooperativa «L'ultima casa», con sede in La Spezia, costituita con atto a rogito notaio Federici in data 6 dicembre 1978, rep. 89911, reg. soc. 3744, tribunale di La Spezia, BUSC n. 834/163155.

La Spezia, 18 febbraio 1997

Il direttore: RUSSO

97A1797

DECRETO 18 febbraio 1997.

Scioglimento della società cooperativa edilizia «Iapigia Coop.», in Ceglie Messapico.

IL DIRETTORE
DELL'UFFICIO PROVINCIALE DEL LAVORO
E DELLA MASSIMA OCCUPAZIONE DI BRINDISI

Visto l'art. 2544 del codice civile, comma primo, come integrato dall'art. 18 della legge 31 gennaio 1992, n. 59;

Vista la legge 17 luglio 1975, n. 400, art. 2;

Visto il decreto direttoriale del 6 marzo 1996 della Direzione generale della cooperazione, che ha decentrato agli uffici provinciali del lavoro l'adozione del provvedimento di scioglimento senza nomina di liquidatore ai sensi dell'art. 2544 del codice civile, comma primo;

Visti i verbali delle ispezioni ordinarie eseguite sull'attività della società cooperativa edilizia appresso indicata, da cui risulta che la stessa trovasi nelle condizioni previste dai citati articoli 2544 del codice civile e 18 della legge n. 59/1982;

Decreta:

La società cooperativa edilizia, di seguito indicata, viene sciolta in base al cambiamento disposto dell'art. 2544 del codice civile delle leggi 17 luglio 1975, n. 400, art. 2, e 31 gennaio 1992, n. 59, art. 18:

società cooperativa edilizia «Iapigia Coop.» a r.l., con sede in Ceglie Messapico, costituita per rogito Barone dott. Gennaro in data 27 marzo 1983, rep. n. 5827, reg. soc. n. 2934, tribunale di Brindisi - BUSC n. 1402/198074.

Brindisi, 18 febbraio 1997

Il direttore: MARZO

97A1776

DECRETO 25 febbraio 1997.

Liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa «Co.Ve.Tr.In. - Cooperativa veneta traduttori interpreti a r.l.», in Venezia, e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO DEL LAVORO
E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Viste le risultanze dell'ispezione ordinaria in data 25 gennaio 1996 effettuata nei confronti della società cooperativa «Co.Ve.Tr.In. - Cooperativa veneta traduttori interpreti a r.l.», con sede in Venezia, dalle quali si rileva che l'ente predetto non ha attività sufficienti per il pagamento dei debiti;

Ritenuta la necessità di sottoporre la cooperativa in parola alla procedura della liquidazione coatta amministrativa;

Visti gli articoli 2540 del codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Tenuto conto delle designazioni effettuate dall'associazione nazionale di rappresentanza e tutela del movimento cooperativo cui l'ente predetto aderisce, ai sensi dell'art. 9 della legge 17 luglio 1975, n. 400;

Decreta:

La società cooperativa «Co.Ve.Tr.In. - Cooperativa veneta traduttori interpreti a r.l.», con sede in Venezia, costituita per rogito notaio avv. prof. Giulio Argenti in data 7 luglio 1981, rep. n. 69236, è posta in liquidazione coatta amministrativa ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 2540 del codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, e il dott. Pietro Pasut, nato a Pordenone il 17 marzo 1946 e domiciliato in Conegliano (Treviso), in viale Veneto n. 12, ne è nominato commissario liquidatore.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 25 febbraio 1997

p. *Il Ministro:* GASPARRINI

97A1799

DECRETO 25 febbraio 1997.

Liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa «Società cooperativa Ipershop a r.l.», in Sassari, e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO DEL LAVORO
E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la sentenza in data 23 febbraio 1996 con la quale il tribunale di Sassari ha dichiarato lo stato di insolvenza della società cooperativa «Società cooperativa Ipershop a r.l.», con sede in Sassari;

Ritenuta la necessità a seguito dell'accertamento di cui sopra, di sottoporre la cooperativa in questione alla procedura di liquidazione coatta amministrativa;

Visti gli articoli 2540 del codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Tenuto conto delle designazioni effettuate dall'associazione nazionale di rappresentanza e tutela del movimento cooperativo cui l'ente predetto aderisce, ai sensi dell'art. 9 della legge 17 luglio 1975, n. 400;

Decreta:

La società cooperativa «Società cooperativa Ipershop a r.l.», con sede in Sassari, costituita per rogito notaio dott. Gianni Garofalo, in data 7 aprile 1986, rep. 38915, è posta in liquidazione coatta amministrativa ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 2540 del codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, e il rag. Mariadele Tremolada, nata a Lissone il 24 gennaio 1947 con domicilio eletto in Alghero, via De Gasperi, 34, ne è nominata commissario liquidatore.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 25 febbraio 1997

p. *Il Ministro:* GASPARRINI

97A1798

MINISTERO DELLE FINANZE

DECRETO 26 gennaio 1996.

Entrata in funzione del nuovo servizio ipotecario meccanizzato presso la conservatoria dei registri immobiliari di Pesaro.

IL MINISTRO DELLE FINANZE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Vista la legge 27 febbraio 1985, n. 52, recante modifiche al libro sesto del codice civile e norme di servizio ipotecario, in riferimento all'introduzione di un sistema di elaborazione automatica nelle conservatorie dei registri immobiliari, e, in particolare, l'art. 16;

Visto il decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro di grazia e giustizia, 30 luglio 1985, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 183 del 5 agosto 1985, con il quale sono state stabilite le procedure, i sistemi ed i tempi di attuazione dell'automazione del servizio ipotecario;

Visto il decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro di grazia e giustizia, 9 gennaio 1990, pubblicato nel supplemento ordinario n. 26 alla *Gazzetta Ufficiale* del 1° febbraio 1990, recante procedura e specifiche tecniche per la presentazione alle conservatorie dei registri immobiliari meccanizzate di note redatte su supporto informatico;

Visto il decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro di grazia e giustizia, 17 luglio 1993, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 176 del 29 luglio 1993, recante modificazione al citato decreto ministeriale 30 luglio 1985 relativamente alla installazione di elaboratori elettronici nelle conservatorie dei registri immobiliari e nelle sedi di altri servizi o reparti dell'ufficio del territorio situati nello stesso capoluogo di provincia;

Visto il decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro di grazia e giustizia, 10 marzo 1995, pubblicato nel supplemento ordinario n. 40 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 79 del 4 aprile 1995, recante approvazione della nuova automazione, delle nuove procedure, dei nuovi modelli concernenti la nota di trascrizione, di iscrizione e la domanda di annotazione e le nuove specifiche tecniche per la redazione di note su supporto informatico e per la trasmissione di note per via telematica;

Considerato che la data di inizio della meccanizzazione dei servizi ipotecari e dell'accettazione di note redatte su supporto informatico deve essere stabilita con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro di grazia e giustizia;

Considerato che per le conservatorie dei registri immobiliari già meccanizzate al 31 dicembre 1994 la nuova meccanizzazione e le relative nuove procedure sono attivate, per ciascun ufficio, dalla data stabilita con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro di grazia e giustizia;

Considerato che la conservatoria dei registri immobiliari di Pesaro già meccanizzata al 31 dicembre 1994, deve sostituire l'attuale automazione con la nuova approvata con il citato decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro di grazia e giustizia, 10 marzo 1995;

Decreta:

Art. 1.

1. Il nuovo servizio meccanizzato di conservazione dei registri immobiliari e la relativa procedura di accettazione di note redatte su supporto informatico, relativamente alla conservatoria dei registri immobiliari di Pesaro, entrano in funzione quindici giorni dopo la pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del presente decreto.

Roma, 26 gennaio 1996

Il Ministro delle finanze
FANTOZZI

Il Ministro di grazia e giustizia
DINI

97A1788

DECRETO 26 marzo 1996.

Entrata in funzione del nuovo servizio ipotecario meccanizzato presso la conservatoria dei registri immobiliari di Pistoia.

IL MINISTRO DELLE FINANZE

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Vista la legge 27 febbraio 1985, n. 52, recante modifiche al libro sesto del codice civile e norme di servizio ipotecario, in riferimento all'introduzione di un sistema di elaborazione automatica nelle conservatorie dei registri immobiliari, e, in particolare, l'art. 16;

Visto il decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro di grazia e giustizia, 30 luglio 1985, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 183 del 5 agosto 1985, con il quale sono state stabilite le procedure, i sistemi ed i tempi di attuazione dell'automazione del servizio ipotecario;

Visto il decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro di grazia e giustizia, 9 gennaio 1990, pubblicato nel supplemento ordinario n. 26 alla *Gazzetta Ufficiale* del 1° febbraio 1990, recante procedura e specifiche tecniche per la presentazione alle conservatorie dei registri immobiliari meccanizzate di note redatte su supporto informatico;

Visto il decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro di grazia e giustizia, 17 luglio 1993, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 176 del 29 luglio 1993, recante modificazione al citato decreto ministeriale 30 luglio 1985 relativamente alla installazione di elaboratori elettronici nelle conservatorie dei registri immobiliari e nelle sedi di altri servizi o reparti dell'ufficio del territorio situati nello stesso capoluogo di provincia;

Visto il decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro di grazia e giustizia, 10 marzo 1995, pubblicato nel supplemento ordinario n. 40 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 79 del 4 aprile 1995, recante approvazione della nuova automazione, delle nuove procedure, dei nuovi modelli concernenti la nota di trascrizione, di iscrizione e la domanda di annotazione e le nuove specifiche tecniche per la redazione di note su supporto informatico e per la trasmissione di note per via telematica;

Considerato che la data di inizio della meccanizzazione dei servizi ipotecari e dell'accettazione di note redatte su supporto informatico deve essere stabilita con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro di grazia e giustizia;

Considerato che per le conservatorie dei registri immobiliari già meccanizzate al 31 dicembre 1994 la nuova meccanizzazione e le relative nuove procedure sono attivate, per ciascun ufficio, dalla data stabilita con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro di grazia e giustizia;

Considerato che la conservatoria dei registri immobiliari di Pistoia, già meccanizzata al 31 dicembre 1994, deve sostituire l'attuale automazione con la nuova approvata con il citato decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro di grazia e giustizia, 10 marzo 1995;

Decreta:

Art. 1.

1. Il nuovo servizio meccanizzato di conservazione dei registri immobiliari e la relativa procedura di accettazione di note redatte su supporto informatico, relativamente alla conservatoria dei registri immobiliari di Pistoia, entrano in funzione quindici giorni dopo la pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del presente decreto.

Roma, 26 marzo 1996

Il Ministro delle finanze
FANTOZZI

Il Ministro di grazia e giustizia
CAIANIELLO

97A1789

DIRETTIVA 25 novembre 1996.

Semplificazione dei rapporti tra amministrazione finanziaria e contribuenti.

La presente iniziativa parte dalla considerazione che anche una amministrazione finanziaria gestita con le moderne tecniche di programmazione e di controllo, caratterizzata dalla professionalità dei suoi funzionari e dotata di adeguati supporti informatici, non può operare con la necessaria efficacia se non pone al centro della sua considerazione i problemi del cittadino nella sua duplice veste di contribuente e di utente.

L'esperienza di questi anni ha dimostrato che solo se l'attività amministrativa è adeguata e le informazioni al cittadino sono complete e corrette l'amministrazione può esercitare il suo ruolo in modo soddisfacente. Creare le condizioni perché si possa determinare e manifestare il consenso dei cittadini intorno alle norme tributarie non è, quindi, un di più rispetto all'esercizio della ordinaria attività amministrativa ma, piuttosto, costituisce una condizione essenziale per la efficacia di questa azione, il presupposto perché il rapporto impositivo possa svilupparsi nel modo più corretto ed adeguato e la stessa credibilità dello Stato, oggi gravemente compromessa, possa essere ripristinata.

È opportuno, dunque, operare perché venga corretto il modello logico-funzionale a cui sono state ispirate, in passato, la determinazione delle procedure e la conseguente organizzazione del lavoro. E ciò perché si realizzi un modello di gestione che, oltre ad essere basato su principi di efficienza ed imprenditorialità, sia orientato al rispetto rigoroso dei diritti e delle esigenze del cittadino. Un modello basato non sull'autoritarismo ma sulla cooperazione e sul rispetto reciproco, oltre che sui criteri di trasparenza, di partecipazione, di certezza dei diritti, di snellezza delle procedure.

Al fine, quindi, di perseguire i fini sopra riassunti, l'amministrazione, per il tramite degli uffici in indirizzo, vorrà attenersi scrupolosamente alle seguenti linee direttive.

A) *Chiarezza e trasparenza delle disposizioni tributarie. Semplificazione degli adempimenti.*

La predisposizione di atti e di provvedimenti amministrativi, che incidono sullo svolgimento di successive procedure applicative, e la stessa configurazione di queste ultime, devono essere condotte sempre — nel pieno rispetto, peraltro, delle disposizioni di fonte primaria e secondaria vigenti — in modo tale che il contribuente possa conseguentemente assolvere le obbligazioni tributarie con il minor numero di adempimenti possibili e nelle forme più agevoli e meno costose.

Ferma restando la necessità del puntuale rispetto delle indicazioni contenute nella circolare della Presidenza del Consiglio dei Ministri 24 settembre 1986, n. 1.1.26/10888.9.68, che con questa direttiva si intende integralmente richiamare, ogni proposta normativa riguardante l'amministrazione finanziaria, prima che la stessa prosegua il suo ordinario *iter* formativo, deve essere sottoposta all'esame dell'ufficio del coordinamento legislativo, il quale, per quanto concerne la valutazione dei profili concernenti la elaborazione formale della proposta, si attiene, in quanto possibile, alle seguenti indicazioni:

gli schemi di disegni di legge e di decreti-legge che contengono disposizioni tributarie devono menzionarne l'oggetto nel titolo; la rubrica delle partizioni interne e dei singoli articoli deve menzionare l'oggetto delle disposizioni ivi contenute;

i richiami di altre disposizioni, contenuti negli schemi di provvedimenti normativi in materia tributaria, devono essere fatti, per quanto possibile, indicando anche il contenuto della disposizione alla quale si intende fare rinvio;

negli schemi di provvedimenti legislativi e normativi non devono essere previsti adempimenti con scadenza anteriore al sessantesimo giorno dalla data della loro entrata in vigore.

B) *Conoscibilità delle norme.*

L'amministrazione finanziaria è tenuta ad intraprendere ogni più opportuna iniziativa per consentire la più agevole e completa conoscenza, da parte del contribuente, delle disposizioni amministrative vigenti in materia tributaria.

A tal fine l'amministrazione finanziaria è tenuta a portare a conoscenza dei contribuenti, per il tramite del Servizio di documentazione tributaria istituito presso l'ufficio del coordinamento legislativo, tempestivamente e con i mezzi più idonei nel quadro delle attuali possibilità, tutte le circolari e le risoluzioni da essa emanate ed ogni altro atto o decreto che dispone sulla organizzazione, sulle funzioni e sui procedimenti, salvo che per questi ultimi la conoscibilità non venga esclusa ai sensi dell'art. 24 della legge 7 agosto 1990, n. 241. Gli uffici di livello dirigenziale generale, anche avvalendosi dell'ufficio del coordinamento legislativo, curano l'avviamento della predisposizione di testi, anche coordinati, che contengono la raccolta dei predetti atti, al fine di una loro futura e graduale messa a disposizione dei contribuenti presso ogni ufficio impositore.

C) *Conoscibilità degli atti. Divieto di aggravamento del procedimento.*

Gli atti dell'amministrazione finanziaria destinati al contribuente devono essere redatti per iscritto con mezzi meccanici, ovvero con mezzi informatici a misura che la amministrazione stessa adegua i suoi processi operativi a quanto stabilito dal decreto legislativo 12 febbraio 1993, n. 39.

Fuori dei casi in cui gli atti dell'amministrazione finanziaria devono essere portati a conoscenza del contribuente mediante notificazione, in occasione della comunicazione degli atti al contribuente devono essere sempre adottati accorgimenti tali da impedire che terzi possano venire indebitamente a conoscenza del contenuto degli atti predetti.

Nei rapporti con il contribuente l'amministrazione finanziaria deve ricorrere, per quanto possibile, a forme espressive o esplicative tali da rendere il rapporto comunicativo estremamente comprensibile, anche da parte di contribuenti sforniti di conoscenze in materia tributaria. La comprensibilità deve, in particolare, essere perseguita in occasione della predisposizione delle istruzioni allegate ad un qualunque modello della amministrazione finanziaria.

L'impiego di codici di classificazione deve essere consentito solo se accompagnato da una esauriente legenda.

L'amministrazione finanziaria è richiamata, in particolare, al costante e puntuale rispetto di quanto prescritto dall'art. 18, commi 2 e 3, della legge 7 agosto 1990, n. 241.

Ferma l'esigenza di una sempre più diffusa attivazione degli uffici per le relazioni con il pubblico, previsti dall'art. 12 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni ed integrazioni, l'amministrazione finanziaria è richiamata, nello svolgimento dei procedimenti amministrativi, ad una puntuale osservanza delle disposizioni contenute nel capo II della legge 7 agosto 1990, n. 241.

In particolare, tutti gli atti della amministrazione finanziaria destinati al contribuente devono indicare, salvo che disposizioni di legge o di regolamento non prescrivano ulteriori menzioni:

a) l'ufficio competente;

b) l'oggetto del procedimento;

c) il termine di avvio e di durata del procedimento;

d) il responsabile della istruttoria del procedimento e, ove diverso, il responsabile della adozione del provvedimento finale;

e) presso quale ufficio è possibile ottenere informazioni complete in ordine al contenuto dell'atto nonché prenderne visione ovvero estrarne copia;

f) il termine e l'autorità, amministrativa e giurisdizionale, cui è possibile ricorrere, con tutti i necessari elementi identificativi della stessa.

Compatibilmente con la normativa che regola il relativo procedimento e nel rispetto, comunque, dei limiti derivanti dal generale divieto di aggravamento della azione amministrativa, di cui al comma 2 dell'art. 1 della legge 7 agosto 1990, n. 241, prima di procedere alle iscrizioni a ruolo derivanti dalla liquidazione delle imposte sui redditi che risultano dalle dichiarazioni, i funzionari competenti dell'amministrazione finanziaria, qualora sussistano incertezze su aspetti rilevanti della dichiarazione, devono considerare la possibilità dell'inoltro al contribuente, a mezzo del servizio postale, al suo ultimo indirizzo, dichiarato alla amministrazione ovvero dalla stessa conosciuto, di un invito a fornire i chiarimenti necessari o a produrre i documenti mancanti. I predetti funzionari dovranno valutare la possibilità di eseguire tali adempimenti anche nei casi in cui, a seguito della liquidazione, emerge che al contribuente spetta un rimborso di imposta inferiore rispetto a quello dal medesimo richiesto.

Nel rispetto degli stessi limiti derivanti dalle prescrizioni della legge n. 241 del 1990 sopra ricordati e ferma restando, in ogni caso, l'osservanza della normativa in materia di istanze di rimborso dei tributi, l'amministrazione finanziaria valuterà la possibilità di assumere ogni iniziativa idonea a rendere tempestivamente edotto il contribuente di fatti o circostanze — conosciuti dalla stessa amministrazione — suscettibili di far incorrere il contribuente stesso in decadenze ovvero di fargli subire l'irrogazione di sanzioni nonché di determinare il mancato riconoscimento, totale o parziale, di un suo credito.

L'amministrazione finanziaria è tenuta al pieno e costante rispetto di quanto stabilito al comma 5 dell'art. 12 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni e integrazioni, in ordine agli oneri connessi alle comunicazioni che devono essere effettuate al contribuente ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241.

D) *Direttive in materia di rimborsi.*

Il centro di servizio o l'ufficio delle imposte che provvede a correggere una errata suddivisione di reddito tra più titolari è tenuto alla contemporanea comunicazione a questi ultimi del nuovo criterio di ripartizione, procedendo, quindi, d'ufficio al rimborso nei confronti dei contitolari il cui reddito sia stato in tal modo ridotto.

Il contribuente deve essere informato, nelle forme più idonee e nel minor tempo possibile, di persona ovvero al suo ultimo indirizzo, dichiarato alla amministrazione ovvero dalla stessa conosciuto, tutte le volte in cui un rimborso dovutogli non sia andato a buon fine.

Il vaglia di rimborso, estinto per scadenza del termine, deve essere rinnovato automaticamente, mediante il suo inserimento d'ufficio nell'ultimo ordine di rimborsi in corso di erogazione. Se la mancata riscossione del vaglia deriva da errore nei dati anagrafici del beneficiario, il centro di servizio deve provvedere al rilascio d'ufficio di una attestazione finalizzata a consentire il pagamento del vaglia al contribuente da parte della Banca d'Italia, previa correzione dell'errore nell'archivio dell'anagrafe tributaria.

Le proposte di rimborso trasmesse dagli uffici delle imposte dirette alle sezioni staccate delle direzioni regionali devono in ogni caso essere comunicate per conoscenza al contribuente.

E) *Svolgimento delle verifiche fiscali.*

Gli accessi, le ispezioni e le verifiche fiscali nei locali destinati all'esercizio di attività commerciali, industriali, agricole, artistiche o professionali sono effettuati in base a esigenze effettive di indagine e controllo sul luogo.

Fuori dei casi nei quali, ai sensi dell'art. 35 della legge 7 gennaio 1929, n. 4, gli accessi devono essere effettuati senza il rispetto di limiti di orario, la permanenza degli operatori civili o militari presso il domicilio, la residenza o la sede di attività del contribuente, dovuta a verifiche, deve essere contenuta, salvo casi eccezionali, entro l'orario ordinario di lavoro o di esercizio delle predette attività. Le verifiche devono, inoltre, essere condotte con modalità tali da arrecare la minore turbativa possibile al regolare svolgimento delle attività del soggetto che vi è sottoposto ovvero delle sue relazioni personali, commerciali o professionali.

La permanenza degli operatori civili o militari, per i fini predetti, non deve, di massima, superare il termine di trenta giorni lavorativi.

L'esame dei documenti amministrativi e contabili può essere effettuato, su richiesta del contribuente, nell'ufficio dei verificatori o presso il professionista che assiste o rappresenta il contribuente stesso.

Nel rispetto del principio di cooperazione tra amministrazione e contribuente, dopo il rilascio della copia del processo verbale di chiusura delle operazioni da parte degli organi di controllo, il contribuente può comunicare osservazioni e richieste che sono valutate dagli uffici impositori prima della emanazione dell'avviso di accertamento.

F) *Contribuenti non residenti.*

Gli uffici dell'amministrazione devono provvedere, anche mediante opportune forme di collaborazione con i consolati, affinché i contribuenti residenti all'estero possano fruire di informazioni tempestive sulle modalità di applicazione delle imposte, possano utilizzare una modulistica semplificata e procedure agevolate per l'attribuzione del codice fiscale, la presentazione delle dichiarazioni e il pagamento delle imposte.

Roma, 25 novembre 1996

Il Ministro: VISCO

Registrata alla Corte dei conti il 29 novembre 1996
Registro n. 3 Finanze, foglio n. 157

97A1767

MINISTERO DELLA SANITÀ

DECRETO 14 febbraio 1997.

Determinazione del tipo, modalità e periodicità del controllo di qualità da parte del fisico specialista o dell'esperto qualificato delle apparecchiature radiologiche e di medicina nucleare, ai sensi dell'art. 113, comma 2, del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230.

IL MINISTRO DELLA SANITÀ

Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230 emanato in attuazione delle direttive Euratom 80/836, 84/467, 84/466, 89/618, 90/641, e 92/3 in materia di radiazioni ionizzanti;

Considerato che, ai sensi dell'art. 113, comma 1, del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230 il responsabile delle apparecchiature radiologiche e di medicina nucleare funzionanti deve provvedere affinché tali apparecchiature siano sottoposte a controllo di qualità da parte del fisico specialista o dell'esperto qualificato del presidio di diagnostica o di terapia;

Visto il decreto 26 settembre 1994, n. 746, concernente la individuazione della figura e del relativo profilo professionale del tecnico sanitario di radiologia medica;

Visto il proprio decreto del 30 gennaio 1982;

Ravvisata la necessità di stabilire il tipo, le modalità e la periodicità del controllo di qualità prevista al comma 2, dell'art. 113, del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230, in funzione della complessità delle apparecchiature radiologiche e di medicina nucleare, nonché gli eventuali casi di esenzione;

Consultato il Comitato di coordinamento degli interventi di radioprotezione di cui all'art. 21 del decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1980, n. 619;

Sentita la conferenza Stato regioni nella seduta del 13 febbraio 1997;

Decreta:

Art. 1.
Campo di applicazione

1. Tutte le apparecchiature radiologiche utilizzate per l'esercizio professionale specialistico della radiodiagnostica e della radioterapia, quelle impiegate per l'attività radiodiagnostica complementare all'esercizio clinico, incluso l'ambito odontoiatrico nonché le apparecchiature utizzate per l'esercizio professionale specialistico della medicina nucleare devono essere sottoposte a specifici controlli di qualità.

Art. 2.
Responsabile delle apparecchiature

1. Ai fini del presente decreto, il responsabile delle apparecchiature radiologiche, anche se esse servono per l'espletamento dell'attività complementare all'esercizio clinico, e delle apparecchiature di medicina nucleare è un medico specialista in radiologia, radioterapia o medicina nucleare individuato dal datore di lavoro.

2. Il responsabile di dette apparecchiature può essere lo stesso datore di lavoro, così come definito dal decreto legislativo 19 marzo 1996, n. 242, art. 2, comma 1, lettera *b*, qualora questi sia abilitato a svolgere direttamente l'indagine clinica.

3. Il responsabile delle apparecchiature si avvale del fisico specialista o dell'esperto qualificato per l'espletamento dell'attività di cui all'art. 1, in conformità a quanto disposto dal presente decreto.

4. Il datore di lavoro mette a disposizione di ogni responsabile, i mezzi atti ad assicurare le condizioni necessarie per l'espletamento di quanto previsto con il presente decreto.

Art. 3.
Tipologia del controllo

1. Le prove idonee a verificare le prestazioni funzionali di una apparecchiatura sono di tre tipi:

a) prova di accettazione e di collaudo: per controllare la rispondenza dell'apparecchiatura a caratteristiche prefissate all'atto della installazione, dopo sostituzioni di parti o dopo l'apporto di importanti modifiche;

b) prova di verifica o di stato: per verificare il livello di funzionamento dell'apparecchiatura in rapporto alla funzione che deve svolgere;

c) prova di mantenimento o di costanza: per verificare periodicamente il corretto funzionamento dell'apparecchiatura, attraverso singoli test rappresentativi.

2. In relazione alla tipologia del controllo, le prove devono essere effettuate dal fisico specialista o dall'esperto qualificato, avvalendosi di tecnici di radiologia medica o di persone adeguatamente preparato ed aggiornato.

3. I risultati ottenuti devono essere registrati, analizzati ed interpretati, anche alla luce del giudizio sulla qualità diagnostica da parte del medico specialista, al fine di:

valutare lo stato di funzionamento ed affidabilità della apparecchiatura;

programmare il tipo di controllo da espletare e la relativa periodicità;

provvedere, se necessario, ad interventi correttivi.

Art. 4.

Modalità e criteri di controllo

1. Il responsabile delle apparecchiature provvede affinché il fisico specialista o l'esperto qualificato predispongano protocolli conformi a quelli indicati dal Ministero della sanità o, in assenza, a norme di buona tecnica proposte in particolare dall'UE e da organismi scientifici italiani od internazionali.

2. Il protocollo di cui al comma 1 deve riportare, per ogni tipologia di apparecchiatura:

a) il riferimento alla norma od alle norme seguite;

b) i parametri da controllare, i loro valori di riferimento e le loro tolleranze;

c) le procedure operative da seguire per la misurazione di ogni parametro;

d) la periodicità dei controlli.

3. I criteri minimi di accettabilità delle apparecchiature devono corrispondere a quelli stabiliti ai sensi dell'art. 112, comma 3, del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230.

4. Il protocollo di riferimento scelto per ogni apparecchiatura deve essere riportato nel manuale di qualità di cui all'art. 7.

5. Il protocollo di riferimento viene periodicamente verificato ed, ove necessario, integrato o modificato, fermo restando la conformità alla normativa vigente od alle norme di buona tecnica.

6. Qualora le apparecchiature controllate non debbano più corrispondere ai criteri prefissati d'accettabilità, è compito del responsabile delle apparecchiature comunicare tale stato al datore di lavoro che, a sua volta, provvederà a fare eseguire i necessari interventi correttivi o a limitarne l'utilizzo oppure a dichiarare l'apparecchiatura obsoleta. In questi ultimi due casi egli provvederà ad informare, entro trenta giorni, l'autorità sanitaria competente; resta fermo quanto stabilito ai sensi dell'art. 112 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230.

7. L'Istituto superiore di sanità e l'Istituto superiore per la prevenzione e sicurezza del lavoro effettuano verifiche a campione sulle modalità di applicazione dei controlli di cui al presente articolo secondo un programma annuale adottato dal Ministro della sanità.

Art. 5.

Complessità delle apparecchiature

1. Ogni apparecchiatura radiologica per uso medico e di medicina nucleare può avere una differente complessità sia in relazione al tipo d'utilizzo (diagnostica o terapia) e sia in relazione alla tecnologia utilizzata.

2. Il grado di complessità viene così stabilito:

grado A: relativo a tutte le apparecchiature di terapia ed a quelle di diagnostica dotate di un sistema di elaborazione finalizzato alla ricostruzione delle immagini;

grado B: relativo alle apparecchiature di diagnostica diverse da quelle del tipo *A*.

Art. 6.

Periodicità dei controlli

1. I controlli effettuati sulle apparecchiature radiologiche per uso medico e di medicina nucleare di cui all'art. 1 debbono essere ripetuti periodicamente.

2. La frequenza dei controlli da espletare viene determinata sulla base della norma di buona tecnica seguita o stabilita dalla vigente normativa, o, in assenza, delle indicazioni fornite dal costruttore e riportate nella scheda tecnica relativa ad ogni apparecchiatura, qualora più restrittive.

3. Le frequenze dei controlli devono essere congrue con il carico di lavoro e con la complessità delle apparecchiature.

Art. 7.

Modalità di registrazione - Manuale di qualità

1. Il responsabile delle apparecchiature deve approntare per ogni singola apparecchiatura, o per più apparecchiature omogenee o per sala di diagnostica o di terapia, un registro denominato manuale di qualità, nel quale dovranno essere riportate:

a) i protocolli di cui all'art. 4, comma 1, e le loro variazioni od integrazioni;

b) i risultati delle prove di collaudo e di quelle periodiche di cui all'art. 3, comma 3, con le relative conclusioni;

c) i giudizi sulla qualità tecnica delle prestazioni diagnostiche o terapeutiche da parte del medico specialista.

2. Il registro deve essere di tipo a fogli fissi o cuciti e numerati progressivamente e deve essere custodito per almeno cinque anni dalla data dell'ultima registrazione, a cura del datore di lavoro o di un suo delegato.

3. Il registro precedente può essere sostituito con un sistema informatico, che consenta sicurezza, riservatezza ed inalterabilità delle informazioni, in conformità alla vigente normativa od a norma di buona tecnica emanate da organismi scientifici nazionali od internazionali.

4. Le registrazioni devono consentire di verificare, nel tempo il livello qualitativo di ogni apparecchiatura sottoposta a controllo.

Art. 8.

Effettuazione dei controlli

1. I controlli di qualità devono essere effettuati, a seguito di specifico incarico scritto da parte del datore di lavoro, dal fisico specialista o dall'esperto qualificato della struttura, in possesso delle qualificazioni professionali di cui, rispettivamente, al decreto attuativo art. 110, comma 1, e all'allegato V, del decreto legislativo n. 230/1995.

2. Il fisico specialista può espletare i controlli su tutte le apparecchiature sia di grado A che di grado B, mentre l'esperto qualificato può espletare i controlli di qualità

solamente sulle apparecchiature di grado A e di grado B che rientrano nelle limitazióni relative al grado di appartenenza.

3. Nel caso che in una struttura siano presenti sia il fisico specialista che l'esperto qualificato, è compito del datore di lavoro dare l'incarico ad uno dei due professionisti od a tutti e due, tenuto conto delle esigenze operative della stessa struttura. Qualora l'incarico venga suddiviso fra i due professionisti, ogni lettera di incarico dovrà riportare l'apparecchiatura od il reparto o la struttura oggetto dell'incarico, nella quale deve espletare periodicamente i controlli di qualità.

4. Il tecnico sanitario di radiologia medica collabora nell'ambito di propria competenza con il fisico specialista o con l'esperto qualificato.

5. Possono collaborare nell'espletamento dei controlli di qualità, purché operino sotto la responsabilità del dirigente fisico, anche i fisici che, per limitati periodi di tempo ed a scopo di apprendimento o perfezionamento professionale, operano in strutture specialistiche di fisica sanitaria.

6. Il giudizio sulla qualità tecnica della prestazione diagnostica o terapeutica deve essere espresso dal medico specialista della struttura o da un medico specialista delegato dal datore di lavoro qualora nella stessa vengano effettuati esami diagnostici complementari all'esercizio clinico, incluso l'ambito odontoiatrico.

Art. 9.

Norme transitorie

1. Per gli esperti qualificati di cui al secondo comma dell'art. 150 del decreto legislativo n. 230/1995, la responsabilità dell'attuazione dei controlli di qualità viene stabilita, in relazione al grado di complessità delle apparecchiature di cui all'art. 5 del presente decreto e precisamente:

gli esperti qualificati di 1° e 2° grado, con almeno cinque anni di attività in campo sanitario, possono espletare i controlli di qualità sulle apparecchiature di grado B, con le limitazioni relative al grado di appartenenza;

gli esperti qualificati di 3° grado, con almeno cinque anni di attività in campo sanitario, possono espletare i controlli di qualità sulle apparecchiature di grado A e B, con le limitazioni relative al grado di appartenenza.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 14 febbraio 1997

Il Ministro: BINDI

Registrato alla Corte dei conti il 28 febbraio 1997
Registro n. 1 Sanità, foglio n. 30

97A1790

DECRETO 14 febbraio 1997.

Determinazione dei criteri minimi di accettabilità delle apparecchiature radiologiche ad uso medico ed odontoiatrico nonché di quelle di medicina nucleare, ai sensi dell'art. 112, comma 3, del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230.

IL MINISTRO DELLA SANITÀ

Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230, emanato in attuazione delle direttive Euratom 80/836, 84/467, 84/466, 89/618, 90/641 e 92/3 in materia di radiazioni ionizzanti ed, in particolare, il comma 3, dell'art. 112, che prevede che, con decreto del Ministro della sanità, sentiti l'Istituto superiore di sanità e l'Istituto per la prevenzione e la sicurezza del lavoro, siano definiti i criteri minimi di accettabilità per le apparecchiature radiologiche ad uso medico ed odontoiatrico nonché di quelle di medicina nucleare, unitamente alle direttive per la predisposizione dei piani periodici di adeguamento delle apparecchiature suddette alle necessità di impiego ed all'evoluzione tecnologica;

Sentito l'Istituto superiore di sanità;

Sentito l'Istituto per la prevenzione e la sicurezza del lavoro;

Sentito il Comitato di coordinamento degli interventi di radioprotezione dei lavoratori e della popolazione di cui all'art. 21 del decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1980, n. 619;

Sentita la conferenza Stato-regioni nella seduta del 13 febbraio 1997;

Ritenuto di dover provvedere a quanto previsto dal citato art. 112, comma 3, del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230;

Decreta:

Art. 1.

Finalità

1. Il presente decreto definisce i criteri minimi di accettabilità per le apparecchiature radiologiche ad uso medico ed odontoiatrico nonché di quelle di medicina nucleare, unitamente alle direttive per la predisposizione dei piani periodici di adeguamento delle apparecchiature suddette alle necessità di impiego ed all'evoluzione tecnologica.

Art. 2.

Criteri minimi di accettabilità

1. I criteri minimi di accettabilità stabiliscono le condizioni indispensabili a permettere le funzioni per cui ogni apparecchiatura radiologica ad uso medico e odontoiatrico nonché di medicina nucleare è stata progettata, costruita e per le quali viene utilizzata. Tali condizioni sono definite in base al giudizio sulla qualità tecnica della prestazione a fini diagnostici o terapeutici ed

in base ai controlli di qualità effettuati ai sensi dell'art. 113 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230, anche in relazione alle esigenze di radioprotezione dei pazienti. I valori dei parametri tecnici delle apparecchiature devono essere conformi a quanto prescritto da normative, direttive, raccomandazioni, note tecniche, qualora emanate a livello nazionale o dell'Unione europea o, in loro assenza, da indicazioni provenienti da associazioni od organismi scientifici italiani o internazionali.

2. La sussistenza dei requisiti di cui al comma 1, deve essere assicurata oltre che dalle caratteristiche costruttive, anche attraverso idonei interventi di manutenzione e verificata mediante l'effettuazione dei controlli di qualità ai sensi dell'art. 113 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230, da parte del fisico specialista o dell'esperto qualificato e dalle valutazioni connesse al giudizio sulla qualità tecnica della prestazione a fini diagnostici o terapeutici.

3. Il giudizio di accettabilità è espresso dal responsabile delle apparecchiature, così come definito nel decreto attuativo dell'art. 113 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230, avvalendosi del giudizio del fisico specialista o dell'esperto qualificato incaricato dei controlli di qualità e del giudizio sulla qualità tecnica della prestazione diagnostica espresso dal medico specialista della struttura.

4. Qualora un'apparecchiatura risulti accettabile solo per alcune specifiche prestazioni, la stessa può continuare ad essere utilizzata limitatamente alle prestazioni di cui è riconosciuta l'accettabilità.

Art. 3.

Apparecchiature obsolete

1. Un'apparecchiatura deve essere dichiarata obsoleta quando non è più tecnicamente possibile o economicamente conveniente riportarla alle condizioni di accettabilità.

2. Quando un'apparecchiatura viene messa fuori uso perché obsoleta deve esserne data comunicazione alla regione o alla provincia autonoma competente per territorio ai fini dell'aggiornamento dell'inventario di cui all'art. 112, comma 1, del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230.

Art. 4.

Piani periodici di adeguamento

1. Le norme di cui al presente decreto si applicano sia alle strutture del Servizio sanitario nazionale sia alle strutture sanitarie private.

2. Le direttive per la predisposizione dei piani di adeguamento delle apparecchiature alle necessità di impiego o all'evoluzione tecnologica sono descritte nell'allegato *A*.

3. Per le apparecchiature impiegate in strutture del Servizio sanitario nazionale, le regioni e le province autonome provvedono affinché le aziende sanitarie adottino i piani di cui al precedente comma, e né verificano la congruità nell'ambito della programmazione regionale.

4. I piani di cui al comma 1 sono aggiornati periodicamente ogni quattro anni.

5. Fermo restando gli adempimenti di cui al comma 4 dell'art. 112 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230, le regioni e le province autonome trasmettono i piani di cui al presente articolo, entro novanta giorni dall'adozione, al Ministero della sanità, dipartimento della prevenzione.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 14 febbraio 1997

Il Ministro: BINDI

Registrato alla Corte dei conti il 28 febbraio 1997
Registro n. 1 Sanità, foglio n. 29

ALLEGATO *A*

CRITERI PER LA PREDISPOSIZIONE DEI PIANI PERIODICI DI ADEGUAMENTO DELLE APPARECCHIATURE ED IMPIANTI RADIOLOGICI ALLE NECESSITÀ DI IMPIEGO O ALL'EVOLUZIONE TECNOLOGICA.

1. AMBITO DI APPLICAZIONE.

Le presenti linee guida si applicano a tutte le apparecchiature per diagnostica per immagini e per terapia radiante appartenenti alle seguenti categorie:

apparecchiature diagnostiche per radiologia convenzionale, digitalizzata e tomografia computerizzata;

apparecchiature diagnostiche di medicina nucleare;

apparecchiature per radioterapia.

2. METODOLOGIA.

Al fine della programmazione degli investimenti nel settore in oggetto sarà necessario prevedere l'attivazione di processi decisionali che, passando attraverso una dettagliata conoscenza della consistenza e dello stato della strumentazione installata, portino alla definizione delle necessità di adeguamento del patrimonio tecnologico in funzione dei principali fattori che determinano il corretto equilibrio fra costi di erogazione e domanda di prestazioni sanitarie.

In particolare, nell'elaborazione dei piani di investimento, sarà necessario prendere in considerazione gli aspetti legati a:

consistenza numerica e tipologia delle apparecchiature installate;
stato di conservazione e livello di obsolescenza;
conformità alla normative di sicurezza;
livello qualitativo delle prestazioni tecniche;
costo della manutenzione ordinaria e straordinaria;
disponibilità e requisiti del personale preposto all'utilizzo;
numero di prestazioni eseguite, numero di prestazioni richieste, potenzialità massima dell'apparecchiatura;
disponibilità di tecnologie alternative per la medesima finalità diagnostica.

2.1. *Consistenza numerica e tipologia delle apparecchiature installate.*

Al fine di consentire alle regioni ed alle province autonome la realizzazione dell'inventario di cui all'art. 112 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230, le aziende sanitarie dovranno provvedere alla creazione ed al costante aggiornamento di un inventario delle apparecchiature appartenenti alle categorie indicate al paragrafo 1. A tal fine dovranno essere adottati opportuni meccanismi di identificazione univoca delle apparecchiature, basati su strumenti di codifica verificati a livello nazionale (es. codifica Civab, Progetto speciale del Ministero della sanità «OPT» ex art. 12, comma 2, lettera *b)*, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502) che consentano una gestione, su base informatizzata, dei dati inventariali.

In particolare, dovranno essere raccolti, per ciascuna apparecchiatura, dati inerenti:

tipologia, produttore e modello;
costo di acquisto;
anno di acquisto.

2.2. *Stato di conservazione e livello di obsolescenza.*

Per ciascuna delle apparecchiature censite nell'inventario di cui al punto 2.1, dovranno essere acquisiti dati relativi allo stato di conservazione ed al livello di obsolescenza, con riferimento alle condizioni complessive dell'apparecchiatura, all'età, al livello tecnologico, all'adeguatezza, all'uso cui è destinata.

2.3. *Conformità alle normative di sicurezza.*

Per ciascuna delle apparecchiature censite nell'inventario di cui al punto 2.1, dovranno essere acquisiti dati relativi alla conformità alle norme di sicurezza, da rilevarsi attraverso l'effettuazione di prove e misure secondo quanto previsto dalle citate normative.

2.4. *Livello qualitativo delle prestazioni tecniche.*

Per ciascuna delle apparecchiature censite nell'inventario di cui al punto 2.1 dovranno essere acquisiti dati relativi al livello qualitativo delle prestazioni tecniche, da rilevarsi attraverso l'effettuazione di prove e misure secondo quanto previsto dal decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230.

2.5. *Costo della manutenzione ordinaria e straordinaria.*

Per ciascuna delle apparecchiature censite nell'inventario di cui al punto 2.1 dovranno essere acquisiti dati relativi ai costi complessivi di manutenzione ordinaria e straordinaria, sia relativi ai contratti di assistenza per esse stipulati, sia conseguenti da interventi di manutenzione straordinaria effettuati al di fuori di tale ambito. I suddetti costi dovranno essere comprensivi anche delle parti di ricambio, dei componenti e dei dispositivi accessori acquisiti al fine di garantire l'operatività dell'apparecchiatura per le finalità a cui essa è destinata.

2.6. *Disponibilità e requisiti del personale preposto all'utilizzo.*

Nella predisposizione dei piani di investimento, le strutture sanitarie dovranno fornire dati inerenti la consistenza numerica ed il livello di qualificazione del personale preposto all'utilizzo delle apparecchiature in oggetto, evidenziando le eventuali necessità di adeguamento, in termini di consistenza numerica e/o di qualificazione del personale già disponibile, conseguenti all'acquisizione di nuove attrezzature.

2.7. *Numero di prestazioni eseguite, numero di prestazioni richieste, potenzialità massima dell'apparecchiatura.*

Per ciascuna delle apparecchiature censite nell'inventario di cui al punto 2.1 dovranno essere acquisiti dati relativi al numero complessivo delle prestazioni effettuate nell'arco dell'anno, al numero delle prestazioni richieste, all'entità media delle eventuali liste di attesa, alle potenzialità (in termini di esami/anno potenzialmente eseguibili), evidenziando la natura dei motivi che, eventualmente, non consentano il pieno utilizzo dell'apparecchiatura (insufficienza di personale, motivi di ordine tecnico, organizzativo, ecc.).

2.8. *Disponibilità di tecnologie alternative per la medesima finalità diagnostica.*

Nel caso in cui la tipologia della prestazione diagnostica o terapeutica sia tale da offrire possibili alternative tecnologiche, esse dovranno essere individuate, al fine di consentire una valutazione comparata dei costi e dei benefici conseguenti all'adozione delle stesse. In particolare, nel caso di sostituzione di tecnologie obsolete con tecnologie innovative, dovrà essere fornita evidenza dei potenziali benefici sul versante clinico, tecnico ed economico derivanti da tale sostituzione.

2.9. Un estratto sintetico delle informazioni di cui ai punti da 2.1 a 2.8 dovrà essere trasmesso dalle aziende sanitarie alle regioni ed alle province autonome al fine di quantificare lo stato di conservazione delle apparecchiature nell'inventario di cui al comma 1 dell'art. 112 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230.

3. CRITERI DI PIANIFICAZIONE.

Nella predisposizione dei piani periodici di adeguamento delle apparecchiature oggetto del presente documento, si dovrà procedere all'individuazione delle priorità di intervento sulla base di un'analisi complessiva degli elementi evidenziati al punto 2.

In particolare, i criteri di definizione delle priorità si dovranno basare sulle seguenti valutazioni:

3.1. *Età dell'apparecchiatura.*

La determinazione del livello di obsolescenza e quindi l'indice di priorità per un'eventuale sostituzione, dovrà essere differenziato per tipologia di apparecchiatura.

3.2. *Conformità alle normative di sicurezza.*

La non conformità alle normative di sicurezza, ove non ovviabile con interventi tecnici sull'apparecchiatura ed in particolare se relativa ad elementi pregiudiziali per l'utilizzo della medesima in condizioni di piena sicurezza per pazienti ed operatori, dovrà costituire elemento di priorità per l'eventuale sostituzione.

3.3. *Livello qualitativo delle prestazioni tecniche.*

Il riscontro di un evidente degrado delle prestazioni dell'apparecchiatura, da evidenziarsi attraverso l'effettuazione di un programma periodico di controllo di qualità effettuato ai sensi dell'art. 113 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230, qualora non ovviabile con interventi di manutenzione programmata o straordinaria e tale da pregiudicare la qualità diagnostica o terapeutica della prestazione erogata, dovrà costituire elemento di priorità per un'eventuale sostituzione.

3.4. *Costi di manutenzione.*

Le strutture sanitarie dovranno adottare tutte le misure necessarie al contenimento dei costi di manutenzione ordinaria e straordinaria sulle apparecchiature, garantendo, tuttavia, in maniera prioritaria, la continuità di esercizio e l'adeguatezza del livello tecnico delle prestazioni delle stesse. Ove i costi di manutenzione dovessero risultare ingiustificatamente elevati in relazione al numero ed alla natura delle prestazioni erogabili, nonché in confronto a quelli di apparecchiature similari ma di tecnologia più recente, tale indice dovrà costituire elemento di priorità per un'eventuale sostituzione.

3.5. *Rapporto fra prestazioni erogate e domanda.*

Il numero complessivo delle prestazioni effettuate nell'arco dell'anno, rapportato al numero delle prestazioni richieste ed all'entità media delle eventuali liste di attesa, dovrà costituire un elemento di priorità per l'eventuale ampliamento del parco apparecchiature o per la sostituzione delle stesse, ove si verificasse che ciò risulta imputabile a motivi di ordine tecnico che non consentano il pieno utilizzo delle medesime (ridotta potenzialità, frequenti fermi macchina, ecc.).

3.6. *Innovazione tecnologica.*

Adeguata considerazione dovrà essere posta, nella pianificazione degli investimenti, agli aspetti inerenti l'innovazione tecnologica, finalizzata ad un progressivo recepimento ed introduzione nelle strutture sanitarie di apparecchiature e metodiche innovative. A tal fine, si ravvisa l'opportunità che le amministrazioni regionali procedano all'individuazione di strutture di riferimento a cui demandare il coordinamento della sperimentazione delle tecnologie di maggiore impatto clinico ed economico, nonché l'effettuazione di analisi mirate alla determinazione degli aspetti di ordine clinico, tecnologico ed economico inerenti l'introduzione delle stesse nelle strutture sanitarie.

97A1791

DECRETO 14 febbraio 1997.

Determinazione delle modalità affinché i documenti radiologici e di medicina nucleare e i resoconti esistenti siano resi tempestivamente disponibili per successive esigenze mediche, ai sensi dell'art. 111, comma 10, del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230.

IL MINISTRO DELLA SANITÀ

Visto l'art. 111, comma 10 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230;

Consultato il Comitato di coordinamento degli interventi di radioprotezione di cui all'art. 21 del decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1980, n. 619;

Sentita la conferenza Stato-regioni nella seduta del 13 febbraio 1997;

Decreta:

Art. 1.

Finalità

1. Il presente decreto stabilisce le disposizioni atte a permettere che i documenti radiologici e di medicina nucleare ed i resoconti esistenti siano resi tempestivamente disponibili per successive esigenze mediche.

Art. 2.

Campo di applicazione

1. I presidi ospedalieri, gli istituti, i reparti, i gabinetti medici e i laboratori, sia pubblici che privati, in seguito indicati con il termine di strutture, in cui vengano effettuate prestazioni professionali specialistiche di radiodiagnostica, di radioterapia e di medicina nucleare, nonché qualsiasi struttura ove vengano svolte attività radiodiagnostiche complementari all'esercizio clinico, incluso l'ambito odontoiatrico, sono soggetti alle disposizioni del presente decreto.

Art. 3.

Documentazione

1. La documentazione disciplinata dal presente decreto e di cui al precedente art. 1, è così stabilita:

a) documenti radiologici e di medicina nucleare:

consistono nella documentazione iconografica prodotta a seguito dell'indagine diagnostica utilizzata dal medico specialista nonché in quella prodotta nell'ambito delle attività radiodiagnostiche complementari all'esercizio clinico;

b) resoconti radiologici e di medicina nucleare:

la documentazione del presente punto consiste nei referti stilati dal medico specialista radiologo o medico nucleare.

Art. 4.

Acquisizione - Archiviazione - Disponibilità

1. Ove la documentazione iconografica di cui al precedente articolo non venga consegnata al paziente, questa deve essere custodita con le modalità di cui ai successivi commi.

2. La documentazione iconografica di cui al precedente comma può essere acquisita mediante pellicole radiografiche, supporti cartacei, supporti elettronici. Può essere detenuta in apposito locale predisposto, può essere microfilmata oppure può essere memorizzata in archivio elettronico in conformità alla direttive dell'Agenzia per l'informatizzazione della pubblica amministrazione.

3. Qualunque sia la forma di archivio prescelta, la documentazione deve poter essere disponibile a richiesta per successive esigenze mediche. Tale disponibilità deve essere mantenuta per un periodo non inferiore a dieci anni per i documenti di cui al punto *a)* del precedente articolo ed a tempo indeterminato per i documenti di cui al punto *b)* dello stesso articolo, salvo termini diversi stabiliti con direttive del Ministro della sanità su conforme parere del Consiglio superiore di sanità.

Art. 5.

Modalità di archiviazione e di registrazione

1. Con il presente decreto viene stabilito che il riferimento di archivio che dovrà essere utilizzato per la documentazione di cui al precedente art. 3 deve coincidere con quello riportato nel decreto emanato ai sensi dell'art. 114 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230 e relativo alle prestazioni effettuate su pazienti e riportate:

sia nel registro delle indagini e dei trattamenti con radiazioni ionizzanti;

sia nel libretto radiologico personale.

2. Il riferimento di archivio deve essere tale che non vi siano dubbi né del paziente, né dell'esame espletato, né della struttura che ha erogato la prestazione.

Art. 6.

Contenuto del riferimento di archivio

1. Il riferimento di archivio deve essere costituito da caratteri alfanumerici.

2. Il riferimento di archivio deve possedere, in forma diretta o indiretta, i seguenti elementi:

soggetto al quale è stata erogata la prestazione;
struttura cha ha erogato la prestazione;
tipo di prestazione.

3. Il riferimento di archivio relativo alla lettera *a)* dell'art. 3 deve essere il medesimo di quello relativo alla lettera *b)* dello stesso articolo.

4. Con circolare del Ministero della sanità sono indicati criteri di omogeneità per la formulazione del riferimento di archivio di cui al presente articolo.

Art. 7.

Entrata in vigore

1. Le disposizioni di cui al presente decreto hanno efficacia a decorrere dal giorno di emanazione del decreto di cui all'art. 114 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230.

2. Le disposizioni relative alla disponibilità della documentazione di cui alla lettera *a)* dell'art. 3 entrano in vigore dopo ventiquattro mesi dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale.*

3. Le disposizioni relative alla disponibilità della documentazione di cui alla lettera *b)* dell'art. 3 entrano in vigore dopo novanta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale.*

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 14 febbraio 1997

Il Ministro: BINDI

Registrato alla Corte dei conti il 28 febbraio 1997
Registro n. 1 Sanità, foglio n. 32

97A1792

DECRETO 14 febbraio 1997.

Individuazione degli impianti complessi di radioterapia e di medicina nucleare, ai sensi dell'art. 111, comma 11, del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230.

IL MINISTRO DELLA SANITÀ

Visto l'art. 111, comma 11, del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230;

Vista la legge 31 gennaio 1983, n. 25;

Visto il proprio decreto 26 settembre 1994, n. 746;

Consultato il Comitato di coordinamento degli interventi di radioprotezione di cui all'art. 21 del decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1980, n. 619;

Sentita la conferenza Stato-regioni nella seduta del 13 febbraio 1997;

Decreta:

Art. 1.

Finalità

1. Il presente decreto individua gli impianti complessi nei quali il medico specialista deve avvalersi della collaborazione del fisico specialista ai fini della radioprotezione del paziente.

2. Vengono altresì stabilite le modalità di collaborazione fra il fisico specialista ed il medico specialista.

Art. 2.

Impianto complesso

1. Ai fini del presente decreto, è considerato un impianto complesso un'installazione in cui venga svolta anche una delle seguenti attività:

a) terapia mediante radiazioni ionizzanti;

b) medicina nucleare a scopo diagnostico, con sistemi finalizzati alla ricostruzione delle immagini.

Art. 3.

Collaborazione

1. Il fisico specialista collabora con i medici specialisti, per quanto attiene la radioprotezione del paziente, relativamente alla messa in atto delle procedure fisiche, dosimetriche ed informatiche.

2. Il tecnico sanitario di radiologia medica collabora con il fisico specialista ed il medico specialista per gli interventi connessi con la radioprotezione del paziente.

Art. 4.

Obiettivi

1. Gli obiettivi della collaborazione, di cui all'articolo precedente, si conseguono mediante:

a) l'accettazione di sorgenti di radiazioni, nonché l'accettazione di sistemi hardware e software a queste connessi, rispondenti a normative nazionali o, in assenza, a guide e norme tecniche nazionali od internazionali;

b) la verifica a che i parametri caratteristici presi in considerazione nei test di accettazione si mantengano costanti negli intervalli di accettabilità definiti;

c) la realizzazione di protocolli per i controlli di qualità;

d) le attività di cui al decreto emanato ai sensi dell'art. 110, comma 1, del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230.

Art. 5.

Responsabilità

1. Il fisico specialista è responsabile, congiuntamente con il medico specialista, dell'accettazione delle apparecchiature e delle sorgenti sigillate e non sigillate nell'ambito dell'impianto complesso di cui all'art. 2 del presente decreto.

2. Il fisico specialista è altresì responsabile delle verifiche periodiche dei parametri presi in considerazione nei test relativi ai controlli di qualità su tutte le apparecchiature facenti parte dell'impianto compless, secondo protocolli definiti ed approvati dal fisico specialista e dal medico specialista.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 14 febbraio 1997

Il Ministro: BINDI

Registrato alla Corte dei conti il 28 febbraio 1997
Registro n. 1 Sanità, foglio n. 31

97A1793

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

COMMISSIONE NAZIONALE PER LE SOCIETÀ E LA BORSA

DELIBERAZIONE 25 febbraio 1997.

Approvazione delle deliberazioni assunte dalla Monte Titoli S.p.a. di fissazione, per l'anno 1996, della misura dell'importo della retrocessione ai depositari delle commissioni dalla stessa percepite a carico degli emittenti per il servizio titoli e dell'importo di un conguaglio di diritti di custodia, a favore dei depositari. (Delibera n. 10550).

LA COMMISSIONE NAZIONALE PER LE SOCIETÀ E LA BORSA

Vista la legge 19 giugno 1986, n. 289, recante disposizioni relative all'amministrazione accentrata di valori mobiliari attraverso la Monte Titoli S.p.a.;

Visto il regolamento di attuazione della citata legge, approvato con delibera n. 10436 del 7 gennaio 1997;

Visto il regolamento dei servizi e delle condizioni contrattuali adottato dalla Monte Titoli S.p.a. e approvato con delibera n. 2724 del 18 febbraio 1987 e le successive modifiche e integrazioni;

Viste le lettere del 5 novembre 1996 con la quale la Monte Titoli S.p.a. ha comunicato che nella seduta del 30 ottobre 1996 il consiglio di amministrazione della società ha deliberato di determinare, per l'anno 1996, nella misura del 95%, la percentuale di retrocessione ai depositari delle commissioni incassate dalla società stessa a carico di enti e società emittenti per il servizio titoli svolto per loro conto;

Vista la lettera del 24 dicembre 1996 con la quale la Monte Titoli S.p.a. ha dato seguito alla richiesta della Consob di acquisire ulteriori elementi di valutazione ed ha comunicato che nella seduta del 19 dicembre 1996 il proprio consiglio di amministrazione ha deliberato di procedere ad un conguaglio di diritti di custodia a favore dei depositari;

Vista la lettera del 14 febbraio 1997 con la quale la Banca d'Italia ha comunicato il proprio assenso all'approvazione delle delibere del consiglio di amministrazione della Monte Titoli S.p.a.;

Delibera:

È approvata la deliberazione assunta dal consiglio di amministrazione della Monte Titoli S.p.a. che ha stabilito, per l'anno 1996, nella misura del 95% l'importo della retrocessione ai depositari delle commissioni percepite dalla Monte Titoli stessa a carico degli emittenti per il servizio titoli loro fornito.

È, altresì, approvata la deliberazione assunta dal consiglio di amministrazione della Monte Titoli S.p.a. che ha stabilito di procedere ad un conguaglio di diritti di custodia a favore dei depositari nella misura di L. 5.400.000.000, da stornare proporzionalmente agli importi addebitati, allo stesso titolo, nel corso del 1996.

La presente delibera sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e nel Bollettino della Consob.

Roma, 25 febbraio 1997

Il presidente: BERLANDA

97A1777

REGIONE LOMBARDIA

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 2 settembre 1996.

Stralcio dell'area ubicata nei comuni di Artogne e Gianico, per le parti interessate dalle opere, dall'ambito territoriale n. 15, individuato con deliberazione della giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985, per la realizzazione delle linee in MT 15KV e BT 380V in cavo sotterraneo per l'elettrificazione delle località «Paglia» e «Rondeneto» da parte dell'Enel S.p.a. (Deliberazione n. VI/18024).

LA GIUNTA REGIONALE

Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla tutela delle bellezze naturali ed il relativo regolamento di esecuzione, approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357;

Visto l'art. 82 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, con cui sono state delegate alle regioni a statuto ordinario le funzioni amministrative in materia di protezione delle bellezze naturali;

Vista la legge 8 agosto 1985, n. 431, in particolare l'art. 1-*ter*;

Vista la legge regionale 27 maggio 1985, n. 57, così come modificata dalla legge regionale 12 settembre 1986, n. 54;

Vista la deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985 avente per oggetto «Individuazione delle aree di particolare interesse ambientale a norma della legge 8 agosto 1985, n. 431»;

Vista la deliberazione della giunta regionale numero IV/31898 del 26 aprile 1988, avente per oggetto «Criteri e procedure per il rilascio dell'autorizzazione ex art. 7, legge 29 giugno 1939, n. 1497, per la realizzazione di opere insistenti su aree di particolare interesse ambientale individuate dalla regione a norma della legge 8 agosto 1985, n. 431, con deliberazione n. IV/3859 del 10 dicembre 1985»;

Vista la deliberazione della giunta regionale n. 22971 del 27 maggio 1992, con la quale si ravvisa l'esigenza di estendere i criteri e le procedure per il rilascio di autorizzazioni ex art. 7 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, fissati con la sopracitata deliberazione della giunta regionale n. 31898/88, anche ad opere di riconosciuta rilevanza economico-sociale;

Preso atto che il dirigente del servizio proponente riferisce:

che in data 6 giugno 1996 prot. n. 23295 è pervenuta l'istanza dei comuni per la realizzazione delle linee MT 15KV e BT 380V in cavo interrato;

che dalle risultanze dell'istruttoria svolta dal funzionario competente, così come risulta dalla relazione agli atti del servizio, si evince che non sussistono esigenze assolute di immodificabilità tali da giustificare la permanenza del vincolo di cui all'art. 1-*ter*, legge 8 agosto 1985, n. 431;

Preso atto inoltre che il dirigente del servizio proponente ritiene che vada riconosciuta la necessità di realizzare l'opera di cui trattasi, in considerazione dell'esigenza di soddisfare i suddetti interessi pubblici e sociali ad essa sottesi, i quali rivestono una rilevanza ed urgenza tali che la giunta regionale non può esimersi dal prenderli in esame, in ragione dei problemi gestionali correlati al particolare regime di salvaguardia cui l'area in questione risulta assoggettata;

Vagliate e fatte proprie le valutazioni e considerazioni e ritenuto opportuno, quindi, stralciare l'area interessata dall'opera in oggetto, dall'ambito territoriale n. 15, individuato e perimetrato con deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;

Dato atto che, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo n. 40/1993, come modificato dall'art. 1 del decreto legislativo n. 479/1993, la presente deliberazione non è soggetta a controllo;

Tutto ciò premesso;

Con voti unanimi espressi nelle forme di legge;

Delibera:

1) di stralciare, per le motivazioni di cui in premessa, l'area ubicata nei comuni di Artogne e Gianico (Brescia), mappale n. 2535, foglio n. 15, mappale numeri 2537-2539, foglio n. 16, comune di Artogne per le parti interessate dalle opere, mappale n. 1441, foglio n. 20, mappale n. 673, foglio n. 23 e mappale n. 530, foglio n. 24 comune di Gianico per le parti interessate dalle opere, dall'ambito territoriale n. 15 individuato con deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985, per la realizzazione delle linee MT 15KV e BT 380V in cavo sotterraneo per l'elettrificazione delle località «Paglia» e «Rondeneto»;

2) di ridefinire, in conseguenza dello stralcio disposto al precedente punto 1), l'ambito territoriale n. 15, individuato con la predetta deliberazione n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;

3) di pubblicare la presente deliberazione sulla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, ai sensi dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, n. 1357 e nel bollettino ufficiale della regione Lombardia, come previsto dall'art. 1, primo comma, della legge regionale 27 maggio 1985 n. 57, così come modificato dalla legge regionale 12 settembre 1986 n. 54.

Milano, 2 settembre 1996

Il presidente: FORMIGONI

Il segretario: MINICHETTI

97A1801

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 2 settembre 1996.

Stralcio dell'area ubicata nel comune di Corteno Golgi dall'ambito territoriale n. 15, individuato con deliberazione della giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985, per la realizzazione della variante alla strada agricola per il collegamento dell'alpeggio denominato «Alpe di Valle» da parte della sig.ra Sabbadini Angela. (Deliberazione n. VI/18022).

LA GIUNTA REGIONALE

Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla tutela delle bellezze naturali ed il relativo regolamento di esecuzione, approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357;

Visto l'art. 82 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, con cui sono state delegate alle regioni a statuto ordinario le funzioni amministrative in materia di protezione delle bellezze naturali;

Vista la legge 8 agosto 1985, n. 431, in particolare l'art. 1-*ter*;

Vista la legge regionale 27 maggio 1985, n. 57, così come modificata dalla legge regionale 12 settembre 1986, n. 54;

Vista la deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985 avente per oggetto «Individuazione delle aree di particolare interesse ambientale a norma della legge 8 agosto 1985, n. 431»;

Vista la deliberazione della giunta regionale numero IV/31898 del 26 aprile 1988, avente per oggetto «Criteri e procedure per il rilascio dell'autorizzazione ex art. 7, legge 29 giugno 1939, n. 1497, per la realizzazione di opere insistenti su aree di particolare interesse ambientale individuate dalla regione a norma della legge 8 agosto 1985, n. 431, con deliberazione n. IV/3859 del 10 dicembre 1985»;

Vista la deliberazione della giunta regionale n. 22971 del 27 maggio 1992, con la quale si ravvisa l'esigenza di estendere i criteri e le procedure per il rilascio di autorizzazioni ex art. 7 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, fissati con la sopracitata deliberazione della giunta regionale n. 31898/88, anche ad opere di riconosciuta rilevanza economico-sociale;

Preso atto che il dirigente del servizio proponente riferisce:

che in data 30 maggio 1996 prot. n. 22280 e pervenuta l'istanza del comune per la richiesta di variante alla strada agricola - collegamento alpeggio «Alpe di Valle»;

che dalle risultanze dell'istruttoria svolta dal funzionario competente, così come risulta dalla relazione agli atti del servizio, si evince che non sussistono esigenze assolute di immodificabilità tali da giustificare la permanenza del vincolo di cui all'art. 1-*ter*, legge 8 agosto 1985, n. 431;

Preso atto inoltre che il dirigente del servizio proponente ritiene che vada riconosciuta la necessità di realizzare l'opera di cui trattasi, in considerazione dell'esigenza di soddisfare i suddetti interessi pubblici e sociali ad essa sottesi, i quali rivestono una rilevanza ed urgenza tali che la giunta regionale non può esimersi dal prenderli in esame, in ragione dei problemi gestionali correlati al particolare regime di salvaguardia cui l'area in questione risulta assoggettata;

Vagliate e fatte proprie le valutazioni e considerazioni e ritenuto opportuno, quindi, stralciare l'area interessata dall'opera in oggetto, dall'ambito territoriale n. 15, individuato e perimetrato con deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;

Dato atto che, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo n. 40/1993, come modificato dall'art. 1 del decreto legislativo n. 479/1993, la presente deliberazione non è soggetta a controllo;

Tutto ciò premesso;.

Con voti unanimi espressi nelle forme di legge;

Delibera:

1) di stralciare, per le motivazioni di cui in premessa, l'area ubicata in comune di Corteno Golgi (Brescia), mappale numeri 52-54, foglio n. 5 dall'ambito territoriale n. 15 individuato con deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985, per la realizzazione della variante alla strada agricola per il collegamento dell'alpeggio denominato «Alpe di Valle»;

2) di ridefinire, in conseguenza dello stralcio disposto al precedente punto 1), l'ambito territoriale n. 15, individuato con la predetta deliberazione n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;

3) di pubblicare la presente deliberazione sulla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, ai sensi dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, n. 1357 e nel bollettino ufficiale della regione Lombardia, come previsto dall'art. 1, primo comma, della legge regionale 27 maggio 1985 n. 57, così come modificato dalla legge regionale 12 settembre 1986 n. 54.

Milano, 2 settembre 1996

Il presidente: FORMIGONI

Il segretario: MINICHETTI

97A1800

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 2 settembre 1996.

Stralcio delle aree ubicate nei comuni di Monticelli Brusati - Polaveno - Ome - Brione, dall'ambito territoriale n. 17, individuato con deliberazione della giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985, per la realizzazione di metanodotto Polaveno-Cogozzo DN 300/400-75/12 Bar da parte della Snam S.p.a. (Deliberazione n. VI/18025).

LA GIUNTA REGIONALE

Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla tutela delle bellezze naturali ed il relativo regolamento di esecuzione, approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357;

Visto l'art. 82 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, con cui sono state delegate alle regioni a statuto ordinario le funzioni amministrative in materia di protezione delle bellezze naturali;

Vista la legge 8 agosto 1985, n. 431, in particolare l'art. 1-*ter*;

Vista la legge regionale 27 maggio 1985, n. 57, così come modificata dalla legge regionale 12 settembre 1986, n. 54;

Vista la deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985 avente per oggetto «Individuazione delle aree di particolare interesse ambientale a norma della legge 8 agosto 1985, n. 431»;

Vista la deliberazione della giunta regionale numero IV/31898 del 26 aprile 1988, avente per oggetto «Criteri e procedure per il rilascio dell'autorizzazione ex art. 7, legge 29 giugno 1939, n. 1497, per la realizzazione di opere insistenti su aree di particolare interesse ambientale individuate dalla regione a norma della legge 8 agosto 1985, n. 431, con deliberazione n. IV/3859 del 10 dicembre 1985»;

Vista la deliberazione della giunta regionale n. 22971 del 27 maggio 1992, con la quale si ravvisa l'esigenza di estendere i criteri e le procedure per il rilascio di autorizzazioni ex art. 7 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, fissati con la sopracitata deliberazione della giunta regionale n. 31898/88, anche ad opere di riconosciuta rilevanza economico-sociale;

Preso atto che il dirigente del servizio proponente riferisce:

che in data 26 marzo 1996 è pervenuta l'istanza della Snam S.p.a. per la realizzazione del metanodotto Polaveno-Cogozzo;

che dalle risultanze dell'istruttoria svolta dal funzionario competente, così come risulta dalla relazione agli atti del servizio, si evince che non sussistono esigenze assolute di immodificabilità tali da giustificare la permanenza del vincolo di cui all'art. 1-*ter*, legge 8 agosto 1985, n. 431;

Preso atto inoltre che il dirigente del servizio proponente ritiene che vada riconosciuta la necessità di realizzare l'opera di cui trattasi, in considerazione dell'esigenza di soddisfare i suddetti interessi pubblici e sociali ad essa sottesi, i quali rivestono una rilevanza ed urgenza tali che la giunta regionale non può esimersi dal prenderli in esame, in ragione dei problemi gestionali correlati al particolare regime di salvaguardia cui l'area in questione risulta assoggettata;

Vagliate e fatte proprie le valutazioni e considerazioni e ritenuto opportuno, quindi, stralciare l'area interessata dall'opera in oggetto, dall'ambito territoriale n. 17, individuato e perimetrato con deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;

Dato atto che, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo n. 40/1993, come modificato dall'art. 1 del decreto legislativo n. 479/1993, la presente deliberazione non è soggetta a controllo;

Tutto ciò premesso;

Con voti unanimi espressi nelle forme di legge;

Delibera:

1) di stralciare, per le motivazioni di cui in premessa, le aree ubicate nei comuni di: Monticelli Brusati foglio n. 1, mappale numeri 228-230-232, per le parti interessate dalla posa del metanodotto e dalla sistemazione della strada comunale Polaveno; Polaveno, foglio n. 16 mappale numeri 49, 53, 54, 55, 56, 57, 60, 92, 93, 96, 97, 101, 102, 104, 106, 107, 113, 115, 118, 119, 125, 146, 149, 156, 157, 158, 160, 161, 162, 163, 164, 165, 169, 176, 183, 188, 192, 195, 198, 201, 202, 204, 206, 207, 216, 217, 218, 244, 246, 268, 277, 279, 284, 292, 291 per le parti interessate dalla posa del metanodotto, foglio n. 17 mappale numeri 526 e 628 per le parti interessate dalla posa del metanodotto, foglio n. 19, mappale numeri 80, 104, 124, 125, 130, 135, 136 per le parti interessate dalla posa del metanodotto, foglio n. 8, mappale numeri 171 e 211 per le parti interessate dalla sistemazione della strada comunale Castignidolo, foglio n. 14, mappale numeri 123, 124, 125, 98, 99, 126, 127, 154 per le parti interessate dalla sistemazione della strada comunale Castignidolo, foglio n. 16, mappale numeri 46 e 55 per le parti interessate dalla sistemazione della strada comunale Castignidolo; Ome foglio n. 2, mappale numeri 1, 2, 5, 6, 103 per le parti interessate dalla posa del metanodotto, foglio n. 3, mappale numeri 2 e 101 per le parti interessate dalla posa del metanodotto; Brione foglio n. 1, mappale numeri 44, 46, 79, 80, 81, 83, 84, 88, 89, 90, 99, 102, 103, 107, 186, 187, 188, 205, 206, 208, 210, 211, 212, 207, 213, 214, 215, 223, 224, 225, 226, 228, 241, 242, 245, 262, 263, 264, 275, 277, 310, 315, 316, 345, 346, 347, 348, 349, 350 per le parti interessate dalla posa del metanodotto, foglio n. 3, mappale numeri 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 22, 25, 27, 36, 26, 37, 40, 42, 43, 45, 46, 47, 48, 49, 51, 52, 126, 322, 323, 349, 368, 369, 401 per le parti interessate dalla posa del metanodotto, foglio n. 4, mappale numeri 5, 6, 7, 16, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 29, 30, 31, 46, 48, 49, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 82, 378, 379 per le parti interessate dalla posa del metanodotto, foglio n. 4 mappale numeri 44 e 46, foglio n. 1 mappale n. 103 per le parti interessate dalla realizzazione alla stradina di accesso al PIL n. 1, dall'ambito territoriale n. 17 individuato con deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985, per la realizzazione di metanodotto Polaveno-Cogozzo DN 300/400 - 75/12 BAR;

2) di ridefinire, in conseguenza dello stralcio disposto al precedente punto n. 1, l'ambito territoriale n. 17, individuato con la predetta deliberazione n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;

3) di pubblicare la presente deliberazione sulla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, ai sensi dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, n. 1357 e sul bollettino ufficiale della regione Lombardia, come previsto dall'art. 1, primo comma legge regionale 27 maggio 1985, n. 57, così come modificato dalla legge regionale 12 settembre 1986, n. 54.

Milano, 2 settembre 1996

Il presidente: FORMIGONI

Il segretario: MINICHETTI

97A1802

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 25 settembre 1996.

Stralcio dell'area ubicata nel comune di San Giuliano Milanese dall'ambito territoriale n. 9, individuato con deliberazione della giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985, per la realizzazione di opere di manutenzione straordinaria da parte della società immobiliare Giardini S.r.l. (Deliberazione n. VI/18754).

LA GIUNTA REGIONALE

Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla tutela delle bellezze naturali ed il relativo regolamento di esecuzione, approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357;

Visto l'art. 82 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, con cui sono state delegate alle regioni a statuto ordinario le funzioni amministrative in materia di protezione delle bellezze naturali;

Vista la legge 8 agosto 1985, n. 431, in particolare l'art. 1-*ter*;

Vista la legge regionale 27 maggio 1985, n. 57, così come modificata dalla legge regionale 12 settembre 1986, n. 54;

Vista la deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985 avente per oggetto «Individuazione delle aree di particolare interesse ambientale a norma della legge 8 agosto 1985, n. 431»;

Vista la deliberazione della giunta regionale n. IV/31898 del 26 aprile 1988, avente per oggetto «Criteri e procedure per il rilascio dell'autorizzazione ex art. 7, legge 29 giugno 1939, n. 1497, per la realizzazione di opere insistenti su aree di particolare interesse ambientale

individuate dalla regione a norma della legge 8 agosto 1985, n. 431, con deliberazione n. IV/3859 del 10 dicembre 1985»;

Vista la deliberazione della giunta regionale n. 22971 del 27 maggio 1992, con la quale si ravvisa l'esigenza di estendere i criteri e le procedure per il rilascio di autorizzazioni ex art. 7 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, fissati con la sopracitata deliberazione della giunta regionale n. 31898/88, anche ad opere di riconosciuta rilevanza economico-sociale;

Preso atto che il dirigente del servizio proponente riferisce:

che in data 22 agosto 1996 è pervenuta l'istanza della società immobiliare Giardini S.r.l. relativa alla richiesta per la realizzazione di opere di manutenzione straordinaria;

che dalle risultanze dell'istruttoria svolta dal funzionario competente, così come risulta dalla relazione agli atti del servizio, si evince che non sussistono esigenze assolute di immodificabilità tali da giustificare la permanenza del vincolo di cui all'art. 1-*ter*, legge 8 agosto 1985, n. 431:

Preso atto inoltre che il dirigente del servizio proponente ritiene che vada riconosciuta la necessità di realizzare l'opera di cui trattasi, in considerazione dell'esigenza di soddisfare i suddetti interessi pubblici e sociali ad essa sottesi, i quali rivestono una rilevanza ed urgenza tali che la giunta regionale non può esimersi dal prenderli in esame, in ragione dei problemi gestionali correlati al particolare regime di salvaguardia cui l'area in questione risulta assoggettata;

Vagliate e fatte proprie le valutazioni e considerazioni e ritenuto opportuno, quindi, stralciare l'area interessata dall'opera in oggetto, dall'ambito territoriale n. 9, individuato e perimetrato con deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;

Dato atto che, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo n. 40/1993, come modificato dall'art. 1 del decreto legislativo n. 479/1993, la presente deliberazione non è soggetta a controllo;

Tutto ciò premesso;

Con voti unanimi espressi nelle forme di legge;

Delibera:

1) di stralciare, per motivazioni di cui in premessa, l'area ubicata in comune di San Giuliano Milanese (Milano), mappali numeri 20, 78, 79, 563, 280, 194, foglio 17, dall'ambito territoriale n. 9, individuato con deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985, per la realizzazione di opere di manutenzione straordinaria da parte della società immobiliare Giardini S.r.l.;

2) di ridefinire, in conseguenza dello stalcio disposto al precedente punto n. 1, l'ambito territoriale n. 9, individuato con la predetta deliberazione n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;

3) di pubblicare la presente deliberazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, ai sensi dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, n. 1357 e sul bollettino ufficiale della regione Lombardia, come previsto dall'art. 1, primo comma legge regionale 17 maggio 1985 n. 57, così come modificato dalla legge regionale 12 settembre 1986, n. 54.

Milano, 25 settembre 1996

Il presidente: FORMIGONI

Il segretario: MINICHETTI

97A1803

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 25 settembre 1996.

Stralcio delle aree ubicate nel comune di Gianico dell'ambito territoriale n. 15, individuato con deliberazione della giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985, per la sistemazione delle malghe comunali e delle stradine di accesso alle medesime nelle località Paglia, Luca, Cimosco, Rondeneto da parte dell'amministrazione comunale. (Deliberazione n. VI/18756).

LA GIUNTA REGIONALE

Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla tutela delle bellezze naturali ed il relativo regolamento di esecuzione, approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357;

Visto l'art. 82 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, con cui sono state delegate alle regioni a statuto ordinario le funzioni amministrative in materia di protezione delle bellezze naturali;

Vista la legge 8 agosto 1985, n. 431, in particolare l'art. 1-*ter*;

Vista la legge regionale 27 maggio 1985, n. 57, così come modificata dalla legge regionale 12 settembre 1986, n. 54;

Vista la deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985 avente per oggetto «Individuazione delle aree di particolare interesse ambientale a norma della legge 8 agosto 1985, n. 431»;

Vista la deliberazione della giunta regionale n. IV/31898 del 26 aprile 1988, avente per oggetto «Criteri e procedure per il rilascio dell'autorizzazione ex art. 7, legge 29 giugno 1939, n. 1497, per la realizzazione di opere insistenti su aree di particolare interesse ambientale individuate dalla regione a norma della legge 8 agosto 1985, n. 431, con deliberazione n. IV/3859 del 10 dicembre 1985»;

Vista la deliberazione della giunta regionale n. 22971 del 27 maggio 1992, con la quale si ravvisa l'esigenza di estendere i criteri e le procedure per il rilascio di

autorizzazioni ex art. 7 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, fissati con la sopracitata deliberazione della giunta regionale n. 31898/88, anche ad opere di riconosciuta rilevanza economico-sociale;

Preso atto che il dirigente del servizio proponente riferisce:

che in data 5 luglio 1996 è pervenuta l'istanza del comune per la richiesta di stralcio ai sensi dell'art. 1-*ter*, legge n. 431/1985 relativa alla sistemazione delle malghe comunali;

che dalle risultanze dell'istruttoria svolta dal funzionario competente, così come risulta dalla relazione agli atti del servizio, si evince che non sussistono esigenze assolute di immodificabilità tali da giustificare la permanenza del vincolo di cui all'art. 1-*ter*, legge 8 agosto 1985, n. 431;

Preso atto inoltre che il dirigente del servizio proponente ritiene che vada riconosciuta la necessità di realizzare l'opera di cui trattasi, in considerazione dell'esigenza di soddisfare i suddetti interessi pubblici e sociali ad essa sottesi, i quali rivestono una rilevanza ed urgenza tali che la giunta regionale non può esimersi dal prenderli in esame, in ragione dei problemi gestionali correlati al particolare regime di salvaguardia cui l'area in questione risulta assoggettata;

Vagliate e fatte proprie le valutazioni e considerazioni e ritenuto opportuno, quindi, stralciare l'area interessata dall'opera in oggetto, dall'ambito territoriale n. 15, individuato e perimetrato con deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;

Data atto che, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo n. 40/1993, come modificato dall'art. 1 del decreto legislativo n. 479/1993, la presente deliberazione non è soggetta a controllo;

Tutto ciò premesso;

Con voti unanimi espressi nelle forme di legge;

Delibera:

1) di stralciare, per le motivazioni di cui in premessa, l'aree ubicate in comune di Gianico (Brescia); mappale n. 508, foglio n. 18 per la parte interessata alla realizzazione di un abbeveratoio per il bestiame, malga «Cimosco»; mappale n. 1471, fogli numeri 18, 19, 22 per la parte interessata alla sistemazione della stradina di accesso alla malga «Cimosco»; mappale n. 550, fogli numeri 20, 23, 24 per la parte interessata ai lavori di sistemazione della malga «La Paglia» e sistemazione tratti di strada di accesso alle malghe « La Paglia» e «Rondeneto»; mappale n. 1441, foglio n. 20 relativo alla sistemazione della stradina di accesso alla malga «Rondeneto»; mappale n. 552, fogli numeri 14, 20 per la parte interessata dai lavori di sistemazione della malga «Del Luca» e sistemazione stradina di accesso alla medesima; dall'ambito territoriale n. 15 individuato con deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985, per la sistemazione delle malghe comunali e delle stradine di accesso alle medesime nelle località: Paglia, Luca, Cimoscò, Rondeneto;

2) di ridefinire, in conseguenza dello stralcio disposto al precedente punto n. 1), l'ambito territoriale n. 15, individuato con la predetta deliberazione n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;

3) di pubblicare la presente deliberazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, ai sensi dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, n. 1357 e nel bollettino ufficiale della regione Lombardia, come previsto dall'art. 1, primo comma, della legge regionale 27 maggio 1985, n. 57, così come modificato dalla legge regionale 12 settembre 1986, n. 54.

Milano, 25 settembre 1996

Il presidente: FORMIGONI

Il segretario: MINICHETTI

97A1804

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 23 ottobre 1996.

Stralcio dell'area ubicata nel comune di Monno, per le parti relative ai lavori di realizzazione della strada interpoderale e dell'acquedotto e per le parti relative all'allacciamento alle tubature dell'acquedotto, dall'ambito territoriale n. 15, individuato con deliberazione della giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985, per la realizzazione della strada interpoderale e acquedotto rurale in località Valgato da parte del sig. Alessandro Pietroboni. (Deliberazione n. VI/19924).

LA GIUNTA REGIONALE

Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla tutela delle bellezze naturali ed il relativo regolamento di esecuzione, approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357;

Visto l'art. 82 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, con cui sono state delegate alle regioni a statuto ordinario le funzioni amministrative in materia di protezione delle bellezze naturali;

Vista la legge 8 agosto 1985, n. 431, in particolare l'art. 1-*ter*;

Vista la legge regionale 27 maggio 1985, n. 57, così come modificata dalla legge regionale 12 settembre 1986, n. 54;

Vista la deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985 avente per oggetto «Individuazione delle aree di particolare interesse ambientale a norma della legge 8 agosto 1985, n 431»;

Vista la deliberazione della giunta regionale n. IV/31898 del 26 aprile 1988, avente per oggetto «Criteri e procedure per il rilascio dell'autorizzazione ex art. 7, legge 29 giugno 1939, n. 1497, per la realizzazione di opere insistenti su aree di particolare interesse ambientale individuate dalla Regione a norma della legge 8 agosto 1985, n. 431, con deliberazione n. IV/3859 del 10 dicembre 1985»;

Vista la deliberazione della giunta regionale n. 22971 del 27 maggio 1992, con la quale si ravvisa l'esigenza di estendere i criteri e le procedure per il rilascio di

autorizzazioni ex art. 7 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, fissati con la sopracitata deliberazione della giunta regionale n. 31898/88, anche ad opere di riconosciuta rilevanza economico-sociale;

Preso atto che il dirigente del servizio proponente riferisce:

che in data 8 agosto 1996, prot. n. 32517, è pervenuta l'istanza del comune di Monno (Brescia) di richiesta di stralcio delle aree ai sensi dell'art. 1-*ter*, legge n. 431/1985 da parte del sig. Alessandro Pietroboni per la realizzazione della strada interpoderale e acquedotto rurale in località Valgato;

che dalle risultanze dell'istruttoria svolta dal funzionario competente, così come risulta dalla relazione agli atti del servizio, si evince che non sussistono esigenze assolute di immodificabilità tali da giustificare la permanenza del vincolo di cui all'art. 1-*ter*, legge 8 agosto 1985, n. 431;

Preso atto inoltre che il dirigente del servizio proponente ritiene che vada riconosciuta la necessità di realizzare l'opera di cui trattasi, in considerazione dell'esigenza di soddisfare i suddetti interessi pubblici e sociali ad essa sottesi, i quali rivestono una rilevanza ed urgenza tali che la giunta regionale non può esimersi dal prenderli in esame, in ragione dei problemi gestionali correlati al particolare regime di salvaguardia cui l'area in questione risulta assoggettata;

Vagliate e fatte proprie le valutazioni e considerazioni e ritenuto opportuno, quindi, stralciare l'area interessata dall'opera in oggetto, dall'ambito territoriale n. 15, individuato e perimetrato con deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;

Dato atto che, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo n. 40/1993, come modificato dall'art. 1 del decreto legislativo n. 479/1993, la presente deliberazione non è soggetta a controllo;

Tutto ciò premesso;

Con voti unanimi espressi nelle forme di legge;

Delibera:

1) di stralciare, per le motivazioni di cui in premessa, l'area ubicata in comune di Monno (Brescia); mappali numeri 17, 29, 30, 56, foglio n. 5 per le parti relative ai lavori di realizzazione della strada interpoderale e dell'acquedotto, mappali numeri 28, 55, foglio n. 5 per le parti relative all'allacciamento alle tubature dell'acquedotto dall'ambito territoriale n. 15 individuato con deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985, per la realizzazione della strada interpoderale e acquedotto rurale in località Valgato;

2) di ridefinire, in conseguenza dello stralcio disposto al precedente punto n. 1), l'ambito territoriale n. 15, individuato con la predetta deliberazione n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;

3) di pubblicare la presente deliberazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, ai sensi dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, n. 1357 e nel bollettino ufficiale della regione Lombardia, come previsto dall'art. 1, primo comma, della legge regionale 27 maggio 1985, n. 57, così come modificato dalla legge regionale 12 settembre 1986, n. 54.

Milano, 23 ottobre 1996

Il presidente: FORMIGONI

Il segretario: MINICHETTI

97A1805

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 23 ottobre 1996.

Stralcio dell'area ubicata nel comune di Monno dall'ambito territoriale n. 15, individuato con deliberazione della giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985, per la realizzazione di una tettoia rurale al servizio della malga in località Fontana del Mortirolo da parte del sig. Antonioli Innocenzo. (Deliberazione n. VI/19925).

LA GIUNTA REGIONALE

Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla tutela delle bellezze naturali ed il relativo regolamento di esecuzione, approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357;

Visto l'art. 82 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, con cui sono state delegate alle regioni a statuto ordinario le funzioni amministrative in materia di protezione delle bellezze naturali;

Vista la legge 8 agosto 1985, n. 431, in particolare l'art. 1-*ter*;

Vista la legge regionale 27 maggio 1985, n. 57, così come modificata dalla legge regionale 12 settembre 1986, n. 54;

Vista la deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985 avente per oggetto «Individuazione delle aree di particolare interesse ambientale a norma della legge 8 agosto 1985, n. 431»;

Vista la deliberazione della giunta regionale n. IV/31898 del 26 aprile 1988, avente per oggetto «Criteri e procedure per il rilascio dell'autorizzazione ex art. 7, legge 29 giugno 1939, n. 1497, per la realizzazione di opere insistenti su aree di particolare interesse ambientale individuate dalla regione a norma della legge 8 agosto 1985, n. 431, con deliberazione n. IV/3859 del 10 dicembre 1985»;

Vista la deliberazione della giunta regionale n. 22971 del 27 maggio 1992, con la quale si ravvisa l'esigenza di estendere i criteri e le procedure per il rilascio di autorizzazioni ex art. 7 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, fissati con la sopracitata deliberazione della giunta regionale n. 31898/88, anche ad opere di riconosciuta rilevanza economico-sociale;

Preso atto che il dirigente del servizio proponente riferisce:

che in data 8 agosto 1996 prot. n. 32516 è pervenuta l'istanza del comune di Monno (Brescia) di richiesta di stralcio delle aree ai sensi dell'art. 1-*ter* legge 431/1985 da parte del sig. Antonioli Innocenzo per la realizzazione di una tettoia rurale al servizio della malga in località Fontana del Mortirolo;

che dalle risultanze dell'istruttoria svolta dal funzionario competente, così come risulta dalla relazione agli atti del servizio, si evince che non sussistono esigenze assolute di immodificabilità tali da giustificare la permanenza del vincolo di cui all'art. 1-*ter*, legge 8 agosto 1985, n. 431;

Preso atto inoltre che il dirigente del servizio proponente ritiente che vada riconosciuta la necessità di realizzare l'opera di cui trattasi, in considerazione dell'esigenza di soddisfare i suddetti interessi pubblici e sociali ad essa sottesi, i quali rivestono una rilevanza ed urgenza tali che la giunta regionale non può esimersi dal prenderli in esame, in ragione dei problemi gestionali correlati al particolare regime di salvaguardia cui l'area in questione risulta assoggettata;

Vagliate e fatte proprie le valutazioni e considerazioni e ritenuto opportuno, quindi, stralciare l'area interessata dall'opera in oggetto, dall'ambito territoriale n. 15, individuato e perimetrato con deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;

Dato atto che, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo n. 40/1993, come modificato dall'art. 1 del decreto legislativo n. 479/1993, la presente deliberazione non è soggetta a controllo;

Tutto ciò premesso,

Con voti unanimi espressi nelle forme di legge;

Delibera:

1) di stralciare, per motivazioni di cui in premessa, l'area ubicata in comune di Monno (Brescia), mappali numeri 18-53, foglio n. 5 dall'ambito territoriale n. 15, individuato con deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985, per la realizzazione di una tettoia rurale al servizio della Malga in località Fontana del Mortirolo;

2) di ridefinire, in conseguenza dello stalcio disposto al precedente punto n. 1, l'ambito territoriale n. 15, individuato con la predetta deliberazione n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;

3) di pubblicare la presente deliberazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, ai sensi dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, n. 1357 e sul bollettino ufficiale della regione Lombardia, come previsto dall'art. 1, primo comma legge regionale 27 maggio 1985 n. 57, così come modificato dalla legge regionale 12 settembre 1986, n. 54.

Milano, 23 ottobre 1996

Il presidente: FORMIGONI

Il segretario: MINICHETTI

97A1806

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 28 ottobre 1996.

Stralcio dell'area ubicata nel comune di San Giuliano Milanese dall'ambito territoriale n. 9, individuato con deliberazione della giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985, per la realizzazione di nuove costruzioni ad uso abitativo in località Zivido da parte della società Zivido '96 S.r.l. (Deliberazione n. VI/20193).

LA GIUNTA REGIONALE

Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla tutela delle bellezze naturali ed il relativo regolamento di esecuzione, approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357;

Visto l'art. 82 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, con cui sono state delegate alle regioni a statuto ordinario le funzioni amministrative in materia di protezione delle bellezze naturali;

Vista la legge 8 agosto 1985, n. 431, in particolare l'art. 1-*ter*;

Vista la legge regionale 27 maggio 1985, n. 57, così come modificata dalla legge regionale 12 settembre 1986, n. 54;

Vista la deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985 avente per oggetto «Individuazione delle aree di particolare interesse ambientale a norma della legge 8 agosto 1985, n. 431»;

Vista la deliberazione della giunta regionale n. IV/31898 del 26 aprile 1988, avente per oggetto «Criteri e procedure per il rilascio dell'autorizzazione ex art. 7, legge 29 giugno 1939, n. 1497, per la realizzazione di opere insistenti su aree di particolare interesse ambientale individuate dalla regione a norma della legge 8 agosto 1985, n. 431, con deliberazione n. IV/3859 del 10 dicembre 1985»;

Vista la deliberazione della giunta regionale n. 22971 del 27 maggio 1992, con la quale si ravvisa l'esigenza di estendere i criteri e le procedure per il rilascio di autorizzazioni ex art. 7 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, fissati con la sopracitata deliberazione della giunta regionale n. 31898/88, anche ad opere di riconosciuta rilevanza economico-sociale;

Preso atto che il dirigente del servizio proponente riferisce:

che in data 20 agosto 1996 è pervenuta l'istanza del comune di San Giuliano Milanese (Brescia) per la richiesta di stralcio delle aree ai sensi dell'art. 1-*ter* legge 431/1985 finalizzato alla realizzazione di nuove costruzioni site in Zivido da parte della società Zivido '96 S.r.l.;

che dalle risultanze dell'istruttoria svolta dal funzionario competente, così risulta dalla relazione agli atti del Servizio, si evince che non sussistono esigenze assolute di immodificabilità tali da giustificare la permanenza del vincolo di cui all'art. 1-*ter*, legge 8 agosto 1985, n. 431;

Preso atto inoltre che il dirigente del servizio proponente ritiente che vada riconosciuta la necessità di realizzare l'opera di cui trattasi, in considerazione dell'esigenza di soddisfare i suddetti interessi pubblici e sociali ad essa sottesi, i quali rivestono una rilevanza ed urgenza tali che la giunta regionale non può esimersi dal prenderli in esame, in ragione dei problemi gestionali correlati al particolare regime di salvaguardia cui l'area in questione risulta assoggettata;

Vagliate e fatte proprie le valutazioni e considerazioni e ritenuto opportuno, quindi, stralciare l'area interessata dall'opera in oggetto, dall'ambito territoriale n. 9, individuato e perimetrato con deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;

Dato atto che, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo n. 40/1993, come modificato dall'art. 1 del decreto legislativo n. 479/1993, la presente deliberazione non è soggetta a controllo;

Tutto ciò premesso,

Con voti unanimi espressi nelle forme di legge;

Delibera:

1) di stralciare, per le motivazioni di cui in premessa, l'area ubicata in comune di S. Giuliano Milanese (Milano), mappali numeri 11-16-22-23-75-77-570-571, foglio n. 17 dall'ambito territoriale n. 9, individuato con deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985, per la realizzazione di nuove costruzioni ad uso abitativo in località Zivido da parte della soc. Zivido '96 S.r.l.;

2) di ridefinire, in conseguenza dello stalcio disposto al precedente punto n. 1), l'ambito territoriale n. 9, individuato con la predetta deliberazione n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;

3) di pubblicare la presente deliberazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, ai sensi dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, n. 1357 e sul bollettino ufficiale della regione Lombardia, come previsto dall'art. 1, primo comma legge regionale 27 maggio 1985 n. 57, così come modificato dalla legge regionale 12 settembre 1986, n. 54.

Milano, 28 ottobre 1996

Il presidente: FORMIGONI

Il segretario: MINICHETTI

97A1807

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 28 ottobre 1996.

Stralcio dell'area ubicata nel comune di Esine dall'ambito territoriale n. 15, individuato con deliberazione della giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985, per la realizzazione di un manufatto in pietrame a servizio del fabbricato agricolo denominato malga «Foppole» da parte dell'amministrazione comunale di Esine. (Deliberazione n. VI/20198).

LA GIUNTA REGIONALE

Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla tutela delle bellezze naturali ed il relativo regolamento di esecuzione, approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357;

Visto l'art. 82 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, con cui sono state delegate alle regioni a statuto ordinario le funzioni amministrative in materia di protezione delle bellezze naturali;

Vista la legge 8 agosto 1985, n. 431, in particolare l'art. 1-*ter*;

Vista la legge regionale 27 maggio 1985, n. 57, così come modificata dalla legge regionale 12 settembre 1986, n. 54;

Vista la deliberazione di giunta gegionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985 avente per oggetto «Individuazione delle aree di particolare interesse ambientale a norma della legge 8 agosto 1985, n. 431»;

Vista la deliberazione della giunta regionale numero IV/31898 del 26 aprile 1988, avente per oggetto «Criteri e procedure per il rilascio dell'autorizzazione ex art. 7, legge 29 giugno 1939, n. 1497, per la realizzazione di opere insistenti su aree di particolare interesse ambientale individuate dalla regione a norma della legge 8 agosto 1985, n. 431, con deliberazione n. IV/3859 del 10 dicembre 1985»;

Vista la deliberazione della giunta regionale n. 22971 del 27 maggio 1992, con la quale si ravvisa l'esigenza di estendere i criteri e le procedure per il rilascio di autorizzazioni ex art. 7 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, fissati con la sopracitata deliberazione della giunta regionale n. 21898/88, anche ad opere di riconosciuta rilevanza economico-sociale;

Preso atto che il dirigente del servizio proponente riferisce:

che in data 26 settembre 1996, prot. n. 38954 è pervenuta l'istanza del comune di Esine (Brescia) per la richiesta di stralcio dell'area vincolata ai sensi dell'art. 1-*ter*, legge 431/85 da parte dell'amministrazione comunale di Esine (Brescia), per la realizzazione di un manufatto in pietrame a servizio del fabbricato agricolo denominato Malga «Foppole»;

che dalle risultanze dell'istruttoria svolta dal funzionario competente, così come risulta dalla relazione agli atti del servizio, si evince, che non sussistono esigenze assolute di immodificabilità tali da giustificare la permanenza del vincolo di cui all'art. 1-*ter*, legge 8 agosto 1985, n. 431;

Preso atto inoltre che il dirigente del servizio proponente ritiene che vada riconosciuta la necessità di realizzare l'opera di cui trattasi, in considerazione dell'esigenza di soddisfare i suddetti interessi pubblici e sociali ad essa sottesi, i quali rivestono una rilevanza ed urgenza tali che la giunta regionale non può esimersi dal prenderli in esame, in ragione dei problemi gestionali correlati al particolare regime di salvaguardia cui l'area in questione risulta assoggettata;

Vagliate e fatte proprie le valutazioni e considerazioni e ritenuto opportuno, quindi, stralciare l'area interessata dall'opera in oggetto, dall'ambito territoriale n. 15, individuato e perimetrato con deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;

Dato atto che, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo n. 40/1993, come modificato dall'art. 1 del decreto legislativo n. 479/1993, la presente deliberazione non è soggetta a controllo;

Tutto ciò premesso;

Con voti unanimi espressi nelle forme di legge;

Delibera:

1) di stralciare, per le motivazioni di cui in premessa, l'area ubicata in comune di Esine (Brescia), mappale 2171, foglio 19, per la parte interessata alla realizzazione del manufatto ad uso ricovero suini dall'ambito territoriale n. 15 individuato con deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985, per la realizzazione di un manufatto in pietrame a servizio del fabbricato agricolo denominato Malga «Foppole»;

2) di ridefinire, in conseguenza dello stralcio disposto al precedente punto n. 1, l'ambito territoriale n. 15, individuato con la predetta deliberazione n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;

3) di pubblicare la presente deliberazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, ai sensi dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, n. 1357 e sul bollettino ufficiale della regione Lombardia, come previsto dall'art. 1, primo comma legge regionale 27 maggio 1985, n. 57, così come modificato dalla legge regionale 12 settembre 1986, n. 54.

Milano, 28 ottobre 1996

Il presidente: FORMIGONI

Il segretario: MINICHETTI

97A1808

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 28 ottobre 1996.

Stralcio dell'area ubicata nel comune di Bovegno dall'ambito territoriale n. 18, individuato con deliberazione della giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985, per allargamento sentiero esistente in località «Forcella» da parte del signor Tanghetti Giuseppe. (Deliberazione n. VI/20196).

LA GIUNTA REGIONALE

Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla tutela delle bellezze naturali ed il relativo regolamento di esecuzione, approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357;

Visto l'art. 82 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, con cui sono state delegate alle regioni a statuto ordinario le funzioni amministrative in materia di protezione delle bellezze naturali;

Vista la legge 8 agosto 1985, n. 431, in particolare l'art. 1-*ter*;

Vista la legge regionale 27 maggio 1985, n. 57, così come modificata dalla legge regionale 12 settembre 1986, n. 54;

Vista la deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985 avente per oggetto «Individuazione delle aree di particolare interesse ambientale a norma della legge 8 agosto 1985, n. 431»;

Vista la deliberazione della giunta regionale numero IV/31898 del 26 aprile 1988, avente per oggetto «Criteri e procedure per il rilascio dell'autorizzazione ex art. 7, legge 29 giugno 1939, n. 1497, per la realizzazione di opere insistenti su aree di particolare interesse ambientale individuate dalla regione a norma della legge 8 agosto 1985, n. 431, con deliberazione n. IV/3859 del 10 dicembre 1985»;

Vista la deliberazione della giunta regionale n. 22971 del 27 maggio 1992, con la quale si ravvisa l'esigenza di estendere i criteri e le procedure per il rilascio di autorizzazioni ex art. 7 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, fissati con la sopracitata deliberazione della giunta regionale n. 21898/88, anche ad opere di riconosciuta rilevanza economico-sociale;

Preso atto che il dirigente del servizio proponente riferisce:

che in data 27 settembre 1996, è pervenuta l'istanza del comune di Bovegno (Brescia) di richiesta di stralcio delle aree ai sensi dell'art. 1-*ter*, legge 431/85 da parte del signor Tanghetti Giuseppe per l'allargamento del sentiero esistente in località «Forcella»;

che dalle risultanze dell'istruttoria svolta dal funzionario competente, così come risulta dalla relazione

agli atti del servizio, si evince, che non sussistono esigenze assolute di immodificabilità tali da giustificare la permanenza del vincolo di cui all'art. 1-*ter*, legge 8 agosto 1985, n. 431;

Preso atto inoltre che il dirigente del servizio proponente ritiene che vada riconosciuta la necessità di realizzare l'opera di cui trattasi, in considerazione dell'esigenza di soddisfare i suddetti interessi pubblici e sociali ad essa sottesi, i quali rivestono una rilevanza ed urgenza tali che la giunta regionale non può esimersi dal prenderli in esame, in ragione dei problemi gestionali correlati al particolare regime di salvaguardia cui l'area in questione risulta assoggettata;

Vagliate e fatte proprie le valutazioni e considerazioni e ritenuto opportuno, quindi, stralciare l'area interessata dall'opera in oggetto, dall'ambito territoriale n. 18, individuato e perimetrato con deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;

Dato atto che, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo n. 40/1993, come modificato dall'art. 1 del decreto legislativo n. 479/1993, la presente deliberazione non è soggetta a controllo;

Tutto ciò premesso;

Con voti unanimi espressi nelle forme di legge;

Delibera:

1) di stralciare, per le motivazioni di cui in premessa, l'area ubicata in comune di Bovegno (Brescia), mappali numeri 1, 2, 3, 66, 67, foglio 11, dall'ambito territoriale n. 18 individuato con deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985, per l'allargamento del sentiero esistente in località «Forcella»;

2) di ridefinire, in conseguenza dello stralcio disposto al precedente punto n. 1, l'ambito territoriale n. 18, individuato con la predetta deliberazione n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;

3) di pubblicare la presente deliberazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, ai sensi dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, n. 1357 e sul bollettino ufficiale della regione Lombardia, come previsto dall'art. 1, primo comma legge regionale 27 maggio 1985, n. 57, così come modificato dalla legge regionale 12 settembre 1986, n. 54.

Milano, 28 ottobre 1996

Il presidente: FORMIGONI

Il segretario: MINICHETTI

97A1899

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 28 ottobre 1996.

Stralcio dell'area ubicata nel comune di Bagolino dall'ambito territoriale n. 19, individuato con deliberazione della giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985, per la realizzazione di deposito sci da parte del sig. Ottavio Tonassi. (Deliberazione n. VI/20195).

LA GIUNTA REGIONALE

Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla tutela delle bellezze naturali ed il relativo regolamento di esecuzione, approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357;

Visto l'art. 82 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, con cui sono state delegate alle regioni a statuto ordinario le funzioni amministrative in materia di protezione delle bellezze naturali;

Vista la legge 8 agosto 1985, n. 431, in particolare l'art. 1-*ter*;

Vista la legge regionale 27 maggio 1985, n. 57, così come modificata dalla legge regionale 12 settembre 1986, n. 54;

Vista la deliberazione di giunta regionale numero IV/3859 del 10 dicembre 1985 avente per oggetto «Individuazione delle aree di particolare interesse ambientale a norma della legge 8 agosto 1985, n. 431»;

Vista la deliberazione della giunta regionale numero IV/31898 del 26 aprile 1988, avente per oggetto «Criteri e procedure per il rilascio dell'autorizzazione ex art. 7, legge 29 giugno 1939, n. 1497, per la realizzazione di opere insistenti su aree di particolare interesse ambientale individuate dalla regione a norma della legge 8 agosto 1985, n. 431, con deliberazione n. IV/3859 del 10 dicembre 1985»;

Vista la deliberazione della giunta regionale n. 22971 del 27 maggio 1992, con la quale si ravvisa l'esigenza di estendere i criteri e le procedure per il rilascio di autorizzazioni ex art. 7 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, fissati con la sopracitata deliberazione della giunta regionale n. 31898/88, anche ad opere di riconosciuta rilevanza economico-sociale;

Preso atto che il dirigente del servizio proponente riferisce:

che in data 27 giugno 1996 è pervenuta l'istanza del comune di Bagolino (Brescia) di richiesta di stralcio delle aree ai sensi dell'art. 1-*ter* legge 431/85 da parte del sig. Tonassi Ottavio per la realizzazione di un deposito sci;

che dalle risultanze dell'istruttoria svolta dal funzionario competente, così risulta dalla relazione agli

atti del servizio, si evince che non sussistono esigenze assolute di immodificabilità tali da giustificare la permanenza del vincolo di cui all'art. 1-*ter*, legge 8 agosto 1985, n. 431;

Preso atto inoltre che il dirigente del servizio proponente ritiene che vada riconosciuta la necessità di realizzare l'opera di cui trattasi, in considerazione dell'esigenza di soddisfare i suddetti interessi pubblici e sociali ad essa sottesi, i quali rivestono una rilevanza ed urgenza tali che la giunta regionale non può esimersi dal prenderli in esame, in ragione dei problemi gestionali correlati al particolare regime di salvaguardia cui l'area in questione risulta assoggettata;

Vagliate e fatte proprie le valutazioni e considerazioni e ritenuto opportuno, quindi, stralciare l'area interessata dall'opera in oggetto, dall'ambito territoriale n. 19, individuato e perimetrato con deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;

Dato atto che, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo n. 40/1993, come modificato dall'art. 1 del decreto legislativo n. 479/1993, la presente deliberazione non è soggetta a controllo;

Tutto ciò premesso,

Con voti unanimi espressi nelle forme di legge;

Delibera:

1) di stralciare, per motivazioni di cui in premessa, l'area ubicata in comune di Bagolino (Brescia), mappale n. 9840, foglio n. 23 dall'ambito territoriale n. 19, individuato con deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985, per la realizzazione di un deposito sci;

2) di ridefinire, in conseguenza dello stralcio disposto al precedente punto n. 1, l'ambito territoriale n. 19, individuato con la predetta deliberazione n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;

3) di pubblicare la presente deliberazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, ai sensi dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, n. 1357 e sul bollettino ufficiale della regione Lombardia, come previsto dall'art. 1, primo comma legge regionale 27 maggio 1985 n. 57, così come modificato dalla legge regionale 12 settembre 1986, n. 54.

Milano, 28 ottobre 1996

Il presidente: FORMIGONI

Il segretario: MINICHETTI

97A1810

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 28 ottobre 1996.

Stralcio dell'area ubicata nel comune di Edolo dall'ambito territoriale n. 15, individuato con deliberazione della giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985, per la realizzazione di una tettoia esterna sul fronte ovest dell'immobile in località Tabladas da parte del sig. Rossi Renato. (Deliberazione n. VI/20194).

LA GIUNTA REGIONALE

Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla tutela delle bellezze naturali ed il relativo regolamento di esecuzione, approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357;

Visto l'art. 82 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, con cui sono state delegate alle regioni a statuto ordinario le funzioni amministrative in materia di protezione delle bellezze naturali;

Vista la legge 8 agosto 1985, n. 431, in particolare l'art. 1-*ter*;

Vista la legge regionale 27 maggio 1985, n. 57, così come modificata dalla legge regionale 12 settembre 1986, n. 54;

Vista la deliberazione di giunta regionale numero IV/3859 del 10 dicembre 1985 avente per oggetto «Individuazione delle aree di particolare interesse ambientale a norma della legge 8 agosto 1985, n. 431»;

Vista la deliberazione della giunta regionale numero IV/31898 del 26 aprile 1988, avente per oggetto «Criteri e procedure per il rilascio dell'autorizzazione ex art. 7, legge 29 giugno 1939, n. 1497, per la realizzazione di opere insistenti su aree di particolare interesse ambientale individuate dalla regione a norma della legge 8 agosto 1985, n. 431, con deliberazione n. IV/3859 del 10 dicembre 1985»;

Vista la deliberazione della giunta regionale n. 22971 del 27 maggio 1992, con la quale si ravvisa l'esigenza di estendere i criteri e le procedure per il rilascio di autorizzazioni ex art. 7 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, fissati con la sopracitata deliberazione della giunta regionale n. 31898/88, anche ad opere di riconosciuta rilevanza economico-sociale;

Preso atto che il dirigente del servizio proponente riferisce:

che in data 12 settembre 1996 è pervenuta l'istanza del comune di Edolo (Brescia) di richiesta di stralcio delle aree ai sensi dell'art. 1-*ter* legge 431/85 da parte del sig. Rossi Renato per la realizzazione di una tettoia esterna sul fronte ovest dell'immobile in località Tabladas;

che dalle risultanze dell'istruttoria svolta dal funzionario competente, così risulta dalla relazione agli atti del Servizio, si evince che non sussistono esigenze assolute di immodificabilità tali da giustificare la permanenza del vincolo di cui all'art. 1-*ter*, legge 8 agosto 1985, n. 431;

Preso atto inoltre che il dirigente del servizio proponente ritiente che vada riconosciuta la necessità di realizzare l'opera di cui trattasi, in considerazione dell'esigenza di soddisfare i suddetti interessi pubblici e sociali ad essa sottesi, i quali rivestono una rilevanza ed urgenza tali che la giunta regionale non può esimersi dal prenderli in esame, in ragione dei problemi gestionali correlati al particolare regime di salvaguardia cui l'area in questione risulta assoggettata;

Vagliate e fatte proprie le valutazioni e considerazioni e ritenuto opportuno, quindi, stralciare l'area interessata dall'opera in oggetto, dall'ambito territoriale n. 15, individuato e perimetrato con deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;

Dato atto che, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo n. 40/1993, come modificato dall'art. 1 del decreto legislativo n. 479/1993, la presente deliberazione non è soggetta a controllo;

Tutto ciò premesso,

Con voti unanimi espressi nelle forme di legge;

Delibera:

1) di stralciare, per motivazioni di cui in premessa, l'area ubicata in comune di Edolo (Brescia), mappali numeri 3-8, foglio n. 4 dall'ambito territoriale n. 15, individuato con deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985, per la realizzazione di una tettoia esterna sul fronte ovest dell'immobile in località Tabladas;

2) di ridefinire, in conseguenza dello stalcio disposto al precedente punto n. 1, l'ambito territoriale n. 15, individuato con la predetta deliberazione n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;

3) di pubblicare la presente deliberazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, ai sensi dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, n. 1357 e sul bollettino ufficiale della regione Lombardia, come previsto dall'art. 1, primo comma legge regionale 27 maggio 1985 n. 57, così come modificato dalla legge regionale 12 settembre 1986, n. 54.

Milano, 28 ottobre 1996

Il presidente: FORMIGONI

Il segretario: MINICHETTI

97A1811

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 28 ottobre 1996.

Stralcio di un'area ubicata nel comune di Corteno Golgi dall'ambito territoriale n. 15, individuato con deliberazione della giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985, per la realizzazione della stradina di accesso al fabbricato rurale, sistemazione dello stesso e realizzazione acquedotto in località More da parte dei signori Savardi Alberto, Bortolo e Sandro. (Deliberazione n. VI/20192).

LA GIUNTA REGIONALE

Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla tutela delle bellezze naturali ed il relativo regolamento di esecuzione, approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357;

Visto l'art. 82 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, con cui sono state delegate alle regioni a statuto ordinario le funzioni amministrative in materia di protezione delle bellezze naturali;

Vista la legge 8 agosto 1985, n. 431, in particolare l'art. 1-*ter*;

Vista la legge regionale 27 maggio 1985, n. 57, così come modificata dalla legge regionale 12 settembre 1986, n. 54;

Vista la deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985 avente per oggetto «Individuazione delle aree di particolare interesse ambientale a norma della legge 8 agosto 1985, n. 431»;

Vista la deliberazione della giunta regionale numero IV/31898 del 26 aprile 1988, avente per oggetto «Criteri e procedure per il rilascio dell'autorizzazione ex art. 7, legge 29 giugno 1939, n. 1497, per la realizzazione di opere insistenti su aree di particolare interesse ambientale individuate dalla regione a norma della legge 8 agosto 1985, n. 431, con deliberazione n. IV/3859 del 10 dicembre 1985»;

Vista la deliberazione della giunta regionale n. 22971 del 27 maggio 1992, con la quale si ravvisa l'esigenza di estendere i criteri e le procedure per il rilascio di autorizzazioni ex art. 7 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, fissati con la sopracitata deliberazione della giunta regionale n. 31898/88, anche ad opere di riconosciuta rilevanza economico-sociale;

Preso atto che il dirigente del servizio proponente riferisce:

che in data 27 giugno 1996 prot. n. 26063 è pervenuta l'istanza del comune di Corteno Golgi (Brescia) per la richiesta di stralcio delle aree vincolate ai sensi dell'art. 1-*ter* legge 431/85 da parte di signori Savardi per la realizzazione della stradina di accesso al fabbricato rurale, sistemazione dello stesso e realizzazione acquedotto in località More;

che dalle risultanze dell'istruttoria svolta dal funzionario competente, così come risulta dalla relazione agli atti del servizio, si evince che non sussistono esigenze

assolute di immodificabilità tali da giustificare la permanenza del vincolo di cui all'art. 1-*ter*, legge 8 agosto 1985, n. 431;

Preso atto inoltre che il dirigente del servizio proponente ritiene che vada riconosciuta la necessità di realizzare l'opera di cui trattasi, in considerazione dell'esigenza di soddisfare i suddetti interessi pubblici e sociali ad essa sottesi, i quali rivestono una rilevanza ed urgenza tali che la giunta regionale non può esimersi dal prenderli in esame, in ragione dei problemi gestionali correlati al particolare regime di salvaguardia cui l'area in questione risulta assoggettata;

Vagliate e fatte proprie le valutazioni e considerazioni e ritenuto opportuno, quindi, stralciare l'area interessata dall'opera in oggetto, dall'ambito territoriale n. 15, individuato e perimetrato con deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;

Dato atto che, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo n. 40/1993, come modificato dall'art. 1 del decreto legislativo n. 479/1993, la presente deliberazione non è soggetta a controllo;

Tutto ciò premesso;

Con voti unanimi espressi nelle forme di legge;

Delibera:

1) di stralciare, per le motivazioni di cui in premessa, l'area ubicata in comune di Corteno Golgi (Brescia), mappali numeri 227, 228, 229, 230, 231, 232, 234, foglio n. 2 per la parte interessata alla realizzazione della stradina di accesso e dell'acquedotto dall'ambito territoriale n. 15 individuato con deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985, per la realizzazione della stradina di accesso al fabbricato rurale, sistemazione dello stesso e realizzazione acquedotto in località More;

2) di ridefinire, in conseguenza dello stralcio disposto al precedente punto 1), l'ambito territoriale n. 15, individuato con la predetta deliberazione n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;

3) di pubblicare la presente deliberazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, ai sensi dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, n. 1357 e nel bollettino ufficiale della regione Lombardia, come previsto dall'art. 1, primo comma, della legge regionale 27 maggio 1985 n. 57, così come modificato dalla legge regionale 12 settembre 1986 n. 54.

Milano, 28 ottobre 1996

Il presidente: FORMIGONI

Il segretario: MINICHETTI

97A1812

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 28 ottobre 1996.

Stralcio dell'area ubicata nel comune di San Giuliano Milanese dall'ambito territoriale n. 9, individuato con deliberazione della giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985, per la ristrutturazione edilizia dell'edificio sito in Zivido in piazza Brivio da parte dei signori Brivio Sforza Angelene ed altri. (Deliberazione n. VI/20197).

LA GIUNTA REGIONALE

Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla tutela delle bellezze naturali ed il relativo regolamento di esecuzione, approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357;

Visto l'art. 82 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, con cui sono state delegate alle regioni a statuto ordinario le funzioni amministrative in materia di protezione delle bellezze naturali;

Vista la legge 8 agosto 1985, n. 431, in particolare l'art. 1-*ter*;

Vista la legge regionale 27 maggio 1985, n. 57, così come modificata dalla legge regionale 12 settembre 1986, n. 54;

Vista la deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985 avente per oggetto «Individuazione delle aree di particolare interesse ambientale a norma della legge 8 agosto 1985, n. 431»;

Vista la deliberazione della giunta regionale numero IV/31898 del 26 aprile 1988, avente per oggetto «Criteri e procedure per il rilascio dell'autorizzazione ex art. 7, legge 29 giugno 1939, n. 1497, per la realizzazione di opere insistenti su aree di particolare interesse ambientale individuate dalla regione a norma della legge 8 agosto 1985, n. 431, con deliberazione n. IV/3859 del 10 dicembre 1985»;

Vista la deliberazione della giunta regionale n. 22971 del 27 maggio 1992, con la quale si ravvisa l'esigenza di estendere i criteri e le procedure per il rilascio di autorizzazioni ex art. 7 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, fissati con la sopracitata deliberazione della giunta regionale n. 31898/88, anche ad opere di riconosciuta rilevanza economico-sociale;

Preso atto che il dirigente del servizio proponente riferisce:

che in data 20 agosto 1996 è pervenuta l'istanza del comune di S. Giuliano Milanese (Milano) di richiesta di stralcio delle aree ai sensi dell'art. 1-*ter* legge 431/85 da parte dei signori Brivio Sforza Angelene, Brivio Sforza Luigi Alberigo, Brivio Sforza Maria Isabella, Brivio Sforza Gianfrancesco, Brivio Sforza Margherita, Brivio Sforza Maria Maddalena, Brivio Sforza Annibale per la ristrutturazione edilizia dell'edificio sito in Zivido in piazza Brivio;

che dalle risultanze dell'istruttoria svolta dal funzionario competente, così come risulta dalla relazione agli atti del servizio, si evince che non sussistono esigenze assolute di immodificabilità tali da giustificare la permanenza del vincolo di cui all'art. 1-*ter*, legge 8 agosto 1985, n. 431;

Preso atto inoltre che il dirigente del servizio proponente ritiene che vada riconosciuta la necessità di realizzare l'opera di cui trattasi, in considerazione dell'esigenza di soddisfare i suddetti interessi pubblici e sociali ad essa sottesi, i quali rivestono una rilevanza ed urgenza tali che la giunta regionale non può esimersi dal prenderli in esame, in ragione dei problemi gestionali correlati al particolare regime di salvaguardia cui l'area in questione risulta assoggettata;

Vagliate e fatte proprie le valutazioni e considerazioni e ritenuto opportuno, quindi, stralciare l'area interessata dall'opera in oggetto, dall'ambito territoriale n. 9, individuato e perimetrato con deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;

Dato atto che, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo n. 40/1993, come modificato dall'art. 1 del decreto legislativo n. 479/1993, la presente deliberazione non è soggetta a controllo;

Tutto ciò premesso;

Con voti unanimi espressi nelle forme di legge;

Delibera:

1) di stralciare, per le motivazioni di cui in premessa, l'area ubicata in comune di S. Giuliano Milanese (Milano), mappale numeri 22-23, foglio n. 17 dall'ambito territoriale n. 9 individuato con deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985, per la ristrutturazione edilizia dell'edificio sito in Zivido in piazza Brivio;

2) di ridefinire, in conseguenza dello stralcio disposto al precedente punto 1), l'ambito territoriale n. 9, individuato con la predetta deliberazione n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;

3) di pubblicare la presente deliberazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, ai sensi dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, n. 1357 e nel bollettino ufficiale della regione Lombardia, come previsto dall'art. 1, primo comma, della legge regionale 27 maggio 1985 n. 57, così come modificato dalla legge regionale 12 settembre 1986 n. 54.

Milano, 28 ottobre 1996

Il presidente: FORMIGONI

Il segretario: MINICHETTI

97A1813

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 5 novembre 1996.

Stralcio dell'area ubicata nel comune di San Giuliano Milanese dall'ambito territoriale n. 9, individuato con deliberazione della giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985, per la realizzazione di nuove costruzioni residenziali da parte della società Master S.r.l. (Deliberazione n. VI/20476).

LA GIUNTA REGIONALE

Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla tutela delle bellezze naturali ed il relativo regolamento di esecuzione, approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357;

Visto l'art. 82 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, con cui sono state delegate alle regioni a statuto ordinario le funzioni amministrative in materia di protezione delle bellezze naturali;

Vista la legge 8 agosto 1985, n. 431, in particolare l'art. 1-*ter*;

Vista la legge regionale 27 maggio 1985, n. 57, così come modificata dalla legge regionale 12 settembre 1986, n. 54;

Vista la deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985 avente per oggetto «Individuazione delle aree di particolare interesse ambientale a norma della legge 8 agosto 1985, n. 431»;

Vista la deliberazione della giunta regionale numero IV/31898 del 26 aprile 1988, avente per oggetto «Criteri e procedure per il rilascio dell'autorizzazione ex art. 7, legge 29 giugno 1939, n. 1497, per la realizzazione di opere insistenti su aree di particolare interesse ambientale individuate dalla regione a norma della legge 8 agosto 1985, n. 431, con deliberazione n. IV/3859 del 10 dicembre 1985»;

Vista la deliberazione della giunta regionale n. 22971 del 27 maggio 1992, con la quale si ravvisa l'esigenza di estendere i criteri e le procedure per il rilascio di autorizzazioni ex art. 7 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, fissati con la sopracitata deliberazione della giunta regionale n. 21898/88, anche ad opere di riconosciuta rilevanza economico-sociale;

Preso atto che il dirigente del servizio proponente riferisce:

che in data 20 agosto 1996 è pervenuta l'istanza del comune di San Giuliano Milanese (Milano) per la richiesta di stralcio delle aree ai sensi dell'art. 1-*ter*, legge 431/85 da parte della società Master S.r.l. per la realizzazione di nuove costruzioni residenziali;

che dalle risultanze dell'istruttoria svolta dal funzionario competente, così come risulta dalla relazione

agli atti del servizio, si evince, che non sussistono esigenze assolute di immodificabilità tali da giustificare la permanenza del vincolo di cui all'art. 1-*ter*, legge 8 agosto 1985, n. 431;

Preso atto inoltre che il dirigente del servizio proponente ritiene che vada riconosciuta la necessità di realizzare l'opera di cui trattasi, in considerazione dell'esigenza di soddisfare i suddetti interessi pubblici e sociali ad essa sottesi, i quali rivestono una rilevanza ed urgenza tali che la giunta regionale non può esimersi dal prenderli in esame, in ragione dei problemi gestionali correlati al particolare regime di salvaguardia cui l'area in questione risulta assoggettata;

Vagliate e fatte proprie le valutazioni e considerazioni e ritenuto opportuno, quindi, stralciare l'area interessata dall'opera in oggetto, dall'ambito territoriale n. 9, individuato e perimetrato con deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;

Dato atto che, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo n. 40/1993, come modificato dall'art. 1 del decreto legislativo n. 479/1933, la presente deliberazione non è soggetta a controllo;

Tutto ciò premesso;

Con voti unanimi espressi nelle forme di legge;

Delibera:

1) di stralciare, per le motivazioni di cui in premessa, l'area ubicata in comune di San Giuliano Milanese (Milano), mappale n. 453, foglio n. 17 e mappale n. 365, foglio n. 18, dall'ambito territoriale n. 9 individuato con deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985, per la realizzazione di nuove costruzioni residenziali da parte della società Master S.r.l.;

2) di ridefinire, in conseguenza dello stralcio disposto al precedente punto n. 1, l'ambito territoriale n. 9, individuato con la predetta deliberazione n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;

3) di pubblicare la presente deliberazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, ai sensi dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, n. 1357 e sul bollettino ufficiale della regione Lombardia, come previsto dall'art. 1, primo comma legge regionale 27 maggio 1985, n. 57, così come modificato dalla legge regionale 12 settembre 1986, n. 54.

Milano, 5 novembre 1996

Il presidente: FORMIGONI

Il segretario: MINICHETTI

97A1814

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 5 novembre 1996.

Stralcio dell'area ubicata nel comune di Pisogne dall'ambito territoriale n. 15, individuato con deliberazione della giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985, per il ripristino e sistemazione della strada comunale Val Palot-Alpi da parte dell'amministrazione comunale di Pisogne. (Deliberazione n. VI/20477).

LA GIUNTA REGIONALE

Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla tutela delle bellezze naturali ed il relativo regolamento di esecuzione, approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357;

Visto l'art. 82 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, con cui sono state delegate alle regioni a statuto ordinario le funzioni amministrative in materia di protezione delle bellezze naturali;

Vista la legge 8 agosto 1985, n. 431, in particolare l'art. 1-*ter*;

Vista la legge regionale 27 maggio 1985, n. 57, così come modificata dalla legge regionale 12 settembre 1986, n. 54;

Vista la deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985 avente per oggetto «Individuazione delle aree di particolare interesse ambientale a norma della legge 8 agosto 1985, n. 431»;

Vista la deliberazione della giunta regionale numero IV/31898 del 26 aprile 1988, avente per oggetto «Criteri e procedure per il rilascio dell'autorizzazione ex art. 7, legge 29 giugno 1939, n. 1497, per la realizzazione di opere insistenti su aree di particolare interesse ambientale individuate dalla regione a norma della legge 8 agosto 1985, n. 431, con deliberazione n. IV/3859 del 10 dicembre 1985»;

Vista la deliberazione della giunta regionale n. 22971 del 27 maggio 1992, con la quale si ravvisa l'esigenza di estendere i criteri e le procedure per il rilascio di autorizzazioni ex art. 7 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, fissati con la sopracitata deliberazione della giunta regionale n. 31898/88, anche ad opere di riconosciuta rilevanza economico-sociale;

Preso atto che il dirigente del servizio proponente riferisce:

che in data 16 settembre 1996, prot. n. 37019 è pervenuta l'istanza del comune di Pisogne (Brescia) per la richiesta di stralcio delle aree ai sensi dell'art. 1-*ter*, legge 431/85 da parte dell'amministrazione comunale di Pisogne (Brescia) per il ripristino e sistemazione della strada comunale Val Palot-Alpi;

che dalle risultanze dell'istruttoria svolta dal funzionario competente, così come risulta dalla relazione agli atti del servizio, si evince, che non sussistono esigenze

assolute di immodificabilità tali da giustificare la permanenza del vincolo di cui all'art. 1-*ter*, legge 8 agosto 1985, n. 431;

Preso atto inoltre che il dirigente del servizio proponente ritiene che vada riconosciuta la necessità di realizzare l'opera di cui trattasi, in considerazione dell'esigenza di soddisfare i suddetti interessi pubblici e sociali ad essa sottesi, i quali rivestono una rilevanza ed urgenza tali che la giunta regionale non può esimersi dal prenderli in esame, in ragione dei problemi gestionali correlati al particolare regime di salvaguardia cui l'area in questione risulta assoggettata;

Vagliate e fatte proprie le valutazioni e considerazioni e ritenuto opportuno, quindi, stralciare l'area interessata dall'opera in oggetto, dall'ambito territoriale n. 15, individuato e perimetrato con deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;

Dato atto che, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo n. 40/1993, come modificato dall'art. 1 del decreto legislativo n. 479/1933, la presente deliberazione non è soggetta a controllo;

Tutto ciò premesso;

Con voti unanimi espressi nelle forme di legge;

Delibera:

1) di stralciare, per le motivazioni di cui in premessa, l'area ubicata in comune di Pisogne (Brescia), mappali numeri 1752, 4174, 3924, 3923, 3921, 9339, 3851, 3845, 3846, 3816, 3715, 3688, 3844, 3696, 3699, 3680, 3698, 1754, 3837, 9340, 8177, 4102, 4165, 4168, 9679, 4143, 6963, 6962, 6846, 4157, 4173 per le parti interessate alla sistemazione della strada comunale dall'ambito territoriale n. 15 individuato con deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985, per il ripristino e sistemazione della strada comunale Val Palot-Alpi;

2) di ridefinire, in conseguenza dello stralcio disposto al precedente punto n. 1, l'ambito territoriale n. 15, individuato con la predetta deliberazione n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;

3) di pubblicare la presente deliberazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, ai sensi dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, n. 1357 e nel bollettino ufficiale della regione Lombardia, come previsto dall'art. 1, primo comma, legge regionale 27 maggio 1985, n. 57, così come modificato dalla legge regionale 12 settembre 1986, n. 54.

Milano, 5 novembre 1996

Il presidente: FORMIGONI

Il segretario: MINICHETTI

97A1815

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 18 novembre 1996.

Stralcio dell'area ubicata nel comune di Monno, per le parti interessate alla realizzazione di un locale interrato, dall'ambito territoriale n. 15, individuato con deliberazione della giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985, per la realizzazione di un locale interrato ad uso agricolo in località «Mortirolo» da parte del sig. Selvatico Pierino. (Deliberazione n. VI/21237).

LA GIUNTA REGIONALE

Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla tutela delle bellezze naturali ed il relativo regolamento di esecuzione, approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357;

Visto l'art. 82 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, con cui sono state delegate alle regioni a statuto ordinario le funzioni amministrative in materia di protezione delle bellezze naturali;

Vista la legge 8 agosto 1985, n. 431, in particolare l'art. 1-*ter*;

Vista la legge regionale 27 maggio 1985, n. 57, così come modificata dalla legge regionale 12 settembre 1986, n. 54;

Vista la deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985 avente per oggetto «Individuazione delle aree di particolare interesse ambientale a norma della legge 8 agosto 1985, n. 431»;

Vista la deliberazione della giunta regionale numero IV/31898 del 26 aprile 1988, avente per oggetto «Criteri e procedure per il rilascio dell'autorizzazione ex art. 7, legge 29 giugno 1939, n. 1497, per la realizzazione di opere insistenti su aree di particolare interesse ambientale individuate dalla regione a norma della legge 8 agosto 1985, n. 431, con deliberazione n. IV/3859 del 10 dicembre 1985»;

Vista la deliberazione della giunta regionale n. 22971 del 27 maggio 1992, con la quale si ravvisa l'esigenza di estendere i criteri e le procedure per il rilascio di autorizzazioni ex art. 7 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, fissati con la sopracitata deliberazione della giunta regionale n. 31898/88, anche ad opere di riconosciuta rilevanza economico-sociale;

Preso atto che il dirigente del servizio proponente riferisce:

che in data 24 settembre 1996, prot. n. 38417, è pervenuta l'istanza del comune di Monno (Brescia) di richiesta di stralcio delle aree ai sensi dell'art. 1-*ter*, legge 431/1985 da parte del signor Selvatico Pierino per la realizzazione di un locale interrato ad uso agricolo in località «Mortirolo»;

che dalle risultanze dell'istruttoria svolta dal funzionario competente, così come risulta dalla relazione

agli atti del servizio, si evince, che non sussistono esigenze assolute di immodificabilità tali da giustificare la permanenza del vincolo di cui all'art. 1-*ter*, legge 8 agosto 1985, n. 431;

Preso atto inoltre che il dirigente del servizio proponente ritiene che vada riconosciuta la necessità di realizzare l'opera di cui trattasi, in considerazione dell'esigenza di soddisfare i suddetti interessi pubblici e sociali ad essa sottesi, i quali rivestono una rilevanza ed urgenza tali che la giunta regionale non può esimersi dal prenderli in esame, in ragione dei problemi gestionali correlati al particolare regime di salvaguardia cui l'area in questione risulta assoggettata;

Vagliate e fatte proprie le valutazioni e considerazioni e ritenuto opportuno, quindi, stralciare l'area interessata dall'opera in oggetto, dall'ambito territoriale n. 15, individuato e perimetrato con deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;

Dato atto che, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo n. 40/1993, come modificato dall'art. 1 del decreto legislativo n. 479/1933, la presente deliberazione non è soggetta a controllo;

Tutto ciò premesso;

Con voti unanimi espressi nelle forme di legge;

Delibera:

1) di stralciare, per le motivazioni di cui in premessa, l'area ubicata in comune di Monno (Brescia), mappali numeri 124, 125, foglio 5, per le parti interessate alla realizzazione del locale interrato dall'ambito territoriale n. 15 individuato con deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985, per la realizzazione di un locale interrato ad uso agricolo in località «Mortirolo»;

2) di ridefinire, in conseguenza dello stralcio disposto al precedente punto n. 1, l'ambito territoriale n. 15, individuato con la predetta deliberazione n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;

3) di pubblicare la presente deliberazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, ai sensi dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, n. 1357 e nel bollettino ufficiale della regione Lombardia, come previsto dall'art. 1, primo comma, legge regionale 27 maggio 1985, n. 57, così come modificato dalla legge regionale 12 settembre 1986, n. 54.

Milano, 18 novembre 1996

Il presidente: FORMIGONI

Il segretario: MINICHETTI

97A1816

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 9 dicembre 1996.

Stralcio dell'area ubicata nel comune di Malonno dall'ambito territoriale n. 15, individuato con deliberazione della giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985, per il ripristino e l'adeguamento della pista forestale «Tomello-Aiale del Dazza» da parte della comunità montana di Valle Camonica. (Deliberazione n. VI/22614).

LA GIUNTA REGIONALE

Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla tutela delle bellezze naturali ed il relativo regolamento di esecuzione, approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357;

Visto l'art. 82 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, con cui sono state delegate alle regioni a statuto ordinario le funzioni amministrative in materia di protezione delle bellezze naturali;

Vista la legge 8 agosto 1985, n. 431, in particolare l'art. 1-*ter*;

Vista la legge regionale 27 maggio 1985, n. 57, così come modificata dalla legge regionale 12 settembre 1986, n. 54;

Vista la deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985 avente per oggetto «Individuazione delle aree di particolare interesse ambientale a norma della legge 8 agosto 1985, n. 431»;

Vista la deliberazione della giunta regionale numero IV/31898 del 26 aprile 1988, avente per oggetto «Criteri e procedure per il rilascio dell'autorizzazione ex art. 7, legge 29 giugno 1939, n. 1497, per la realizzazione di opere insistenti su aree di particolare interesse ambientale individuate dalla regione a norma della legge 8 agosto 1985, n. 431, con deliberazione n. IV/3859 del 10 dicembre 1985»;

Vista la deliberazione della giunta regionale n. 22971 del 27 maggio 1992, con la quale si ravvisa l'esigenza di estendere i criteri e le procedure per il rilascio di autorizzazioni ex art. 7 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, fissati con la sopracitata deliberazione della giunta regionale n. 31898/88, anche ad opere di riconosciuta rilevanza economico-sociale;

Preso atto che il dirigente del servizio proponente riferisce:

che in data 15 ottobre 1996 è pervenuta l'istanza del comune di Malonno (Brescia) di richiesta di stralcio delle aree ai sensi dell'art. 1-*ter*, legge n. 431/1985 da parte della comunità montana di Valle Camonica per il ripristino e l'adeguamento della pista forestale «Tomello-Aiale del Dazza»;

che dalle risultanze dell'istruttoria svolta dal funzionario competente, così come risulta dalla relazione

agli atti del servizio, si evince che non sussistono esigenze assolute di immodificabilità tali da giustificare la permanenza del vincolo di cui all'art. 1-*ter*, legge 8 agosto 1985, n. 431;

Preso atto inoltre che il dirigente del servizio proponente ritiene che vada riconosciuta la necessità di realizzare l'opera di cui trattasi, in considerazione dell'esigenza di soddisfare i suddetti interessi pubblici e sociali ad essa sottesi, i quali rivestono una rilevanza ed urgenza tali che la giunta regionale non può esimersi dal prenderli in esame, in ragione dei problemi gestionali correlati al particolare regime di salvaguardia cui l'area in questione risulta assoggettata;

Vagliate e fatte proprie le valutazioni e considerazioni e ritenuto opportuno, quindi, stralciare l'area interessata dall'opera in oggetto, dall'ambito territoriale n. 15, individuato e perimetrato con deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;

Dato atto che, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo n. 40/1993, come modificato dall'art. 1 del decreto legislativo n. 479/1993, la presente deliberazione non è soggetta a controllo;

Tutto ciò premesso;

Con voti unanimi espressi nelle forme di legge;

Delibera:

1) di stralciare, per le motivazioni di cui in premessa, l'area ubicata in comune di Malonno (Brescia); mappali numeri 37, 15, 20, 14, 41, foglio n. 37 dall'ambito territoriale n. 15 individuato con deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985, per il ripristino e l'adeguamento della pista forestale «Tomello-Aiale del Dazza»;

2) di ridefinire, in conseguenza dello stralcio disposto al precedente punto n. 1), l'ambito territoriale n. 15, individuato con la predetta deliberazione n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;

3) di pubblicare la presente deliberazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, ai sensi dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, n. 1357 e nel bollettino ufficiale della regione Lombardia, come previsto dall'art. 1, primo comma, legge regionale 27 maggio 1985, n. 57, così come modificato dalla legge regionale 12 settembre 1986, n. 54.

Milano, 9 dicembre 1996

Il presidente: FORMIGONI

Il segretario: MINICHETTI

97A1817

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 9 dicembre 1996.

Stralcio dell'area ubicata nel comune di Borno - strada comunale Stabilino - sez. Palline, per la parte interessata all'allargamento della strada provinciale, dall'ambito territoriale n. 15, individuato con deliberazione della giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985, per lavori di allargamento e riqualificazione tratto di strada provinciale n. 5 «Malegno-Borno confine bergamasco», da parte dell'amministrazione provinciale di Brescia. (Deliberazione n. VI/22616).

LA GIUNTA REGIONALE

Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla tutela delle bellezze naturali ed il relativo regolamento di esecuzione, approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357;

Visto l'art. 82 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, con cui sono state delegate alle regioni a statuto ordinario le funzioni amministrative in materia di protezione delle bellezze naturali;

Vista la legge 8 agosto 1985, n. 431, in particolare l'art. 1-*ter*;

Vista la legge regionale 27 maggio 1985, n. 57, così come modificata dalla legge regionale 12 settembre 1986, n. 54;

Vista la deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985 avente per oggetto «Individuazione delle aree di particolare interesse ambientale a norma della legge 8 agosto 1985, n. 431»;

Vista la deliberazione della giunta regionale n. IV/31898 del 26 aprile 1988, avente per oggetto «Criteri e procedure per il rilascio dell'autorizzazione ex art. 7, legge 29 giugno 1939, n. 1497, per la realizzazione di opere insistenti su aree di particolare interesse ambientale individuate dalla regione a norma della legge 8 agosto 1985, n. 431, con deliberazione n. IV/3859 del 10 dicembre 1985»;

Vista la deliberazione della giunta regionale n. 22971 del 27 maggio 1992, con la quale si ravvisa l'esigenza di estendere i criteri e le procedure per il rilascio di autorizzazioni ex art. 7 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, fissati con la sopracitata deliberazione della giunta regionale n. 31898/88, anche ad opere di riconosciuta rilevanza economico-sociale;

Preso atto che il dirigente del servizio proponente riferisce:

che in data 12 novembre 1996, protocollo n. 36733 è pervenuta l'istanza del comune di Borno (Brescia) di richiesta di stralcio delle aree ai sensi dell'art. 1-*ter*, legge n. 431/1985 da parte dell'amministrazione provinciale di Brescia per lavori di allargamento e riqualificazione tratto di strada provinviale n. 5 «Malegno-Borno confine bergamasco» compreso tra le progressive km 12+930 e km 13+075;

che dalle risultanze dell'istruttoria svolta dal funzionario competente, così come risulta dalla relazione

agli atti del servizio, si evince che non sussistono esigenze assolute di immodificabilità tali da giustificare la permanenza del vincolo di cui all'art. 1-*ter*, legge 8 agosto 1985, n. 431;

Preso atto inoltre che il dirigente del servizio proponente ritiene che vada riconosciuta la necessità di realizzare l'opera di cui trattasi, in considerazione dell'esigenza di soddisfare i suddetti interessi pubblici e sociali ad essa sottesi, i quali rivestono una rilevanza ed urgenza tali che la giunta regionale non può esimersi dal prenderli in esame, in ragione dei problemi gestionali correlati al particolare regime di salvaguardia cui l'area in questione risulta assoggettata;

Vagliate e fatte proprie le valutazioni e considerazioni e ritenuto opportuno, quindi, stralciare l'area interessata dall'opera in oggetto, dall'ambito territoriale n. 15, individuato e perimetrato con deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;

Dato atto che, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo n. 40/1993, come modificato dall'art. 1 del decreto legislativo n. 479/1993, la presente deliberazione non è soggetta a controllo;

Tutto ciò premesso;

Con voti unanimi espressi nelle forme di legge;

Delibera:

1) di stralciare, per le motivazioni di cui in premessa, l'area ubicata in comune di Borno (Brescia), mappali numeri 1192, 1193, 1190, 747, 748 strada comunale Stabilino, foglio n. 13, sezione Palline, per la parte interessata all'allargamento e riqualificazione tratto di strada provinciale n. 5 «Malegno-Borno confine bergamasco» compreso tra le progressive km 12+930 e km 13+075 dall'ambito territoriale n. 15 individuato con deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985, per lavori di allargamento e riqualificazione tratto di strada provinciale n. 5 «Malegno-Borno confine bergamasco»;

2) di ridefinire, in conseguenza dello stralcio disposto al precedente punto n. 1), l'ambito territoriale n. 15, individuato con la predetta deliberazione n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;

3) di pubblicare la presente deliberazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, ai sensi dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, n. 1357 e nel bollettino ufficiale della regione Lombardia, come previsto dall'art. 1, primo comma, della legge regionale 27 maggio 1985, n. 57, così come modificato dalla legge regionale 12 settembre 1986, n. 54.

Milano, 9 dicembre 1996

Il presidente: FORMIGONI

Il segretario: MINICHETTI

97A1818

CIRCOLARI

MINISTERO DEL TESORO

CIRCOLARE 5 marzo 1997, n. 852639.

Applicazione dell'art. 8, comma 3, del decreto-legge 31 dicembre 1996, n. 669. Ulteriori istruzioni per la richiesta della concessione delle deroghe. Nuovi schemi di istanza e di attestazione.

Alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Segretariato generale

Alle amministrazioni centrali dello Stato ed amministrazioni autonome dello Stato

Alle università degli studi ed ai dipartimenti presso le università degli studi

Agli enti ed ai soggetti titolari di conti nelle tesorerie dello Stato

Alle ragionerie centrali ed uffici centrali di ragioneria presso le amministrazioni autonome dello Stato

Alle ragionerie regionali dello Stato

Alle ragionerie provinciali dello Stato

All'Amministrazione centrale della Banca d'Italia - Servizio rapporti col tesoro

e, per conoscenza:

Al Consiglio di Stato - Segretariato generale

Alla Corte dei conti - Segretariato generale

1. Con le circolari del 16 gennaio e del 29 gennaio u.s., pubblicate, rispettivamente, nella *Gazzetta Ufficiale* n. 19 del 24 gennaio e n. 25 del 31 gennaio u.s., sono state impartite le istruzioni per l'applicazione della norma in oggetto indicata segnatamente alla concessione delle deroghe per i prelevamenti dai conti di tesoreria eccedenti il plafond fissato dalla norma stessa.

Dopo un primo periodo di attuazione si rende necessario impartire ulteriori istruzioni allo scopo di fornire chiarimenti e di migliorare la metodologia della materia tenendo conto delle diverse fattispecie e delle tipologie di comportamenti che si sono presentati medio tempore.

2. Anzitutto si precisa che gli importi da indicare ai punti 1) e 2) dell'attestazione sono costituiti dallo sbilancio negativo delle operazioni compiute dall'istituto di credito tesoriere o cassiere del soggetto interessato, cioè dai prelevamenti complessivamente disposti sui conti di tesoreria, compresi quelli per operazioni di girofondi.

Nelle ipotesi in cui i soggetti interessati nel corso del precedente esercizio si siano trovati in costante utilizzo dell'anticipazione del tesoriere o cassiere, i prelevamenti sono costituiti, in assenza di altre operazioni, dai rientri dell'anticipazione. Se nel corso del mese per il quale si chiede la deroga si prevede la riscossione del contributo pubblico occorrente per estinguere l'anticipazione, può essere indicata tale circostanza nella attestazione e la deroga anche per l'estinzione dell'anticipazione può essere concessa condizionata alla riscossione medesima.

3. L'istanza per la richiesta della deroga munita della apposita attestazione, conformi ai nuovi schemi allegati alla presente circolare (mod. *A* e *B*), deve pervenire entro e non oltre il 10 di ogni mese alla Direzione generale del Tesoro - Servizio II - Divisione V e deve essere trasmessa esclusivamente via fax senza necessità di trasmettere il documento originale.

Le istanze di deroga dovranno essere spedite solo al fax n. 06/4826063, già indicato nella circolare del 29 gennaio scorso.

Si raccomanda, per una buona ricezione del fax, di non affollare la data di scadenza e di indicare in buona evidenza il numero del conto di tesoreria, nonché il proprio fax e un recapito telefonico per eventuali chiarimenti.

Nel caso in cui si debba eseguire un pagamento indilazionabile in scadenza prima del termine di richiesta della deroga (e del tempo ulteriore strettamente tecnico occorrente per la concessione della stessa), l'istanza per l'autorizzazione ministeriale dovrà essere inoltrata prima del termine del giorno 10 di ogni mese e comunque in tempo utile per consentire la concessione della deroga tenendo conto dei tempi tecnici occorrenti, evidenziando l'urgenza nelle istanze medesime utilizzando il modello A1.

In via del tutto eccezionale è altresì consentito produrre le istanze dopo il termine ordinario e comunque in tempo utile per consentire la emissione del decreto, nel caso sopravvenga l'urgenza di eseguire pagamenti in precedenza non noti all'uopo utilizzando il modello A2.

4. L'attestazione debitamente sottoscritta dal legale rappresentante degli enti aventi un organo di controllo interno (collegio sindacale o dei revisori dei conti), in luogo della apposizione della certificazione coeva, viene trasmessa all'organo stesso per le valutazioni e le eventuali osservazioni da formulare nell'ambito delle proprie competenze nella prima seduta collegiale successiva.

5. Per semplificare l'attività istruttoria dei competenti uffici ministeriali, si raccomanda una puntuale compilazione dell'attestazione tenendo conto che:

a) al punto 1) deve essere indicata la somma dei prelevamenti del 1996 per i mesi fino a quello corrispondente del 1997 per il quale si chiede la deroga. Ad esempio: per la richiesta di deroga relativa al mese di giugno 1997 occorre evidenziare la somma dei prelevamenti dei mesi da gennaio a giugno 1996;

b) al punto 2) devono essere indicati i prelevamenti effettivamente disposti per i mesi antecedenti a quello delle richieste di deroga. Ad esempio: per la richiesta di deroga relativa al mese di giugno 1997 occorre evidenziare i prelevamenti cumulati da gennaio a maggio 1997;

c) al punto 3) deve essere indicato il limite di prelevamento per il mese di richiesta della deroga, ottenuto come mera differenza tra i precedenti punti 1) e 2). Nel caso in cui il punto 2) fosse maggiore del punto 1) dovrà essere indicato il numero negativo che per motivi tecnici deve essere sommato alla richiesta del mese di cui al punto 4;

d) al punto 4) tra le spese per le retribuzioni al personale sono da comprendere anche i compensi agli organi istituzionali, mentre tra le obbligazioni giuridicamente perfezionate possono ricomprendersi i trasferimenti in favore di organismi minori (ad esempio da università a dipartimenti) purchè essenziali per il funzionamento di tali enti;

e) al punto 5) è opportuno precisare che:

le entrate proprie da indicare sono esclusivamente quelle già disponibili al di fuori del sistema di tesoreria unica (c/c postale, denaro liquido, ecc.);

ove il plafond di cui al punto 3 è di segno negativo deve essere così indicato;

le eccedenze da coprire sono costituite dalla sommatoria dei punti 3 (anche se negativo) e 4 al netto delle entrate proprie.

6. Per qualsiasi richiesta o comunicazione di notizie e/o informazioni relative all'art. 8, comma 3 del decreto-legge in oggetto sarà attivato apposito servizio funzionante a decorrere dal 15 aprile 1997 ai seguenti numeri di telefono: 06/47613262 e 06/47613238.

7. Le presenti istruzioni integrano quelle contenute nelle circolari evidenziate al punto 1) e decorrono dal 1° marzo 1997.

Si confida nella consueta fattiva collaborazione da parte delle amministrazioni in indirizzo per il perseguimento delle finalità prefigurate dalla norma in oggetto indicata.

Il Ministro: CIAMPI

MOD. A

SCHEMA DI ISTANZA ORDINARIA

AL MINISTERO DEL TESORO
DIREZIONE GENERALE DEL TESORO
SERVIZIO II - DIV. V
Via XX Settembre n. 97 - 00187 Roma

Il sottoscritto ...., legale rappresentante ...., titolare del conto di tesoreria n. .... aperto presso ....

VISTO il disposto di cui all'art. 8, comma 3, del D.L. 31 dicembre 1996, n. 669 che ha fissato limiti ai prelevamenti dai conti di tesoreria e che ha previsto la concessione di deroghe per maggiori esigenze,

CHIEDE

La concessione della deroga al limite dei prelevamenti dal conto di tesoreria sopra indicato per il corrente mese di .... 1997, per le maggiori effettive esigenze pari a complessive lire .... , come specificato nell'allegata attestazione.

(data) ....

(firma) ....

Fax n.

Tel. n.

MOD. A1

SCHEMA DI ISTANZA ANTICIPATA

AL MINISTERO DEL TESORO
DIREZIONE GENERALE DEL TESORO
SERVIZIO II - DIV. V
Via XX Settembre n. 97 - 00187 Roma

Il sottoscritto ...., legale rappresentante ....,
titolare del conto di tesoreria n. .... aperto presso ....

VISTO il disposto di cui all'art. 8, comma 3, del D.L. 31 dicembre 1996, n. 669 che ha fissato limiti ai prelevamenti dai conti di tesoreria e che ha previsto la concessione di deroghe per maggiori esigenze,

C H I E D E

La concessione della deroga al limite dei prelevamenti dal conto di tesoreria sopra indicato per il corrente mese di .... 1997, per le maggiori effettive esigenze pari a complessive lire .... , come specificato nell'allegata attestazione, segnalando l'urgenza che il caso riveste dovendo effettuare pagamenti non dilazionabili scadenti prima del 10 corrente mese.

(data) ....

(firma) ....

Fax n.

Tel. n. ....

MOD. A2

SCHEMA DI ISTANZA SUPPLETIVA

AL MINISTERO DEL TESORO
DIREZIONE GENERALE DEL TESORO
SERVIZIO II - DIV. V
Via XX Settembre n. 97 - 00187 Roma

Il sottoscritto ...., legale rappresentante ...., titolare del conto di tesoreria n. .... aperto presso ....

VISTO il disposto di cui all'art. 8, comma 3, del D.L. 31 dicembre 1996, n. 669 che ha fissato limiti ai prelevamenti dai conti di tesoreria e che ha previsto la concessione di deroghe per maggiori esigenze;

VISTA l'istanza di deroga già presentata per il corrente mese di 1997;

CONSIDERATO che sono insorte necessità di effettuare nuovi pagamenti in precedenza non noti per complessive lire .... come specificato nell'allegata attestazione che non ricomprende i dati di deroga già trasmessi,

CHIEDE

La concessione della deroga al limite dei prelevamenti dal conto di tesoreria sopra indicato per il corrente mese di .... 1997, per le ulteriori effettive esigenze pari a complessive lire .... , come specificato nell'allegata attestazione, in aggiunta alla somma di lire .... richiesta con l'istanza precedente.

(data) ....

(firma) ....

Fax n. ....

Tel. n. ....

MOD. B.

ALLEGATO ALL'ISTANZA

ATTESTAZIONE

Il sottoscritto ...., legale rappresentante........................, titolare del conto di tesoreria n...............................aperto presso..

VISTO il disposto di cui all'art.8, comma 3 del D.L. 31 dicembre 1996, n.669 che ha fissato limiti ai prelevamenti dai conti di tesoreria e che ha previsto la concessione di deroghe per maggiori esigenze,

DICHIARA

1) che fino al mese di.................... 1996 sono state complessivamente prelevate dal predetto conto di tesoreria somme per lire ...., il cui 90 % è pari a lire ....

2) che i prelevamenti effettuati nel 1997 fino al mese precedente a quello indicato al punto 3), sono stati di complessive lire.. ....

3) che il limite di prelevamento per il corrente mese di ....è pari a lire.......

4) che i pagamenti che si prevede di dover eseguire nel corrente mese di......................1997 risultano pari a complessive lire .... di cui:

- per le spese e per le retribuzioni nette del personale scadenza________£.______

- per le seguenti altre necessità, non rinviabili senza addebito di oneri aggiuntivi o interessi moratori:

a) contributi previdenziali ed assistenziali scadenza________£.______

b) ritenute fiscali scadenza________£.______

c) utenze scadenza________£.______

d) obbligazioni giuridicamente perfezionate scadenza________£.______

e) stati avanzamento lavori scadenza________£.______

f) rate di ammortamento mutui scadenza________£.______

5) che tenuto conto dell'utilizzo di entrate proprie per complessive lire......... e del plafond di cui al punto 3) pari a lire.......... rimangono da coprire eccedenze per lire ....

6) di prevedere la riscossione del contributo pubblico di lire ___________in costanza di un'anticipazione presso il Tesoriere per lire_____________.

(data).............. (firma)...............

97A1830

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Autorizzazione al Consiglio nazionale degli architetti ad acquistare un immobile

Con decreto 4 marzo 1997 del direttore generale degli affari civili e delle libere professioni - Ministero di grazia e giustizia, il Consiglio nazionale degli architetti, nella personale del del presidente *pro-tempore*, è stato autorizzato all'acquisto dell'immobile da adibire a sede del Consiglio stesso, sito in Roma, via S Maria dell'Anima, 10.

97A1782

MINISTERO DEL TESORO

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo

Cambi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo dalla Banca d'Italia ai sensi della legge 12 agosto 1993, n. 312, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 195 del 20 agosto 1993, adottabili, fra l'altro, dalle amministrazioni statali per le anticipazioni al Portafoglio dello Stato ai sensi dell'art 1 della legge 3 marzo 1951, n. 193.

Cambi del giorno 10 marzo 1997

Dollaro USA	1695,67
ECU	1930.86
Marco tedesco	994.24
Franco francese	294,80
Lira sterlina	2711,04
Fiorino olandese	882,75
Franco belga	48,193
Peseta spagnola	11,726
Corona danese	260,75
Lira irlandese	2635.75
Dracma greca	6,326
Escudo portoghese	9,907
Dollaro canadese	1236,63
Yen giapponese	13.922
Franco svizzero	1151,40
Scellino austriaco	141,27
Corona norvegese	247,67
Corona svedese	222,10
Marco finlandese	330,30
Dollaro australiano	1333,64

97A1876

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Sostituzione del commissario liquidatore della società cooperativa «Cooperativa agricola Rio Salso», in Bagno di Romagna, in liquidazione coatta amministrativa.

Con decreto ministeriale in data 25 febbraio 1997 il dott. De Maio Carlo, è stato nominato commissario liquidatore della società cooperativa «Cooperativa agricola Rio Salso», con sede in Bagno di Romagna (Forlì), posta in liquidazione coatta amministrativa con precedente decreto ministeriale 29 novembre 1994, in sostituzione dell'avv Andrea Assogna, che ha rinunciato all'incarico.

97A1819

Sostituzione del commissario liquidatore della società cooperativa a r.l. «Falegnami Algheresi», in Alghero, in liquidazione coatta amministrativa.

Con decreto ministeriale in data 25 febbraio 1997 la dott ssa Testa Francesca è stata nominata commissario liquidatore della società cooperativa a r l «Falegnami Algheresi», con sede in Alghero (Sassari), posta in liquidazione coatta amministrativa con precedente decreto ministeriale 7 marzo 1996, in sostituzione del dott. Carlo Deidda, che ha rinunciato all'incarico.

97A1820

MINISTERO DELLA SANITÀ

Autorizzazioni all'immissione in commercio di specialità medicinali per uso umano (modificazione di autorizzazione già concessa).

Estratto-provvedimento di modifica di A.I.C. n 15/97 del 29 gennaio 1997

Specialità medicinale ODONTOXINA

colluttorio flc 100 ml - numero di A.I C. 032048011;
colluttorio flc 150 ml - numero di A I.C. 032048023;
colluttorio flc 200 ml - numero di A.I.C. 032048035.

Società Molteni e C. F.lli Alitti Soc. Esercizio S p a., strada statale 67, località Granatieri - 50018 Scandicci (Firenze).

Oggetto provvedimento di modifica: modifica eccipienti

La composizione è così modificata: principio attivo invariato Eccipienti: eliminazione da tutte le confezioni del verde brillante sostituito con una miscela di due coloranti, il giallo chinolina (E104) e il blu patent (E131) secondo le seguenti modalità:

colluttorio flc 100 ml - numero di A I.C. 032048011. giallo chinolina (E104) mg 0,08 e blu patent (E131) mg 0,08;

colluttorio flc 150 ml - numero di A.I.C. 032048023· giallo chinolina (F104) mg 0,12 e blu patent (E131) mg 0,12,

colluttorio flc 200 ml - numero di A I C. 032048035· giallo chinolina (E104) mg 0,16 e blu patent (E131) mg 0,16.

Estratto del decreto n. 36/97 del 5 febbraio 1997

La titolarità delle autorizzazioni all'immissione in commercio delle sotto elencate specialità medicinali fino ad ora registrate a nome della società Istituto biochimico nazionale Savio S.r.l., con sede in via E. Bazzano, 14, Ronco Scrivia (Genova), codice fiscale 00274990100, è ora trasferita alla società Sanofi Winthrop S p a., con sede in via G. B. Piranesi, 38 - Milano, codice fiscale 00730870151:

Specialità: OSMOLAC:

20 bustine granulare 10 g - numero di A I.C. 029160013,

1 flac sciroppo 200 ml - numero di A I C. 029160025,

Specialità: OSMOLAC EPS:

20 bustine 10 g - numero di A.I C. 027061023;

1 flac. sciroppo 200 ml - numero di A I C. 027061035.

Il presente decreto ha effetto dal giorno della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana

Estratto provvedimento di modifica di A.I.C. n. 53/97 del 10 febbraio 1997

Specialità medicinale: DIAMINOCILLINA - im 1 flac. 600000 U.I. liof. + 1 fiala 2,5 ml - numero di A.I.C. 008298034.

Società Fournier Pierrel Farma S.p.a., via Cassanese, 224 - 20145 Segrate (Milano).

Oggetto provvedimento di modifica: modifica eccipienti.

La composizione è così modificata: principio attivo: invariato. Eccipienti: flacone da 600000 U.I.: lecitina mg 5,1 - sodio carbossimetilcellulosa 1,5 mg - sodio citrato anidro 20 mg - metile p-idrossibenzoato 2,4 mg - Propile p-idrossibenzoato 0,3 mg - (polivinilpirrolidone eliminato) - polisorbato 80 1 mg.

Specialità medicinale: DIAMINOCILLINA - im 1 flac. 12000000 U.I. liof. + 1 fiala 4 ml - numero di A.I.C. 008298046.

Società Fournier Pierrel Farma S.p.a., via Cassanese, 224 - 20145 Segrate (Milano).

Oggetto provvedimento di modifica: modifica eccipienti.

La composizione è così modificata: principio attivo: invariato. Eccipienti: flacone da 1.200.0000 U.I.: lecitina mg 10,2 - sodio carbossimetilcellulosa 3 mg - sodio citrato anidro 40 mg - metile p-idrossibenzoato 4,8 mg - Propile p-idrossibenzoato 0,6 mg - (polivinilpirrolidone eliminato) - polisorbato 80 2 mg.

Estratto provvedimento di modifica di A.I.C. n. 80/97 del 12 febbraio 1997

Specialità medicinale: EUTIMIL - 12 compresse 20 mg - numero di A.I.C. 027964016.

Società Sark S.p.a., via Zambeletti - 20021 Baranzate di Bollate (Milano).

Oggetto provvedimento di modifica: modifica eccipienti.

La composizione è così modificata: principio attivo: invariato. Eccipienti: calcio fosfato bibasico biidrato 317,75 mg - (idrossipropilmetilcellulosa 2910 eliminata) - sodiocarbossimetilamido 5,95 mg - magnesio stearato 3,5 mg - idrossipropilmetilcellulosa 4,2 mg - titanio biossido 2,2 mg - polietilenglicole 400 0,6 mg - (polietilenglicole 6000 eliminato) - polisorbato 80 0,1 mg.

Estratto provvedimento di modifica di A.I.C. n. 81/97 del 12 febbraio 1997

Specialità medicinale: SEREUPIN - 12 compresse 20 mg - numero di A.I.C. 027965019.

Società Ravizza farmaceutici S.p.a., via Europa, 35 - 20053 Muggiò (Milano).

Oggetto provvedimento di modifica: modifica eccipienti.

La composizione è così modificata: principio attivo, invariato. Eccipienti: calcio fosfato bibasico biidrato 317,75 mg - (idrossipropilmetilcellulosa 2910 eliminata) - sodiocarbossimetilamido 5,95 mg - magnesio stearato 3,5 mg - idrossipropilmetilcellulosa 4,2 mg - titanio biossido 2,2 mg - polietilenglicole 400 0,6 mg - (polietilenglicole 6000 eliminato) - polisorbato 80 0,1 mg.

Estratto provvedimento di modifica di A.I.C. n. 90/97 del 12 febbraio 1997

Specialità medicinale: MIKAN - crema 30 g 2,5% - numero di A.I.C. 028423034.

Società laboratori prodotti farmaceutici Boniscontro e Gazzone S.r.l., via Tiburtina, 1004 - 00156 Roma.

Oggetto provvedimento di modifica: modifica eccipienti.

La composizione è così modificata: principio attivo: invariato. Eccipienti: glicocolla g 0,100, cisteina cloridrato g 0,100, metile p- idrossibenzoato g 0,090, propile p- idrossibenzoato g 0,010, sodio edatato g 0,200, monodigliceridi di acidi grassi g 6,000, polisorbato 80 g 4,000, tocoferoli misti concentrati g 1,500, olio di vaselina g 16,000 e acqua depurata g 68,663.

Estratto provvedimento di modifica di A.I.C. n. 115/97 del 12 febbraio 1997

Specialità medicinale: SEROXAT - 12 compresse 20 mg - numero di A.I.C. 027963014.

Società SmithKline Beecham S.p.a., via Zambeletti - 20021 Baranzate di Bollate (Milano).

Oggetto provvedimento di modifica: modifica eccipienti.

La composizione è così modificata: principio attivo: invariato. Eccipienti: calcio fosfato bibasico biidrato 317,75 mg - (idrossipropilmetilcellulosa 2910 eliminata) - sodiocarbossimetilamido 5,95 mg - magnesio stearato 3,5 mg - idrossipropilmetilcellulosa 4,2 mg - titanio biossido 2,2 mg - polietilenglicole 400 0,6 mg - (polietilenglicole 6000 eliminato) - polisorbato 80 0,1 mg.

97A1780

Nuove autorizzazioni all'immissione in commercio di specialità medicinali per uso umano

Estratto decreto NCR n. 986/1996

Specialità medicinale: SINTAMIN, nella confezione: sacca PVC 10% 5000 ml (nuova confezione di specialità medicinale già registrata), alle condizioni e con le specificazioni di seguito indicate:

Titolare A.I.C.: S.I.F.R.A. - Società italiana farmaceutici Ravizza S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in Isola della Scala (Verona), via Camagre, 41 - codice fiscale n. 00227080231;

Produttore: la produzione, il controllo ed il confezionamento sono effettuati dalla società titolare dell'A.I.C., nello stabilimento sito in via Camagre n. 41/43, Isola della Scala (Verona);

Confezioni autorizzate, numeri A.I.C. e classificazione ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge n. 537/1993:

sacca PVC 10% 5000 ml;
A.I.C. n. 029169051 (in base 10) 0VU5DV (in base 32);
classe: C.

Composizione: 100 ml di soluzione contengono:

principi attivi: L-isoleucina g 0,708, L-leucina g 0,924, L-lisina acetato (L-lisina base g 0,75) g 1,044, L-metionina g 0,54, L-fenilalanina g 0,576, L-treonina g 0,408, L-triptofano g 0,156, L-valina g 0,672, L-arginina g 0,972, L-istidina g 0,338, L-alanina g 0,72, L-prolina g 1,14, glicina g 1,181, L-serina g 0,6, L-cisteina Hcl H20 (L-cisteina base g 0,014) g 0,021;

eccipienti: sodio metabisolfito (stabilizzante), acqua p.p.i. mEq/l: Cl 2, acetato (da lisina acetato ed acido acetico) 85 (Sono esclusi gli ioni dello stabilizzante). Aminoacidi totali 100/1, azoto totale 15,23 g/l, AA ess % 47,3, AA ram % 23,8, E/T3.1, mOsm/l 8teor.) 905, pH 5,8 + 6,8.

Nota: pH corretto con acido acetico glaciale, approx. 35 mEq./l.

Indicazioni terapeutiche: apporto parenterale di aminoacidi per la nutrizione parenterale totale in pazienti adulti senza patologia specifica d'organo con perdite di azoto fino a 10-15 g al giorno. La soluzione al 105 è una fonte ancora più concentrata di azoto.

Classificazione ai fini della fornitura: medicinale soggetto a prescrizione medica (art. 4 del decreto legislativo n. 539/1992).

Decorrenza di efficacia del decreto: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Estratto decreto NCR n. 2/1997

Specialità medicinale: CAVERJECT nella forma e confezioni: 10 µg + siringa solv. + 2 aghi + 2 tamponi disinfettanti, 20 µg + siringa solv. + 2 aghi + 2 tamponi disinfettanti, 5 flaconi 10 µg + 5 fiale 1 ml solv. e 5 flaconi 20 µg + 5 fiale 1 ml solv. (nuova confezione di specialità medicinale già registrata).

Titolare A.I.C.: società Pharmacia & Upjohn p.a. con sede legale e domicilio fiscale in Milano, via R. Koch n. 1.2, codice fiscale n. 07089990159.

Produttore: la produzione, il controllo ed il confezionamento della specialità medicinale sopra indicata sarà effettuata dalla società Pharmacia & Upjohn N.V./S.A. nello stabilimento sito in Puurs, Rijksweg, (Belgio).

Confezioni autorizzate: numeri A.I.C. e classificazione ai sensi dell'art 8, comma 10, della legge n. 537/1993:

10 µg + siringa solv + 2 aghi + 2 tamponi disinfettanti;
n A.I.C. 029561038 (in base 10) 0W646G (in base 32);
classe: C;

20 µg + siringa solv. + 2 aghi + 2 tamponi disinfettanti;
n. A.I C. 029561040 (in base 10) 0W646J (in base 32),
classe: C;

5 flaconi 10 µg + 5 fiale 1 ml solv.;
n. A.I.C. 029561053 (in base 10) 0W646X (in base 32);
classe: C;

5 flaconi 20 µg + 5 fiale 1 ml solv ;
n. A.I.C. 029561065 (in base 10) 0W6479 (in base 32),
classe: C.

Classificazione ai fini della fornitura: medicinale soggetto a prescrizione medica da rinnovare volta per volta (art. 5 decreto legislativo n. 539/1992).

Composizione:

ogni flacone da 10 µg contiene: principio attivo: alprostadil 11,9 µg. Eccipienti: lattosio (anidro), sodio citrato (anidro), (nelle quantità indicate nella documentazione di tecnica farmaceutica acquisita agli atti).

ogni fiala di solvente contiene: alcool benzilico, acqua per preparazioni iniettabili q.b. a ml 1, (nelle quantità indicate nella documentazione di tecnica farmaceutica acquisita agli atti).

ogni flacone da 20 µg contiene: principio attivo: alprostadil 23,2 µg. Eccipienti: lattosio (anidro), sodio citrato (anidro), (nelle quantità indicate nella documentazione di tecnica farmaceutica acquisita agli atti).

ogni fiala di solvente contiene: alcool benzilico, acqua per preparazioni iniettabili q.b. a ml 1, (nelle quantità indicate nella documentazione di tecnica farmaceutica acquisita agli atti).

Indicazioni terapeutiche: trattamento delle disfunzioni erettili (difficoltà a raggiungere e/o mantenere una erezione soddisfacente).

Decorrenza di efficacia del decreto: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Estratto decreto NCR n 3/1997

Specialità medicinale: VITIKON nella forma e confezioni 1 flacone polvere liofilizzata 10 µg + 1 siringa solv. + 2 aghi + 2 tamponi disinfettanti e 1 flacone polvere liofilizzata 20 µg + 1 siringa solv. + 2 aghi + 2 tamponi disinfettanti, (nuova confezione di specialità medicinale già registrata).

Titolare A.I.C.: società Anodia r.l. con sede legale e domicilio fiscale in Caponago (Milano), via G. E. Upjohn n. 2, codice fiscale n. 02426200966.

Produttore: la produzione, il controllo ed il confezionamento della specialità medicinale sopra indicata sarà effettuata dalla società Pharmacia & Upjohn N.V./S.A. nello stabilimento sito in Puurs, Rijksweg 1.2, (Belgio).

Confezioni autorizzate: numeri A.I.C. e classificazione ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge n. 537/1993:

1 flacone polvere liofilizzata 10 µg + 1 siringa solv. + 2 aghi + 2 tamponi disinfettanti;
n. A.I.C.: 029219033 (in base 10) OVVQ6T (in base 32);
classe: C;

1 flacone polvere liofilizzata 20 µg + 1 siringa solv. + 2 aghi + 2 tamponi disinfettanti;
n. A.I.C.: 029219045 (in base 10) 0VVQ75 (in base 32);
classe: C.

Classificazione ai fini della fornitura: medicinale soggetto a prescrizione medica da rinnovare volta per volta (art. 5 decreto legislativo n. 539/1992).

Composizione:

ogni flacone da 10 µg contiene: principio attivo: alprostadil 11,9 µg. Eccipienti: lattosio (anidro), sodio citrato (anidro), (nelle quantità indicate nella documentazione di tecnica farmaceutica acquisita agli atti);

ogni fiala di solvente contiene: alcool benzilico, acqua per preparazioni iniettabili q.b. a ml 1, (nelle quantità indicate nella documentazione di tecnica farmaceutica acquisita agli atti);

ogni flacone da 20 µg contiene: principio attivo: alprostadil 23,2 µg. Eccipienti: lattosio (anidro), sodio citrato (anidro), (nelle quantità indicate nella documentazione di tecnica farmaceutica acquisita agli atti),

ogni fiala di solvente contiene: alcool benzilico, acqua per preparazioni iniettabili q b. a ml 1, (nelle quantità indicate nella documentazione di tecnica farmaceutica acquisita agli atti).

Indicazioni terapeutiche: trattamento delle disfunzioni erettili (difficoltà a raggiungere e/o mantenere un'erezione soddisfacente.

Decorrenza di efficacia del decreto: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Estratto decreto NCR n. 12/1997

Specialità medicinale: SAIZEN nella confezione: 3 flaconi liof. 4 U.I. + 3 fiale solvente (nuova confezione di specialità medicinale già registrata).

Titolare A.I.C.: Industria farmaceutica Serono S p.a., con sede legale e domicilio fiscale in Roma, via Casilina n. 125, codice fiscale 04886390584.

Produttore: la produzione, il confezionamento e il controllo sono eseguiti dalla società titolare dell'A.I.C. presso il proprio stabilimento sito in Roma, via Casilina n. 125 e anche dalla società Serono Pharma p a. nello stabilimento sito a Modugno (Bari), via De Blasio.

Confezioni autorizzate: numeri A.I.C. e classificazione ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge n. 537/1993:

3 flaconi liof. 4 U I. + 3 fiale solvente;
numero di A I.C. 026863023 (in base 10) 0TMTFH (in base 32);
classe: A con nota 39 - prezzo: L. 291.900, ai sensi dell'art. 1 del decreto-legge 20 giugno 1996 n. 323 convertito nella legge 8 agosto 1996, n. 425.

Classificazione ai fini della fornitura: medicinale vendibile al pubblico su prescrizione di centri universitari od ospedalieri specializzati (art. 8 decreto legislavito n. 539/1992).

Composizione: 1 flacone di prodotto liofilizzato contiene:

principio attivo: somatropina (r-hGH) 4 U.I.;

eccipienti: D- mannitolo, sodio cloruro, tampone fosfati, (nelle quantità indicate nella documentazione di tecnica farmaceutica acquisita agli atti) 1 fiala di solvente contiene: 1 ml di soluzione fisiologica.

Indicazioni terapeutiche: deficit staturale dovuto a ridotta o mancata increzione di ormone somatotropo nei soggetti che non abbiano completato la pubertà. Deficit staturale associato alle disgenesie gonadiche. (Sindrome di Turner).

Decorrenza di efficacia del decreto: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

97A1781

UNIVERSITÀ DI MILANO

Vacanze di posti di professore universitario di ruolo di seconda fascia da coprire mediante trasferimento

Ai sensi e per gli effetti degli articoli 65, 66 e 93 del testo unico sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, e dell'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che presso l'Università degli studi di Milano sono vacanti due posti di professore universitario di ruolo di seconda fascia, per le discipline sottospecificate, alla cui copertura la facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento:

Facoltà di giurisprudenza:

settore scientifico-disciplinare N08X - diritto costituzionale per la disciplina: diritto costituzionale;

settore scientifico-disciplinare N10X - diritto amministrativo per la disciplina: diritto urbanistico.

Gli aspiranti al trasferimento ai posti anzidetti dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della facoltà interessata, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

In base all'art. 5, comma 10, della legge n. 537/1993, si potrà procedere al trasferimento solo dopo aver accertato la disponibilità finanziaria sul bilancio dell'Ateneo.

97A1821

UNIVERSITÀ DI CAGLIARI

Vacanza di un posto di professore universitario di ruolo di prima fascia da coprire mediante trasferimento

Ai sensi e per gli effetti degli articoli 65, 66 e 93 del testo unico sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, e dell'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che presso questa Università è vacante un posto di professore universitario di ruolo di prima fascia, per la disciplina sottospecificata alla cui copertura la facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento:

Facoltà di medicina e chirurgia:

settore scientifico-disciplinare F11B - neurologia per la disciplina Neurofisiopatologia II.

Gli aspiranti al trasferimento al posto anzidetto dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della facoltà interessata, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

In base all'art. 5, comma 10, della legge n. 537/1993, si potrà procedere al trasferimento solo dopo aver accertato la disponibilità finanziaria sul bilancio dell'Ateneo.

97A1822

DOMENICO CORTESANI, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*
ALFONSO ANDRIANI, *vice redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.